

Legge sul mercato dell'energia elettrica

**Risultati della procedura di
consultazione**

1. Risultati della procedura di consultazione

1.1 Svolgimento della procedura di consultazione

Con lettera del 23 febbraio 1998 abbiamo presentato a 136 partecipanti alla procedura di consultazione l'avamprogetto di legge sul mercato dell'energia elettrica e il relativo rapporto esplicativo; in seguito ci sono pervenute 98 prese di posizione, a cui si sono aggiunte quelle di altri 52 partecipanti non interpellati direttamente. Per i Cantoni e qualche altro partecipante abbiamo prolungato il limite inizialmente previsto (15 maggio) fino al 30 maggio.

Le 151 prese di posizione pervenuteci possono essere riassunte nel modo seguente:

Gruppi di partecipanti alla consultazione	Partecipanti interpellati			Partecipanti non interpellati	Totale prese di posizione
	Totale partecipanti sollecitati	Prese di posizione inoltrate	Nessuna presa di posizione		
Cantoni (incl. CGCM e EnDK)	28	28	0	0	28
Tribunale federale	1	1	0	0	1
Partiti politici	16	8	8	0	8
Organizzazioni economiche	25	18	7	17	35
Organizzazioni di politica/ tecnica energetica	33	22	11	19	41
Organizzazioni di consumatori	7	5	2	0	5
Organizzazioni di protezione dell'ambiente	11	8	3	4	12
Altri partecipanti	15	8	7	13	20
Totale	136	98	38	53	151

1.2 Considerazioni generali sull'analisi dei risultati

Il numero 2 del presente rapporto passa in rassegna i diversi giudizi generali che i partecipanti hanno riservato all'avamprogetto posto in consultazione; il numero 3 riassume le osservazioni sui singoli articoli.

Le opinioni sono assai discordanti; controversi sono innanzitutto il ruolo prioritario assegnato alle energie rinnovabili, l'indennizzo di investimenti non ammortizzabili e l'obbligo di istituire una Società svizzera dei gestori di reti.

2. Valutazione generale dell'avamprogetto

Il tentativo di liberalizzare il mercato dell'energia incontra il sostegno, o per lo meno la comprensione, di quasi tutti i partecipanti alla procedura di consultazione. Solo il PdL si oppone a un'apertura in questo momento, mentre Greenpeace non condivide quella che definisce un'euforia dilagante.

2.1 Cantoni

Tutti i Cantoni sono favorevoli alla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e all'introduzione di un apposito atto normativo. Alcuni (BE, LU, UR, OW, GL, SZ, SO, BS, BL, SH, GR, AG, TI, VD, VS, NE, JU, CGCM, EnDK) definiscono l'avamprogetto una buona base; altri invece (ZH, NW, ZG, AI, AR, SG, TG, GE) pensano che vada rielaborato completamente.

Alcuni (ZH, NW, ZG, SO, AI, SG, TG) ritengono necessario snellire l'avamprogetto; altri (UR, OW, GL, TI, VS, GR, CGCM) giudicano illusorio l'auspicio di introdurre una legge quadro snella, in particolare se considerata la complessità della materia trattata. Di conseguenza, i Cantoni di ZH, NW, ZG, AI, SG e TG si augurano una legge che disciplini esclusivamente il mercato, mentre altri (UR, OW, GL, FR, BS, BL, AG, GR, TI, VS, GE, CGCM) chiedono che gli obiettivi di politica energetica siano perseguiti mediante una legge che si occupi specificamente del mercato dell'energia elettrica. I Cantoni di LU, SH, AR, JU e l'EnDK preferiscono che le disposizioni di incoraggiamento in tal senso figurino piuttosto nella legge sull'energia, ma si dichiarano pronti a sostenerle anche se inserite in una legge apposita. I Cantoni di BE e VD ritengono che la priorità assegnata alle energie rinnovabili sia senz'altro auspicabile ma difficilmente realizzabile.

Molti Cantoni chiedono una tassa d'incentivazione sulle energie non rinnovabili che tenga conto della quota parte dello Stato, il cui ricavato, durante i primi 12 anni, andrebbe diviso equamente tra indennizzo di investimenti non ammortizzabili e promovimento delle energie non rinnovabili; in seguito andrebbe rimborsato direttamente alla popolazione e all'economia allo scopo di abbassare gli oneri salariali supplementari (LU, UR, OW, GL, BS, SH, GR, TI, VD, VS, NE, GE, JU, CGCM, EnDK). I Cantoni di ZH, ZG, AI, SG, AG e TG si oppongono nettamente a questa proposta.

Alcuni hanno sottolineato la mancanza di provvedimenti volti a rendere più efficaci la trasmissione e distribuzione (UR, OW, GL, SH, GR, TI, VD, VS, JU, CGCM, EnDK - questa osservazione è emersa solo a livello cantonale), di standard qualitativi (UR, SZ, OW, GL, FR,

SH, GR, TI, VD, VS, JU, CGCM, EnDK - pure questa osservazione è emersa solo a livello cantonale) e di provvedimenti che permettano di parificare le condizioni concorrenziali al resto dell'Europa (NW, AR, TI). Il Cantone di FR vorrebbe che le ripercussioni sul mercato del lavoro fossero studiate e valutate con più cura.

I Cantoni di BS e BL auspicano una sistematica giuridica più chiara (ovvero: ciò che dopo nove anni diviene obsoleto va sistemato nelle disposizioni transitorie).

Il Canton Uri chiede l'introduzione del regime di concorrenza anche tra i distributori.

Per il Canton AG è importante che l'apertura del mercato non avvenga a scapito della sicurezza negli impianti nucleari.

I Cantoni di ZH, ZG, AI e SG fanno notare una dimenticanza: se i consumatori finali sono riforniti dell'energia elettrica in parte secondo il diritto pubblico, in parte secondo il diritto privato, i primi possono partecipare al mercato anche senza disdetta.

Riassunto delle prese di posizione dei Cantoni:

- Regulated Third Party Access (RTPA):
 - favorevoli: BE, LU, UR, OW, GL, BS, BL, SH, GR, AG, TI, VD, VS, JU, CGCM, EnDK
 - contrari: AG chiede la NTPA e GE il single buyer
- Precedenza alle energie rinnovabili:
 - favorevoli: BE, LU, UR, OW, GL, SO, BS, BL, SH, AR, GR, AG, TI, VD, VS, GE, JU, CGCM, EnDK
 - contrari: ZH, NW, ZG, AI, SG, TG
- Società dei gestori di reti:
 - favorevoli: BE, LU, UR, OW, GL, BS, BL, SH, AR, GR, TI, VD, VS, JU, CGCM, EnDK
 - ufficio di coordinamento indipendente: FR, SO, AG
- Indennizzo di investimenti non ammortizzabili:
 - favorevoli (ma con diverse limitazioni): BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, FR, BS, BL, SO, SH, AR, GR, AG, TI, VD, VS, NE, GE, JU, CGCM, EnDK
 - contrari: ZH, ZG, AI, SG, TG
- Scadenzario:
 - approvano la prevista apertura graduale del mercato ai consumatori finali: SO, BS, BL, SH, AG, TG, NE, JU, EnDK
 - auspicano un'apertura più celere nel caso si imponga la tassa di incentivazione: UR, OW, GL, GR, TI, VS, CGCM
 - auspicano un'apertura più lenta: ZH, BE, ZG, AI, SG, TG, VD, GE
 - chiedono che le aziende di approvvigionamento e distribuzione non possano accedere al mercato durante i primi tre anni: BE, ZH, ZG, SO, SH, AI, AR, SG, TG, VD, NE, JU, EnDK; in seguito come previsto dall'avamprogetto: BE, SO, SH, TG, NE, JU, EnDK

2.2 Tribunale federale

Come da prassi, il Tribunale federale si limita alle osservazioni sulla procedura e in questo caso propone di introdurre una Commissione di ricorso quale istanza preventiva.

2.3 Partiti politici

Dei 16 partiti interpellati, 8 hanno preso posizione.

Il PLR respinge l'avamprogetto su tutta la linea e chiede un decreto federale di validità limitata a cui si oppongono invece recisamente DS, PSS e UDC. Il maggior sostenitore dell'avamprogetto è il PSS, mentre il PLS e l'UDC ne chiedono un'approfondita rielaborazione.

PLR, PLS e UDC chiedono una legge che disciplini esclusivamente il mercato.

DS, PPD e PSS sottolineano la necessità di introdurre una tassa di incentivazione. Il PSS accoglie favorevolmente anche le limitazioni di politica energetica previste dall'avamprogetto posto in consultazione, mentre il PPD ritiene che andrebbero inserite in altri atti normativi.

Il PSS lamenta la mancanza di una proiezione dettagliata degli effetti della nuova legge sulla situazione occupazionale e di eventuali contromisure.

I Verdi chiedono l'abbandono dell'energia nucleare.

Solo il PdL si pronuncia contro un'apertura del mercato in questo momento.

Riassunto delle prese di posizione dei partiti:

- RTPA: si esprime solamente il PPD, favorevole
- Precedenza alle energie rinnovabili:
 - favorevoli: PdL, PSS, Verdi
 - contrari: PLR, PLS, PPD, UDC
- Società dei gestori di reti:
 - favorevole: PSS
 - contrari: PdL, PLR
 - ufficio di coordinamento indipendente: PLS, PPD, UDC
- Indennizzo di investimenti non ammortizzabili:
 - favorevoli: PLS, PPD, PSS, UDC
 - contrari: DS, PdL, Verdi
- Scadenzario:
 - approvato: PPD
 - intesa settoriale: PLS, UDC
 - nel limite del possibile, rapida ammissione delle aziende di approvvigionamento e distribuzione: PSS
 - nessun accesso proprio al mercato per le aziende di approvvigionamento e distribuzione durante i primi tre anni: UDC

2.4 Organizzazioni economiche

17 organizzazioni economiche hanno inoltrato la loro presa di posizione. I pareri sono estremamente discordanti. ASB, ATS, FSSC e USAM sostengono sostanzialmente l'avamprogetto, ma oltre la metà (SSIC 2, UF, USS, Vorort, VSM, ZPK) ne chiede una rielaborazione. FEA, Vorort e ZPK considerano che l'introduzione di un decreto federale di validità limitata sia una soluzione migliore o comunque degna d'essere esaminata (FSSC e SP preferiscono invece la legge). In ogni caso l'avamprogetto andrebbe snellito (Cemsuisse, SP, SSIC 2, USIE, VAI, Vorort, VSM).

Numerose organizzazioni economiche (ASPER, Cemsuisse, USAM, USIE, Vorort, VSM, ZPK) ritengono che la legge sul mercato dell'energia elettrica debba limitarsi a disciplinare esclusivamente il mercato. L'ATS accoglie invece con favore i provvedimenti volti a promuovere le energie rinnovabili, mentre altri partecipanti (FSSC, UF, USS) ritengono che il progetto non si spinga sufficientemente in tale direzione.

Sono inoltre emerse le seguenti osservazioni:

- parallelamente all'apertura del mercato è necessario introdurre una tassa d'incentivazione sulle energie non rinnovabili (FSSC, USC, USS)
- non devono essere svantaggiate singole categorie di clienti (USC, VSM)
- l'avamprogetto dà troppa importanza agli interessi dei produttori e distributori di energia elettrica e trascura invece quelli dei consumatori finali (Cemsuisse, VSM)
- eventuali ripercussioni sulla situazione occupazionale devono essere studiati meglio e considerati con maggiore attenzione (FSSC, UF, USS)
- la legge sul mercato dell'energia elettrica deve parificare le condizioni concorrenziali a quelle vigenti in Europa (USIE)
- nell'avamprogetto manca un articolo che impedisca sovvenzioni trasversali a favore dei grandi consumatori (SIA).

Riassunto delle prese di posizione delle organizzazioni economiche:

- RTPA: approvato esplicitamente da FEA, FSSC e USC; nessuna voce contraria.
- Precedenza alle energie rinnovabili:
 - favorevoli: ATS, FSSC, SIA, UF, USC, USS
 - contrari: ASB, Cemsuisse, SP, SSIC 2, USAM, USIE, VAI, Vorort, VSM, ZPK
- Società dei gestori di reti:
 - favorevoli: ATS, FSSC, USC, USS, VAI
 - contrari: FEA, IH, SP, ZPK
 - ufficio di coordinamento indipendente: SSIC 2, SVM, USAM, USIE, Vorort
- Indennizzo di investimenti non ammortizzabili:
 - favorevoli: ASB, ATS, FEA, USIE, VAI, WKK
 - contrari: Cemsuisse, IH, SSIC 2, UP, USC, Vorort, VSM, ZPK
- Scadenzario:
 - approvato: ASB
 - intesa settoriale: USIE, Vorort
 - nel limite del possibile, apertura rapida del mercato: Cemsuisse, FEA, IH, SIA, SSIC 2
 - apertura del mercato più lenta: USAM

2.5 Organizzazioni di politica e di tecnica energetica

22 partecipanti di questa categoria hanno espresso il loro parere. Due di loro (FSE 2, ISKB) definiscono l'avamprogetto una buona base, mentre una buona parte (ASEA, ASPER, ffe, INFEL, OFEL, SSES, UCS, VSF) ritiene che vada rielaborato. Secondo ASEA, ASPEA, EF, UP e WKK sarebbe sufficiente anche solo un decreto federale di validità limitata. ADEV, FSE 2 e SOFAS preferiscono invece esplicitamente che l'atto normativo assuma la forma di una legge: ritengono infatti illusoria una densità normativa minore.

La metà circa dei partecipanti di questo gruppo (ASE, ASEA, ASIG, ASPEA, ASPER, EBB, ffe, INFEL, UCS, UP, WKK) chiede una legge che si occupi esclusivamente del mercato. EFS, FSE 2 e SVEC accolgono invece con favore i provvedimenti che favoriscono le energie rinnovabili; alcuni partecipanti (ADEV, SOFAS, SSES) ritengono che gli obiettivi di politica energetica non siano ancora perseguiti con la coerenza necessaria.

I partecipanti alla procedura di consultazione di questa categoria hanno inoltre osservato che:

- l'avamprogetto non tiene conto dell'intesa settoriale (ASPER, INFEL, UCS)
- occorre introdurre parallelamente una tassa di incentivazione (ADEV, EFS, FSE 2, SOFAS, SSES)
- le condizioni concorrenziali devono essere parificate a quelle vigenti in Europa (ASEA)
- non devono essere svantaggiate singole categorie di utenti (SSES)
- la legge sul mercato dell'energia elettrica dovrebbe esprimersi anche in merito alla costruzione di nuovi impianti (OFEL)
- occorre introdurre un obbligo di dichiarazione per l'elettricità (EFS, FRC)
- la legge sul mercato dell'energia elettrica deve tenere conto anche delle piccole centrali elettriche periferiche (ADEV, SOFAS).

Riassunto delle prese di posizione delle organizzazioni di politica e di tecnica energetica:

- RTPA: si è espressa solo l'UCS, che preferisce il Negotiated Third Party Access.
- Precedenza alle energie rinnovabili:
 - favorevoli: ADEV, EFS, FSE 1, FSE 2, ISKB, SOFAS, SSES, SVEC
 - contrari: ASE, ASEA, ASIG, ASPEA, ASPER, EBB, EF, ffe, INFEL, OFEL, UCS, UP, VSF, WKK
- Società dei gestori di reti:
 - favorevoli: ADEV, EFS, FSE 1, FSE 2, ISKB, SVEC
 - contrari: UP, WKK
 - ufficio di coordinamento indipendente: ASE, ASEA, ASPER, EBB, EF, ffe, INFEL, OFEL, UCS
- Indennizzo di investimenti non ammortizzabili:
 - favorevoli: ASEA, ASPEA, ASPER, EF, ffe, INFEL, OFEL, SSES, SVEC, UCS
 - contrari: ADEV, SOFAS, WKK
- Scadenzario:
 - intesa settoriale: ASE, ASPEA, ASPER, INFEL, OFEL, UCS
 - nel limite del possibile, rapida apertura del mercato: UP
 - periodo transitorio di 10 anni: ASEA
 - al momento dell'entrata in vigore della legge, accesso proprio al mercato per le aziende di approvvigionamento e di distribuzione: EBB, FSE 2
 - nessun accesso proprio al mercato per le aziende di approvvigionamento e di distribuzione durante i primi tre anni: ASE, ASPEA, ASPER, INFEL, OFEL, UCS

2.6 Organizzazioni di consumatori

5 organizzazioni di consumatori hanno preso posizione in merito all'avamprogetto di legge sul mercato dell'energia elettrica. La EKV predilige un decreto federale di validità limitata, la CPACDA auspica una legge quadro snella e il KF considera l'avamprogetto una buona base.

CPACDA, EKV e KF criticano il fatto che l'avamprogetto di legge non si occupi esclusivamente del mercato.

La FRC chiede un obbligo di dichiarazione e una tassa di incentivazione.

FPC e KF sottolineano la necessità di non svantaggiare singole categorie di clienti.

Riassunto delle prese di posizione delle organizzazioni di consumatori:

- RTPA: si è espresso solo il KF, favorevole
- Precedenza alle energie rinnovabili:
 - favorevole: FPC
 - contrari: CPACDA, EKV, KF
- Società dei gestori di reti:
 - favorevoli: KF, FPC
 - ufficio di coordinamento indipendente: EKV
- Indennizzo di investimenti non ammortizzabili:
 - favorevoli (ma con limitazioni): FPC, FRC, KF
 - contrari: CPACDA, EKV
- Scadenzario:
 - nel limite del possibile, rapida apertura del mercato: EKV, KF
 - accelerare l'accesso al mercato per le aziende di approvvigionamento e distribuzione: FPC

2.7 Organizzazioni di protezione dell'ambiente

8 organizzazioni di protezione dell'ambiente hanno espresso il loro parere, sostanzialmente positivo. La metà (MpA, Pro Natura, SPA, WWF) definisce l'avamprogetto una buona base.

Tutti sono favorevoli all'introduzione di una tassa di incentivazione e approvano che la legge sul mercato dell'energia elettrica persegua anche obiettivi di politica energetica.

Il Rheinaubund e la FSG si associano ai Cantoni nella richiesta di un obbligo di dichiarazione; in caso contrario, la FSG chiede una rielaborazione approfondita.

Riassunto delle prese di posizione delle organizzazioni di protezione dell'ambiente:

- RTPA: approvato esplicitamente dal Rheinaubund
- Ordine di priorità proposto: approvazione unanime (FSG, FSPCP, Greenpeace, MpA, Pro Natura, Rheinaubund, SPA, WWF)
- Società dei gestori di reti:
 - favorevoli: MpA, Greenpeace, Pro Natura, Rheinaubund, SPA, WWF
- Indennizzo di investimenti non ammortizzabili:
 - favorevoli (a condizioni limitative): MpA, Pro Natura, Rheinaubund, SPA, WWF
 - contrari: FSG, Greenpeace
- Scadenzario:
 - tempi di apertura più accelerati, analogamente alla direttiva UE: Pro Natura, SPA, WWF
 - accelerare l'accesso al mercato per le aziende di approvvigionamento e distribuzione: Greenpeace

2.8 Altri partecipanti

La metà dei partecipanti di questo gruppo (Città, Comuni, Coop, SAB) giudica l'avamprogetto una buona base e approva che esso ponga anche limitazioni di politica energetica. Gli altri (ASPAN, CoCo, Migros, UTP) preferirebbero una legge quadro più snella, priva di elementi estranei al mercato.

ASPAN, CoCo, Comuni, Migros e SAB auspicano l'introduzione di una tassa di incentivazione.

L'Unione delle Città svizzere chiede una sistematica giuridica più chiara: le disposizioni valide solo durante il periodo transitorio vanno poste tra le disposizioni transitorie.

Riassunto delle prese di posizione degli altri partecipanti interpellati:

- RTPA:
 - favorevoli: CoCo, Comuni, Coop, SAB
 - contrari: ASPAN e Migros chiedono il NTPA
- Precedenza alle energie rinnovabili:
 - favorevoli: Comuni, Coop, SAB
 - contrari: ASPAN, Città, CoCo, Migros, UTP
- Società dei gestori di reti:
 - favorevoli: Città, CoCo, Comuni, Coop, SAB
 - contrari: ASPAN, UTP
 - ufficio di coordinamento indipendente: Migros
- Indennizzo di investimenti non ammortizzabili:
 - favorevoli (a condizioni limitative): ASPAN, Comuni, Coop, Migros, SAB, UCS, UTP
 - contraria: CoCo
- Scadenzario:
 - approvato: SAB
 - intesa settoriale: Città
 - nel limite del possibile, rapida apertura del mercato: Coop, Migros
 - accesso proprio al mercato per le aziende di approvvigionamento e distribuzione: CoCo, Coop

2.9 Partecipanti non interpellati

52 partecipanti non direttamente interpellati si sono espressi in merito all'avamprogetto. Solo una minima parte di essi (CEI, Enron, SIE, SSIC 1, VSHF) lo appoggia esplicitamente; la maggioranza chiede invece una legge quadro più snella che presenti un minor numero di elementi estranei al mercato (ACE, AFV, ASPF, Atel, BKW, EF NW Schweiz, Gruppo AMD, IGEB, Imprese di produzione e distribuzione di energia, Patvag, STV Sektion BO, SwissSteel, VBE, VIV, VSSV, VSZ, Wwv AG - NWA e FFS lo ritengono inopportuno) o addirittura un decreto federale di validità limitata (ABB, Atel, EF NWSchweiz, IGEB, SGf,

SwissSteel, Vetropack, Von Roll, VSSV, VSZ, Wwv AG). AFV, ASPF, Atel, BKW, CP, EWH, IGEB, Imprese di produzione e distribuzione di energia, NWA, Patvag, SIG, SKSE, SwissSteel, VBE, VIV, VSSV e VSZ chiedono che l'avamprogetto sia rielaborato radicalmente.

Anche in questa categoria di partecipanti c'è chi chiede l'introduzione di una tassa di incentivazione (CGAS, EL, GAK, PubliForum, Swissaid e al.). La CEI si unisce ai Cantoni nella richiesta di una tassa di incentivazione che tenga conto della quota parte dello Stato. CEI, CGAS, EL, GAK, Hydro-Solar AG, PubliForum e Swissaid approvano il fatto che la legge sul mercato dell'energia elettrica persegua anche obiettivi di politica energetica.

I partecipanti di questo gruppo hanno inoltre osservato che:

- l'avamprogetto non tiene sufficientemente conto dell'intesa settoriale (ADE, Atel, BKW, SIG, VBE)
- la Svizzera non deve andare oltre la direttiva UE (ADE, CGAS, Imprese di produzione e distribuzione di energia, Losanna, STV Sektion BO, VBE)
- la sistematica giuridica non è chiara (BKW, Imprese di produzione e distribuzione di energia, NWA, VBE)
- l'avamprogetto deve disciplinare condizioni quadro di politica occupazionale (CGAS, SIG)
- armonizzare le condizioni concorrenziali in Europa è una premessa imprescindibile (AFV, BKW, EF NWSchweiz, Imprese di produzione e distribuzione di energia, Patvag, Wwv AG)
- gli interessi dei piccoli consumatori non sono sufficientemente considerati (ASPF, NWA)
- la sicurezza degli impianti deve rimanere almeno al livello attuale (IFICF, VSEK)
- mancano disposizioni in merito alla costruzione di nuovi impianti (CP)
- la legge deve sancire un obbligo di dichiarazione (EL)
- occorre abbandonare l'energia nucleare (GAK)
- non si deve ingerire nelle competenze dei Cantoni (NWA)
- anche la regolazione e la gestione di riserve vanno sottoposte alle leggi di mercato (FFS).

Riassunto delle prese di posizione dei partecipanti non interpellati:

- **RTPA:**
 - favorevoli: EL, Enron, VSHF
 - contrari: BKW e VSF chiedono il NTPA
- **Precedenza alle energie rinnovabili:**
 - favorevoli: CEI, CGAS, EBS, EL, FSPP, GAK, Hydro-Solar-AG, Losanna, NWA, PubliForum, Swissaid e al.; a condizioni limitative anche il Gruppo AMD
 - contrari: ABB, ACE, ADE, AFV, ASPF, Atel, BKW, CP, EF NWSchweiz, IGEB, Imprese di produzione e distribuzione di energia, Patvag, SGf, SIG, SKSE, STV Sektion BO, SwissSteel, VBE, Vetropack, VIV, VSHF, VSSV, VSZ, Wwv AG, W. Zumbrunn
- **Società dei gestori di reti:**
 - favorevoli: BLS, EL, Enron, FFS, NWA, PubliForum, Swisscom
 - contrari: ACE, EF NWSchweiz, IGEB, SKSE, SwissSteel, VIV, VSHF, VSSV, VSZ, Wwv AG
 - ufficio di coordinamento indipendente: ABB, ADE, AFV, ASPF, Atel, BKW, CGAS, CP, Gruppo AMD, IFICF, Imprese di produzione e distribuzione di energia, Patvag, SGf, VBE
- **Indennizzo di investimenti non ammortizzabili:**
 - favorevoli: ABB, AFV, Atel, BKW, CP, Enron, FFS, Gruppo AMD, Imprese di produzione e distribuzione di energia, SIG, SNGT, SSIC 1, Wwv AG
 - contrari: IGEB, Patvag, SGf, SKSE, Swisscom, SwissSteel, Vetropack, VSSV, VSZ
- **Scadenzario:**
 - approvato: EL, FFS, VSHF
 - intesa settoriale: AFV, BKW, EF NWSchweiz, VBE
 - nel limite del possibile, rapida apertura del mercato: NWA, PubliForum, Swisscom, VSSV, W. Zumbrunn
 - apertura del mercato più lenta: ADE, CP, Imprese di produzione e distribuzione di energia, Losanna, Patvag, SNGT, SSIC 1, Wwv AG

3. Osservazioni in merito ai singoli articoli

3.1 Ingresso

La EKV sottolinea la mancata citazione degli articoli 31, 31^{bis} (libertà di commercio e d'industria) e 31^{septies} (sorveglianza dei prezzi) della Costituzione federale.

3.2 Articolo 1 (Scopo)

UR, OW, GL, GR, TI, VS, CGCM e SIA sostengono esplicitamente questo articolo.

In media un partecipante su dieci ritiene che il capoverso 1 definisca in maniera sufficiente lo scopo e che il capoverso 2 sia quindi da stralciare (Cemsuisse, SSIC 2, Vorort, ZPK; ffe,

WKK; EKV, Gruppo AMD, IGEB, SGf, SwissSteel, Vetropack, VSZ). Altri (NW; UDC; ASE, ASEA, INFEL, UCS; UTP; AFV, Patvag, VBE) chiedono che venga stralciata o solo la lettera a (un approvvigionamento di energia elettrica affidabile e finanziariamente accessibile) oppure (ZH, ZG, AI, SG, TG, NW; VSM; ASPEA, VSF; CoCo; VBE) solo la lettera b (la conservazione di una capacità di produzione concorrenziale di energia elettrica da fonti rinnovabili). USIE, VAI; INFEL e UCS chiedono semplicemente di stralciare le ultime tre parole ("da fonti rinnovabili"). Alcuni Cantoni (LU, SH, AG, VD, JU; EnDK) fanno notare che il capoverso 2 lettera b corrisponde in fondo ad uno scopo della legge sull'energia, ma assicurano comunque il loro sostegno.

In merito all'articolo sullo scopo ci sono pervenute numerose proposte di formulazione; per questioni di spazio, riportiamo solo quelle espresse più volte:

- per il capoverso 1: "...energia elettrica concorrenziale *e prodotta nel rispetto dell'ambiente*..." (BE; Verdi, PSS; ADEV, FSE 2, SOFAS; FSG, MpA, SAB)
- per il capoverso 2 lettera a: "...di tutte le zone abitate durante tutto l'anno" (USC; Comuni, SAB)
- per il capoverso 2 lettera b: "la conservazione *e lo sviluppo* di una capacità di produzione concorrenziale di energia elettrica da fonti rinnovabili" (PSS; ADEV, ISKB, SOFAS; GAK, NWA)
- per il capoverso 2 lettera b: "*la conservazione di una produzione concorrenziale di energia elettrica ricavata da forza idrica, energia nucleare e di investimenti sotto forma di diritti d'opzione a lungo termine*" (UDC; AFV)

Quale lettera d supplementare sono state proposte le seguenti formulazioni:

- "*il consumo parsimonioso e razionale dell'energia*" (Verdi; FSSC; FSE 2; MpA, Pro Natura, Rheinaubund, SPA, WWF; EL, GAK, SAB)
- "*una produzione e un'utilizzazione di energia elettrica che abbiano cura delle risorse*" (BS, BL).

Un terzo capoverso dovrebbe stabilire che la legge persegue gli obiettivi in questione conformemente all'articolo 24^{octies} della Costituzione federale (PSS; ADEV, SOFAS).

L'Unione delle Città svizzere propone il seguente capoverso:

"Nell'applicazione della presente legge occorre tenere conto delle necessità di un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro e rispettoso dell'ambiente nonché delle ripercussioni a livello sociale."

3.3 Articolo 2 (Collaborazione con l'economia)

Il principio di cooperazione e sussidiarietà è sostanzialmente accolto all'unanimità. Si lamenta il fatto che la legge menzioni soltanto le organizzazioni economiche. I Cantoni (UR, SZ, OW, GL, SH, GR, AG, TI, VD, JU, EnDK) chiedono che si parli in generale di "organizzazioni private" (FSG: "organizzazioni private e di diritto pubblico"), mentre altri (PSS; USS; SSES; KF, FPC; Greenpeace, Pro natura, Rheinaubund, SPA, WWF; EL, GAK, NWA, W. Zumbrunn) chiedono di menzionare le associazioni dei consumatori e/o di protezione dell'ambiente. ASPF e CoCo ritengono che la definizione di "economia" sia da intendere in

senso lato; IGEB, SwissSteel, USAM, VSZ e ZPK sono invece favorevoli ad un'interpretazione più restrittiva.

Si lamenta la mancanza di un catalogo che attribuisca in modo chiaro le competenze, analogo a quello dell'articolo 19 della legge sull'energia, e pertanto di mandati di prestazioni la cui inosservanza comporti conseguenze (UR, SZ, OW, GL, SH, GR, TI, VD, VS, JU, CGCM, EnDK; NWA) nonché di termini e obiettivi per le misure volontarie (USS; FSE 2; MpA). Comuni, SAB e USC chiedono che sia previsto un diritto di consultazione in favore dell'economia. Occorre inoltre stabilire chiaramente la non ingerenza nelle competenze cantonali (UR, OW, GL, SH, GR, TI, VD, VS, JU, CGCM, EnDK; NWA).

Il capoverso 2 è accolto favorevolmente da alcuni (ZPK; IGEB, SwissSteel, VSZ) e respinto da altri (FSG, Greenpeace).

3.4 Articolo 3 (Definizioni)

Ci sono pervenute numerose proposte di riformulazione delle singole lettere elencate dall'articolo, che per motivi di spazio non possiamo menzionare dettagliatamente.

Il catalogo andrebbe completato con le seguenti definizioni: "gestori di reti" (UR, OW, GL, GR, TI, VS, CGCM), "commercianti" e "commercio di corrente" (PSS; ADEV, FSE 2, SOFAS; MpA; Coop), "comprensorio" (Città) e "sito di consumo" (Coop, CP).

La definizione di "energie rinnovabili" va suddivisa in "energie rinnovabili convenzionali", "nuove energie rinnovabili" ed "elettricità da impianti di cogenerazione" (PSS; UCS; FPC; Pro Natura, SPA, WWF; NWA).

3.5 Articolo 4 (Obbligo di garantire il transito di energia elettrica)

3.5.1 RTPA

29 partecipanti (BE, LU, UR, OW, GL, BS, BL, SH, GR, AG, TI, VD, VS, JU, EnDK, CGCM; PPD; FEA, FSSC, USC; KF; Rheinaubund; CoCo, Comuni, Coop, SAB; EL, Enron, VSHF) accolgono favorevolmente la scelta del RTPA.

Solo 7 partecipanti chiedono un altro modello, quindi o il NTPA (AR; UCS; ASPAN, Migros; BKW, VSF) o la variante "single buyer" (GE).

Alcuni partecipanti chiedono che venga sancita l'applicazione del diritto di transito anche per i commercianti (ADEV, SOFAS; Enron, Hydro-Solar AG).

L'UCS auspica che l'autorizzazione d'accesso sia definita solo dal destinatario della prestazione: il capoverso 1 lettera b va pertanto stralciato.

3.5.2 La limitazione alla capacità disponibile nella rete di distribuzione (cpv. 2)

Il testo di legge permette al gestore della rete di dare la priorità ai propri clienti a livello delle rete di distribuzione. UR, BL; ASB, PSS; ADEV, FSE 2, SOFAS, SSES;

FPC; Greenpeace, MpA, Pro Natura, Rheinaubund, SPA, WWF; UCS, UTP; EL, GAK, NWA e W. Zumbrunn chiedono di stralciare tale disposizione.

Altri (PLR; EBB; ASEA, INFEL, UCS; Atel, BKW, Imprese di produzione e distribuzione di energia, Patvag, STV Sektion BO, VBE) chiedono invece di estendere questo diritto di priorità anche alla rete di trasmissione. Il gestore della rete deve garantire il transito di energia elettrica non solo nei casi in cui sia rimasta capacità disponibile, ma anche per motivi legati all'esercizio o altri (INFEL, UCS; Imprese di produzione e distribuzione di energia). UTP e BLS chiedono di limitare l'obbligo di garantire il transito solo all'energia elettrica con la frequenza di rete convenzionale.

3.5.3 Precedenza alle energie rinnovabili (cpv. 2 ultimo periodo e cpv. 3)

Poco meno di un quarto dei partecipanti (per l'esattezza 39: ZH, ZG, SG, TG, NW; UDC; SSIC 2, USAM, VAI, VSM, ZPK; ASPEA, ffe, INFEL, UCS, WKK; CPACDA, EKV, KF; CoCo, UTP; ABB, AFV, ASPF, Atel, BKW, EF NWSchweiz, Gruppo AMD, IGEB, SGf, SKSE, STV Sektion BO, SwissSteel, VBE, Vetropack, VSHF, VSSV, W. Zumbrunn) auspica lo stralcio di queste disposizioni.

Pur se non direttamente in merito all'articolo 4, ma in generale o in margine all'articolo 11, altri partecipanti (AI; PLR; ASB, Cemsuisse, SP, USAM, USIE, Vorort; ASE, ASEA, ASIG, ASPER, EBB, EF, OFEL, UP, VSF; ASPAN, Città, Migros; ACE, ADE, CP, Imprese di produzione e distribuzione di energia, Patvag, SIG, VSHF, Wwv AG) si oppongono a un ordine di priorità che favorisca le energie rinnovabili.

UR, OW, GL, GR, AG, TI, VS, CGCM; PdL; ATS, USC, USS; ADEV, SOFAS; Comuni; CEI accolgono favorevolmente l'articolo 4 capoversi 2 e 3. I Cantoni di LU, SH, JU, AR e la EnDK preferirebbero vedere simili disposizioni nella legge sull'energia, ma le sostengono anche nella legge sul mercato dell'energia elettrica.

Voci favorevoli vanno anche all'attribuzione di priorità sull'insieme delle capacità nella rete di trasmissione e di distribuzione (FSE 2, SVEC; FPC; MpA, Pro Natura, Rheinaubund, SPA, WWF; SAB; EL, GAK, NWA). In tal caso i criteri vanno disciplinati a livello legislativo (UR, BL; PSS; FSE 2; FPC; MpA, Pro Natura, Rheinaubund, SPA, WWF; SAB; EL, GAK).

PSS; FSE 2; FPC; MpA, Pro Natura, Rheinaubund, SPA, WWF; SAB; EL, GAK (FSG per analogia) propongono una nuova formulazione:

Capoverso 2

stralciare

Capoverso 3

reformulare:

Il Consiglio federale disciplina i particolari relativi agli obblighi di garantire il transito di energia elettrica per le reti di trasmissione e di distribuzione. Stabilisce i criteri per la determinazione dell'ordine di precedenza nel transito di energia elettrica in base ai seguenti principi:

- a. il transito di energia elettrica prodotta con energie rinnovabili è prioritario;
- b. le energie non rinnovabili sono prioritarie nel transito in funzione del complessivo grado di incidenza sulla produzione (corrente elettrica e calore utilizzato);

- c. a produzione uguale, è prioritaria la corrente elettrica che ha percorso la distanza minore.

Vi sono poi partecipanti (BE, FR, SO, BS, VD, NE, GE; Verdi; FSSC, SIA, UF; EFS, FSE 1, ISKB, SSES, SVEC; FSPCP, Greenpeace; Coop; CGAS, EBS, FSPP, Hydro-Solar AG, Losanna, PubliForum, Swissaid e al.) che sono generalmente favorevoli all'introduzione di obiettivi di politica energetica anche nella legge sul mercato dell'energia elettrica, senza per questo esprimersi concretamente in merito all'articolo 4.

SSIC 1 e ADE vorrebbero dare la precedenza alla sola forza idrica, non però alle nuove energie rinnovabili.

Altri pareri:

- il disciplinamento dei criteri di precedenza andrebbe esteso ai produttori in proprio di cui all'articolo 7 del decreto sull'energia (BL);
- all'energia indigena e prodotta localmente va attribuito il secondo ordine di precedenza (ISKB);
- l'ordine di precedenza per il transito deve essere stabilito non solo in funzione della qualità ecologica della produzione, ma anche di quella dell'impiego (SVEC).

3.5.4 Nuovo capoverso: Obbligo di informare

Le aziende miste di distribuzione (Gruppo AMD) auspicano l'inserimento del seguente capoverso:

"Chiunque si avvale di un diritto di transito deve fornire al gestore di rete le indicazioni necessarie per pianificare e gestire la rete nonché per riscuotere la retribuzione per il transito di energia elettrica."

3.6 Articolo 5 (Retribuzione per il transito di energia elettrica)

3.6.1 Capoverso 1: Composizione della retribuzione

BE, ZH, NW, ZG, SH, AI, SG, TG, TI, VD, JU, EnDK; UDC; ASEA, INFEL, UCS; Città; AFV, BKW, Imprese di produzione e di distribuzione di energia, Losanna, Patvag e VEB ritengono che non debbano essere coperti solo i costi di esercizio ma che debba essere conseguito anche un utile adeguato.

Su come debba presentarsi concretamente la retribuzione sono stati espressi i seguenti pareri:

- la retribuzione deve tenere conto del principio di causalità (PSS; FSE 2; FSG, MpA, Rheinaubund; EL)
- alcuni preferiscono un sistema indipendente dalle distanze (LU, UR, OW, GL, SH, GR, TI, VD, VS, JU, CGCM, EnDK; PPD; USC; KF; Coop; Hydro-Solar AG), mentre altri auspicano che si tenga conto della distanza percorsa (ISKB, FSE

- 2; CPACDA; Greenpeace, Rheinaubund; SAB; EL, Hydro-Solar AG, NWA, VSSV)
- occorre tenere conto del carico e dello scarico della rete (UR, OW, GL, GR, TI, VS, CGCM; SAB; NWA, WWZ)
 - per LU, UR, OW, GL, FR, SH, GR, TI, VD, VS, JU, CGCM, EnDK; OFEL; ADEV, SOFAS; FRC; Coop; CP, WWZ la densità normativa è insufficiente e almeno i principi della retribuzione vanno sanciti a livello legislativo, mentre la CoCo reputa l'articolo troppo dettagliato e chiede che sia stralciato il secondo periodo del capoverso 1
 - la definizione di "adeguato pagamento degli interessi e dell'ammortamento relativi al capitale impiegato" va precisata (VD; OFEL)
 - i costi devono muoversi in un contesto comparabile a livello internazionale (VAI, VSM)
 - le energie rinnovabili devono beneficiare di riduzioni sulla trasmissione almeno fino all'introduzione di tasse d'incentivazione (ISKB)
 - a parte i costi d'esercizio, devono poter essere considerate anche le seguenti spese:
 - indennizzi a Cantoni e Comuni per i diritti di transito (PSS; USS; FSE 2; FSG, Greenpeace, Rheinaubund; EL, SAB)
 - costi esterni (BE; PSS; USS; FSE 2; FSG, Greenpeace, MpA, Rheinaubund; EL, SNGT)
 - tasse di concessione per l'utilizzazione di suolo pubblico (BS, BL; CPACDA; Greenpeace; Città)
 - oneri legati a provvedimenti di risparmio energetico e sviluppo di energie rinnovabili (MpA; GAK, Losanna)
 - imposte (CPACDA)
 - spese per prestazioni a favore della collettività nell'ambito del service public (CPACDA; ASPAN)
 - costi per l'energia persa (EBS, W.Zumbrunn)
 - spese per la costruzione e l'esercizio degli impianti (CPACDA).

3.6.2 Capoverso 2: Delega di competenze al Consiglio federale

NW; PdL, UDC; FEA, SP, SSIC 2, USAM, Vorort, ZPK; ffe, INFEL, OFEL, UCS, WKK; EKV, CPACDA; ABB, AFV, CP, IGEB, SwissSteel, VSZ chiedono che sia stralciata. Secondo SGf e Vetropack devono essere applicati gli abituali principi contabili oppure le direttive IAS (ZPK; IGEB, SwissSteel, VSZ). Solo pochi partecipanti ritengono questo capoverso valido in assoluto (Comuni, SAB, UTP; SAB, SIE). BS, BL; PSS; FPC; Pro Natura, SPA, WWF; NWA sottolineano inoltre che le competenze dei Cantoni devono rimanere intatte.

UTP e BLS chiedono che anche le FFS soggiacciano alla sorveglianza federale.

3.6.3 Capoverso 3: Schema uniforme per il calcolo dei costi

Alcuni partecipanti (LU, SH, VD, JU, EnDK; FRC) sono favorevoli allo schema uniforme per il calcolo dei costi, altri (SP) respingono l'intero capoverso o per lo

meno la competenza del Consiglio federale, qualora necessario, di emanare disposizioni in merito (USAM; CoCo; Gruppo AMD, WWZ).

INFEL e UCS chiedono un termine transitorio adeguato per l'introduzione dello schema per il calcolo dei costi, le aziende miste di distribuzione l'introduzione del diritto di essere sentiti per i gestori di reti.

3.6.4 Nuovi capoversi

Un gruppo di partecipanti (PSS; FSE 2; MpA, Rheinaubund; EL) auspica l'istituzione di un fondo alimentato dall'indennizzo dei costi esterni, destinato a contrastare i pregiudizi causati da campi elettrici ed elettromagnetici, i rumori di sottofondo causati dall'effetto corona e gli interventi ottici o sul paesaggio.

INFEL e UCS chiedono che chi è autorizzato al transito di energia elettrica sia obbligato a fornire al gestore di rete le informazioni che gli sono necessarie per pianificare e gestire la rete nonché per riscuotere la retribuzione per il transito di energia elettrica. Essi inoltre ritengono che l'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 8 capoverso 2 vada inserito nel contesto dell'articolo 6.

Il KF chiede che l'incaricato del controllo dei prezzi stabilisca le tariffe per i diritti di transito.

Alcuni partecipanti (PSS; ADEV, SOFAS; NWA) chiedono che la legge impedisca di svantaggiare, nel transito, le piccole quantità rispetto a quelle maggiori.

3.7 Articolo 6 (Contabilità)

La distinzione contabile è approvata esplicitamente (ZH, UR, OW, GL, ZG, SG, GR, TG TI, VS, CGCM; PPD, UDC; FSSC; ISKB; FRC; Rheinaubund; Città, CoCo, Comuni, Coop, SAB; bev, EL, Enron, FFS). Alcuni partecipanti (BE, SH, VD, JU, EnDK; ADEV, SOFAS, SVEC; FPC; Greenpeace, Pro Natura, SPA, WWF; GAK, NWA) reputano insufficiente la disposizione e chiedono una distinzione giuridico-organizzativa.

PdL; FSG; EWH sono contrari alla disposizione. Altri (INFEL, ISKB, UCS; Cf, Gruppo AMD, WWZ), pur non respingendo la distinzione contabile in quanto tale, chiedono tuttavia che l'obbligo riguardi solo aziende largamente attive nei settori della produzione, della trasmissione e della distribuzione.

Anche riguardo all'obbligo di pubblicazione i pareri discordano: alcuni partecipanti (ASE; INFEL, UCS; CPACDA; Cf, IFICF, Patvag, VBE) chiedono di stralciare il capoverso 1 secondo periodo. Altri (FSE 2; KF) chiedono che sia pubblicato anche il rapporto di gestione. Il Cantone di BL vorrebbero limitare la disposizione in modo che essa non vada oltre gli obblighi di pubblicazione di diritto azionario.

I partecipanti chiedono inoltre che:

- nel capoverso 2 sia stralciata la parte di frase "...in considerazione delle norme e delle raccomandazioni internazionali di organizzazioni specialistiche riconosciute..." (INFEL, UCS)
- per realizzare la distinzione contabile vada accordato alle aziende un termine transitorio rispettivamente di due (UDC; AFV) o tre (BKW) anni
- anche le FFS debbano sottostare all'obbligo di gestire conti separati (UTP; BLS).

3.8 Articolo 7 (Società svizzera dei gestori di reti)

48 partecipanti (BE, LU, UR, OW, GL, BS, BL, SH, AR, GR, TI, VD, VS, JU, EnDK, CGCM; PSS; ATS, FSSC, USC, USS, VAI; ADEV, EFS, FSE 1, FSE 2, ISKB, SVEC; FPC, KF; Greenpeace, MpA, Pro Natura, Rheinaubund, SPA, WWF; Città, CoCo, Coop, Comuni, SAB; BLS, EL, Enron, FSS, NWA, PubliForum, Swisscom) accolgono favorevolmente questo articolo. Il Canton BE suggerisce di esaminare la possibilità di una società anonima retta da leggi speciali, alla quale parteciperebbero in particolare la Confederazione e i Cantoni. Gli attuali proprietari vanno indennizzati (BE; Greenpeace).

Sono state proposte le seguenti modifiche:

- la società dev'essere obbligata ad acquistare esternamente tutti i servizi necessari all'esercizio della rete di trasmissione (UR, OW, GL, GR, AG, TI, VS, CGCM; USC; NWA), o per lo meno il più possibile (LU, SH, VD, JU, EnDK). La società non può esercitarne il commercio (PSS).
- la società sottostà al diritto privato (SH, VD, JU, EnDK; FSSC; KF; Greenpeace, MpA; Coop). L'USS chiede invece che sia di diritto pubblico.
- va dato maggiore rilievo all'autonomia a livello di personale e organizzazione (BE, LU, SH, VD, JU, EnDK; USC; ADEV, FSE 2, SVEC; CoCo, Comuni; Enron, Swisscom).
- la società non va gestita in funzione del conseguimento di utili (FSE 2; ISKB; Greenpeace, MpA; Coop).
- la legge deve obbligare la società ad operare nel rispetto, in uguale misura, degli interessi di tutti (PSS; FSSC; FSE 2; KF; MpA; Coop).
- l'USC considera irrilevante che la società dei gestori di reti sia proprietaria delle reti di trasmissione o le gestisca soltanto; viceversa, l'Unione delle Città svizzere chiede il trasferimento della proprietà e l'ADEV sottolinea che i diritti di proprietà devono rimanere inalterati e che la società deve fungere solo da gestore.
- va inclusa anche la rete di trasmissione delle FFS (UTP; BLS). Per maggiore chiarezza occorre definire quali sono i diversi livelli di tensione interessati (VAI).
- se dovesse risultare che il pubblico interesse non è sufficientemente tutelato, occorre riservare la possibilità di trasferire a un ente di diritto pubblico i compiti in questione, conformemente all'articolo 8 (UR).
- nel testo di legge il termine "società" va sostituito con il termine "organizzazione" (Gruppo AMD).
- la società dei gestori di reti va costituita dal Consiglio federale (Greenpeace).
- vanno riprese le disposizioni concernenti l'ufficio di coordinamento della rete formulate nei progetti precedenti (Città).
- occorre assolutamente disciplinare dal profilo giuridico le strutture, nazionali e regionali, di utilizzazione della rete per tutti i livelli di tensione (EBS).

- la società dev'essere composta dai proprietari dell'attuale rete di trasmissione, dai Comuni, dai Cantoni e dalla Confederazione. Il capoverso 2 va stralciato (FSG).

Per la gestione della rete, 37 partecipanti (FR, SO, AG; PLS, PPD, UDC; SSIC 2, SVM, USAM, USIE, Vorort; ASE, ASEA, ASPER, EBB, EF, ffe, INFEL, OFEL, UCS; EKV, Migros; ABB, ADE, AFV, ASPF, Atel, BKW, CGAS, CP, Gruppo AMD, IFICF, Imprese di produzione e di distribuzione di energia, Patvag, SGf, STV Sektion BO, VBE) suggeriscono di istituire un ufficio di coordinamento indipendente. Alcuni di loro (AG; PPD, UDC; IH, USIE) vorrebbero tuttavia mantenere aperta l'opzione di una società dei gestori di reti. BKW sottolinea che il presente articolo comporterebbe un obbligo d'indennizzo.

Altri 20 partecipanti (PdL, PLR; FEA, IH, SP, ZPK; UP, WKK; ASPAN, UTP; ACE, EF NWSchweiz, IGEB, SKSE, SwissSteel, VIV, VSHF, VSSV, VSZ, Wvv AG) chiedono di stralciare l'articolo 7, senza sostituirlo. L'UP sarebbe favorevole a una vigilanza contro gli abusi retta dal diritto della concorrenza.

CONCLUSIONE: circa la metà dei 105 partecipanti che si esprimono in merito alla società dei gestori di reti sostiene la versione proposta dall'avamprogetto.

3.9 Articolo 8 (Compiti dei gestori di reti)

Come già in precedenza, anche in merito a questo articolo le singole opinioni divergono:

- l'articolo è accolto favorevolmente, ma se indirizzato a un ufficio di coordinamento indipendente, non alla società dei gestori di reti (VSM)
- l'articolo è formulato in maniera imprecisa; occorre una maggiore densità normativa (Greenpeace)
- il capoverso 2 è accolto favorevolmente (PSS; Città, CoCo)
- la lettera b va completata: "...transito *senza discriminazioni* di..." (ADEV; SOFAS)
- nella lettera c va stralciato "mettere a disposizione ... la necessaria riserva energetica..." (NW; UCS)
- la lettera c è accolta favorevolmente in relazione al capoverso 2 (obbligo di pubblicare le condizioni per la retribuzione) (BS); INFEL e UCS suggeriscono di inserire questa disposizione nell'articolo 5
- il PdL chiede che le lettere d ed e siano stralciate
- la lettera e è accolta favorevolmente in relazione al capoverso 2 (obbligo di pubblicare i requisiti tecnici minimi); secondo LU, UR, SZ, OW, GL, SH, GR, TI, VD, JU, CGCM ed EnDK la vigilanza e le notevoli conseguenze in caso di mancata osservanza degli standard qualitativi pubblicati sarebbero un vantaggio
- le tasse di transito non devono essere stabilite dalla società dei gestori di rete, bensì fissati in maniera differenziata a livello legislativo (FSE 1).

Quali ulteriori compiti, anch'essi da sancire a livello legislativo, vengono proposti:

- sviluppare e aumentare le capacità in caso di aumento del carico (BS; Città)
- promuovere in generale l'impiego razionale delle capacità della rete e dell'energia elettrica (PSS; USS; NWA)
- registrare i flussi di rete fisici, in particolare presso i punti nodali (FSE 2 ritiene che anche per queste registrazioni vi debba essere l'obbligo di pubblicazione)
- garantire la precedenza all'energia che serve all'approvvigionamento dei consumatori finali indigeni (UCS).

3.10 Articolo 9 (Obblighi)

Affermando che il service public deve restare di competenza cantonale, i seguenti partecipanti chiedono di stralciare il presente articolo: NW; PLR, UDC; USAM, VSM, ZPK; ASE, ASPER, EBB, EF, INFEL, OFEL, UP; CPACDA; ACE, AFV, BKW, CP, EF NWSchweiz, IGEB, Imprese di produzione e di distribuzione di energia, Patvag, SGf, STV Sektion BO, SwissSteel, VBE, Vetropack, VSZ). Alcuni altri chiedono almeno una verifica delle competenze (AG; Vorort; ffe; EKV). Il Gruppo AMD vuole riservare alla Confederazione la competenza disciplinata nel capoverso 2.

L'articolo è invece sostenuto da altri partecipanti (BE, UR, OW, GL, SH, GR TI, VD, VS, JU, CGCM, EnDK; FRC; Comuni, Coop, SAB).

Secondo ADEV e SOFAS la legge deve esplicitare che le aziende distributrici e fornitrici di energia elettrica sono tenute ad adempiere i loro obblighi nel rispetto dell'ambiente.

Il GAK propone di completare il capoverso 1 lettera a nel modo seguente: "garantire una rete sicura, affidabile ed efficiente *nella misura in cui tutti i provvedimenti volti a migliorare l'efficienza siano presi dalla parte del consumatore*".

Dal capoverso 1 lettera c si deduce che in futuro i consumatori finali indipendenti saranno direttamente responsabili dell'approvvigionamento regolare e sufficiente. EBS ritiene che ciò non sia realizzabile, mentre UDC, EF e STV Sektion BO sono apertamente favorevoli. Poiché ciò riguarda i "clienti stabili" questo capoverso va inserito nelle disposizioni transitorie (BS, BL; Città; NWA). Anche il Canton BE e l'Unione delle Città svizzere ritengono che la formulazione "clienti stabili" del capoverso 3 vada evitata, poiché tale capoverso dovrebbe restare in vigore anche dopo l'apertura completa del mercato, così come il capoverso 2 una volta scaduto il periodo transitorio (BE).

Vanno ulteriormente approfondite le nozioni di "comprensorio" (VAI), "consumatore finale" o "cliente stabile" (KF).

I partecipanti hanno proposto di aggiungere altri elementi:

- promuovere un approvvigionamento razionale di energia elettrica (PSS; USS; FPC; NWA)
- ottenere una concessione pubblica per la gestione della rete (ADEV, SOFAS)
- fare in modo che i produttori mettano a disposizione i dati necessari a far fronte all'obbligo di dichiarare (FSG, Rheinaubund; EL)
- provvedere all'estensione della rete (Città).

PSS e USS propongono il seguente capoverso:

"I Cantoni possono prendere provvedimenti propri per promuovere le energie rinnovabili o il risparmio energetico, nella misura in cui non contraddicano lo scopo di cui all'articolo 1."

3.11 Articolo 10 (Prezzi)

Le opinioni in merito all'articolo 10 non si discostano da quelle in merito all'articolo precedente. Esso incontra infatti molti sostenitori (UR, OW, GL, SH, GR, TI, VD, VS, JU, CGCM, EnDK; SSIC 2; Comuni, SAB), ma anche molti detrattori (NW, AR, AG; UDC; USAM, Vorort, VSM, ZPK; ASPER, EF, ffe, INFEL, UP, VSE, WKK; CPACDA; ACE, AFV, IGEB, SGf, SwissSteel, Vetropack, VSZ). EKV e il Gruppo AMD propongono di stralciare solo il capoverso 1 (solidarietà tariffale) e di attribuire alla Confederazione la competenza di cui al capoverso 2.

Alcuni partecipanti propongono inoltre di inserire nel presente articolo gli elementi seguenti:

- introdurre una tariffa massima a livello nazionale per l'energia elettrica fornita alle economie domestiche (BE, SH, VD, JU, EnDK); il Canton AG respinge in modo netto questa proposta
- considerare separatamente i costi per la produzione di energia elettrica da quelli per la trasmissione e da quelli supplementari per gli investimenti non ammortizzabili (Migros)
- calcolare le forniture di energia elettrica in base ad una tariffa che tenga conto del prezzo del lavoro e attribuire al Consiglio federale la competenza di emanare direttive per una tariffazione unitaria e trasparente (Greenpeace)
- attribuire alla Confederazione la competenza di stabilire in modo unitario i prezzi per l'energia che le imprese di trasporto concessionarie e le FFS utilizzano come trazione e svincolare tali prezzi da ogni tassa (supplementi per l'indennizzo degli investimenti non ammortizzabili) (UTP).

3.12 Articolo 11 (Obbligo di acquisto di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili)

125 partecipanti prendono posizione in merito al presente articolo. 66 ne chiedono lo stralcio (ZH, NW, ZG, FR, SG, AG, TG; PLR, PLS, UDC; ASB, Cemsuisse, SP, SSIC 2, USAM, USIE, VAI, Vorort, VSM, ZPK; ASE, ASEA, ASIG, ASPEA, ASPER, EBB, EF, ffe, INFEL, OFEL, UCS, UP, VSF, WKK; CPACDA, EKV, KF; ASPAN, Città, CoCo, Migros, UTP; ABB, ACE, ADE, AFV, ASPF, Atel, BKW, CP, EF NWSchweiz, IGEB, Imprese di produzione e distribuzione di energia elettrica, Patvag, SGf, SIG, SKSE, STV Sektion BO, SwissSteel, VBE, Vetropack, VSHF, VSSV, VSZ, Wwv AG, W. Zumbrunn). Il Gruppo AMD si dichiara favorevole, ma a condizione che non si inneschino svantaggi concorrenziali.

L'articolo è invece approvato in modo chiaro da: LU, SO, BS, BL, SH, AR, NE, JU, EnDK; PdL, PSS, Verdi; ATS, SIA, USC, USS; ISKB, FPC, FSE 2, SSES, SVEC; FSPP, Greenpeace, MpA, ProNatura, Rheinaubund, SPA, WWF; CEI, CGAS, Comuni, Coop, EBS, EL, FSPP, GAK, Hydro-Solar-AG, Losanna, NWA, PubliForum, SAB, Swissaid. Una parte di questi partecipanti accetta tuttavia solo un ordine di priorità che tenga conto delle quote, e pone come condizione un rimando all'articolo 31 capoverso 2 (riduzione dell'ordine di priorità

con ogni estensione del diritto di transito) (LU, SH, JU, EnDK). Altri (UR, OW, GL, GR, TI, VS, CGCM; ADEV, FSSC, SOFAS) chiedono invece l'introduzione di un ordine di priorità generale, che non tenga quindi conto delle quote. ADE, BMW e CP preferiscono che l'ordine di priorità sia applicato solo all'energia idrica. Il Canton BE è favorevole all'ordine di priorità, ma esprime dubbi sulla sua applicazione; il Canton GE chiede a questo proposito una formulazione più dettagliata dell'articolo. Il Canton VD ritiene che la tassa di incentivazione sia una soluzione migliore.

Più in dettaglio, ecco le opinioni espresse:

- un partecipante su dieci non approva la formulazione in negativo: la quota di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili non dovrebbe essere limitata bensì stabilita (PSS, Verdi; FSE 2, SVEC; FPC, MpA, ProNatura, Rheinaubund, SPA, WWF; SAB; EL, GAK, NWA)
- la Svizzera non dovrebbe in nessuna caso andare oltre il 15 per cento menzionato dall'articolo 8 numero 4 della direttiva 96/92/UE (ASB; EF; VSHF)
- i piccoli produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili e da impianti di cogenerazione devono beneficiare di un indennizzo completo delle spese di allacciamento (Greenpeace)
- la precedenza va data solo alle energie rinnovabili prodotte in conformità con le prescrizioni di politica ambientale della Confederazione (FSPP)
- la legge presenta una lacuna: non obbliga anche i consumatori finali ad acquistare energia elettrica da fonti rinnovabili (Hydro-Solar-AG)
- affinché i clienti stabili non siano discriminati, occorre indennizzare mediante un apposito fondo i costi supplementari registrati dai gestori di reti di distribuzione per la fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili. Tale fondo è alimentato con un supplemento sullo smercio totale di energia elettrica (SVEC)
- l'energia prodotta da impianti non ancora concorrenziali non può essere acquistata a un prezzo eccessivamente superiore al valore di mercato internazionale (FSE 1).

CONCLUSIONE: 130 partecipanti alla procedura di consultazione prendono posizione sull'ordine di priorità proposto (e non solo in merito all'art. 11); la metà circa (più precisamente 68) respinge i relativi provvedimenti.

3.13 Articolo 12 (Indennizzo di investimenti non ammortizzabili, nonché mantenimento e rinnovamento di impianti idroelettrici esistenti)

Un partecipante su cinque chiede lo stralcio dell'intera sezione 7 (Investimenti non ammortizzabili, nonché mantenimento di impianti idroelettrici esistenti, art. 12 - 16) (ZH, ZG, AI, SG, TG; DS, PdL; Cemsuisse, IH, SSIC 2, UP, USC, Vorort, VSM, ZPK; ADEV, EKV, SOFAS; CoCo, Greenpeace, IGEB, Patvag, SGf, Swisscom, SwissSteel, Vetropack, VSSV, VSZ). Secondo i Cantoni di ZH, ZG, AI, AR, SG, TG, l'USAM, l'ADE e la Città di Losanna il ritmo di apertura del mercato andrebbe impostato in modo tale da rendere obsoleto l'indennizzo degli investimenti non ammortizzabili. Se le imprese di trasporto concessionarie non dovessero essere esentate dal supplemento, l'UTP chiede lo stralcio dell'articolo. Si dichiarano

contrari al sussidio statale per la copertura degli investimenti non ammortizzabili, pur formulando una serie di condizioni, BE; Verdi; FEA, WKK; FPC, FRC, KF; ProNatura, Rheinaubund, SPA, WWF; Città, Comuni, Migros; ASPF, EL, Losanna, NWA, VSHF, W. Zumbunn. CPACDA e SKSE chiedono che la necessità di introdurre la sezione in questione venga riesaminata, suggerendone in ogni modo lo stralcio.

Nel contempo numerosi partecipanti concordano nel ritenere necessario l'indennizzo degli investimenti non ammortizzabili (LU, UR, SZ, OW, NW, GL, FR, SO, SH, AR, GR, AG, TI, VD, VS, NE, GE, JU, CGCM, EnDK; PLS, PPD, UDC; ATS, USIE; ASEA, ASPEA, ASPER, EF, ffe, INFEL, OFEL, SSES, SVEC, UCS; MpA; ASPAN, Coop, SAB; ABB, AFV, Atel, BKW, CP, Enron, FFS, Gruppo AMD, Imprese di produzione e distribuzione di energia elettrica, SIG, SNGT, SSIC 1, Wwv AG).

Sono stati soprattutto i Cantoni a dichiararsi favorevoli ad un indennizzo degli investimenti non ammortizzabili durante 12 anni mediante la metà del ricavato della tassa di incentivazione sull'energia (LU, UR, OW, GL, FR, BS, BL, SH, GR, TI, VD, VS, NE, GE, JU, CGCM, EnDK; PPD; FRC, FSPCP; ASPAN, Comuni, SAB; CEI, SIG). I Cantoni di LU, SH, JU, la EnDK e la CEI assicurano inoltre il loro pieno appoggio al modello proposto. Contrari ad una tassa di incentivazione non indipendente dalla quota statale i Cantoni seguenti: ZH, ZG, AI, SG, AG, TG. FSG propone una tassa sulle energie non rinnovabili il cui ricavato andrebbe innanzitutto al mantenimento e al rinnovamento degli impianti elettrici esistenti; una metà potrebbe essere impiegata per il trattamento e lo smaltimento delle scorie radioattive ma solo in caso di fallimento delle centrali nucleari.

I partecipanti hanno proposto contrastanti modifiche del presente articolo:

- i sostegni finanziari vanno distribuiti in modo dinamico, ad esempio adattati periodicamente in funzione delle diverse capacità concorrenziali (UR, OW, GL, GR, TI, VS, CGCM; Comuni, NWA)
- occorre riservare la possibilità di rivendicare eventuali guadagni conseguiti in un secondo tempo (LU, UR, OW, GL, SH, GR, TI, VD, VS, JU, CGCM, EnDK; PPD, PSS; SSES; FRC; Città; Losanna, NWA)
- vanno indennizzati solo i casi più gravi, e solo a condizioni contrattuali restrittive (BE, LU, UR, OW, GL, BL, GR, SH, TI, VS, JU, CGCM, EnDK; PPD; ASB, SIA, VAI; Comuni; FSPP)
- gli investimenti non ammortizzabili vanno indennizzati non "adeguatamente" bensì completamente (NW; PLS; OFEL, UCS; Imprese di produzione e distribuzione di energia elettrica). BL, FSPP e SKSE ritengono invece che una parte dei costi debba essere assunta dal settore. Secondo l'Unione delle Città svizzere, la Confederazione è tenuta ad assumersi solo la metà delle spese in questione
- il supplemento va prelevato a livello di rete di trasmissione, quindi non in base al prezzo dell'energia elettrica come previsto bensì secondo la tariffa di transito (BS; PPD, PSS; FSE 1, FSE 2, SSES; FPC; ProNatura, Rheinaubund, SPA, WWF; Città; BKW, EBS, EL, GAK, NWA)
- il supplemento versato deve gravare su tutti i consumatori finali in modo uniforme (SZ, BS, JU; PPD, PSS; FSSC; FSE 2, INFEL, OFEL, UCS; KF; ProNatura, SPA, WWF; SIG)
- la legge deve affermare esplicitamente che si tratta di un "supplemento unitario" (Gruppo AMD, WWZ; SIG)

- la trasparenza è prioritaria: gli investimenti non ammortizzabili vanno pertanto pubblicati (PPD, PSS; FSE 2; KF, FPC; ProNatura, Rheinaubund, SPA, WWF; EL, Enron, SIG)
- l'indennizzo degli investimenti non ammortizzabili può essere accettato solo a condizione che l'abbandono dell'energia nucleare sia sancito in modo chiaro (PSS, Verdi; FSSC, USS; FSE 2; FPC; FSPCP, ProNatura, Rheinaubund, SPA, WWF; EL, GAK, NWA)
- per il mantenimento e il rinnovamento di impianti idroelettrici non devono essere prelevati supplementi (ZH, NW, BL, ZG, AI, SG, AG, TG; PPD, Verdi; FSSC, SSIC 2, USAM, VSM; ASE, ASPEA, INFEL, FSE 2, UCS; KF; ProNatura, Rheinaubund, SPA; Città, Coop, Migros; ACE, ADE, AFV, EL, SIG). Alcuni partecipanti sono invece favorevoli (LU, BS, SH, JU, EnDK; USS; EF; FFS). Altri propongono di prelevare un supplemento solo per mantenere e rinnovare gli impianti idroelettrici ma non per indennizzare gli investimenti non ammortizzabili (BS, a condizione di non finanziare impianti nucleari; UF; FSG; Aqua Viva). Il NWA ritiene che dei supplementi in questione non debbano beneficiare solo gli impianti idroelettrici ma anche le energie rinnovabili
- l'ATS propone di investire il ricavato nella costruzione di nuove centrali idroelettriche e di altre centrali alimentate con energie rinnovabili. Altri partecipanti chiedono invece di escludere espressamente la possibilità di estendere prestazioni e capacità del settore (MpA; Aqua viva; Losanna, FSPP)
- il disciplinamento degli indennizzi va sistemato nelle disposizioni transitorie (BS; USS; Città)
- i mezzi ricavati devono servire anche per provvedimenti di mercato del lavoro nel settore (UF, USS)
- la formulazione potestativa va trasformata in formulazione imperativa (CEI, EBS, INFEL, OFEL, UCS). Il PPD e l'Unione delle Città svizzere ritengono inoltre che le decisioni in merito al supplemento non vadano lasciate al solo settore dell'energia elettrica. Alcuni Cantoni trovano che la lacuna maggiore della sezione 7 sia il fare affidamento ad una generale solidarietà del settore; per questo motivo la ritengono difficilmente realizzabile (UR, OW, GL, GR, TI, VS, CGCM). Nel caso in cui la soluzione del fondo di compensazione, basata sull'iniziativa volontaria e la solidarietà, non dovesse funzionare, il Canton AG propone una soluzione sussidiaria a livello federale
- i supplementi non vanno prelevati, almeno inizialmente: con il finanziamento del fondo si può attendere fino allo scadere del periodo transitorio; solo allora gli investimenti non ammortizzabili andranno indennizzati (UDC; EF; ASPF, EBB)
- il capoverso 2 dà al settore il diritto di proporre l'entità massima dei supplementi. Secondo il KF questa competenza non va lasciata esclusivamente agli operatori del mercato. SVEC ritiene che questo compito sia più adatto alla Commissione di arbitrato, mentre FSSP chiede che tutte le organizzazioni interessate possano prendere la parola in merito. Il NWA propone di riservare il diritto di essere sentiti agli operatori del settore, alle organizzazioni economiche, ai consumatori e alle organizzazioni di salvaguardia dell'ambiente
- invece di introdurre nuove tasse è meglio concedere alle centrali in questione un'esenzione fiscale, così da permettere loro di affrontare la problematica in prima persona (SP)
- un pagamento singolo sarebbe meglio che un supplemento da versare periodicamente (PubliForum)

- il supplemento non deve gravare sulle nuove energie rinnovabili, mentre le energie non rinnovabili vanno tassate in funzione del loro grado di dannosità (NWA)
- durante il periodo transitorio anche le spese di chiusura di centrali e di trattamento delle scorie vanno considerate come investimenti non ammortizzabili (VD)
- un'autorità neutrale è incaricata di definire e controllare i costi esatti (Verdi)
- l'ammontare del supplemento deve essere valutato dall'incaricato del controllo dei prezzi (KF)
- prelevare i supplementi solo durante il periodo transitorio non è sufficiente (SIG).

Un gruppo di partecipanti (PSS; FSE 2; FPC; ProNatura, Rheinaubund, SPA, WWF; EL; non espressamente, ma nella medesima direzione: Coop; GAK) propone di riformulare il capoverso 1 nel modo seguente:

"La Società svizzera dei gestori di rete può prelevare un supplemento sul prezzo per il transito di elettricità allo scopo di finanziare gli investimenti non ammortizzabili delle centrali esistenti nel 1998, alle seguenti condizioni:

- gli investimenti non ammortizzabili delle centrali devono essere pubblicati ed esaminati da un ufficio neutrale.
- gli investimenti non ammortizzabili per centrali nucleari sono indennizzati solo se esistono concreti piani di smantellamento, è stato deciso lo smantellamento delle cinque centrali nucleari svizzere e sono state escluse nuove costruzioni.
- gli investimenti non ammortizzabili per centrali idroelettriche sono indennizzati solo quando gli altri strumenti (tassa di incentivazione sulle energie non rinnovabili) sono stati utilizzati completamente.
- è esente da tale supplemento l'energia elettrica prodotta da fonti decentrate e rinnovabili nonché da impianti di cogenerazione decentrati."

CONCLUSIONE: 28 partecipanti chiedono lo stralcio della sezione 7 e un terzo circa vincola il suo sostegno a ben precise condizioni. Solo alcuni chiedono un indennizzo più esteso di quello previsto dall'avamprogetto.

3.14 Articolo 13 (Investimenti non ammortizzabili)

ASPEA, INFEL, UCS e AFV propongono di ridefinire gli investimenti non ammortizzabili riformulando il capoverso 1 nel modo seguente:

"Sono considerati investimenti non ammortizzabili gli investimenti effettuati in Svizzera nell'edificazione, nel rinnovamento e nel potenziamento di impianti idroelettrici e in investimenti sotto forma di diritti d'opzione a lungo termine, e che non possono essere ammortizzati regolarmente alle condizioni di concorrenza."

Da ciò si deduce che questo gruppo di partecipanti vuole che siano indennizzati anche gli investimenti in centrali nucleari posteriori al 31 dicembre 1997; decisivo sarebbe invece il momento dell'entrata in vigore, che permetterebbe un trattamento uguale per tutti i tipi di impianto. ADE sostiene questa posizione. FSSP è d'accordo sul trattamento paritario, ma porrebbe il discrimine al 31 dicembre 1996. Anche il Vorort ritiene che gli investimenti operati di recente non vadano indennizzati. ASB e VSHF propongono come data di riferimento il 31 dicembre 1993.

Un quarto circa dei partecipanti chiede di considerare come investimenti non ammortizzabili gli obblighi che derivano dai contratti di fornitura di energia elettrica; il capoverso 2 andrebbe stralciato (ZH, UR, OW, NW, GL, ZG, FR, SH, AI, AR, SG, GR, TG, TI, VD, VS, JU, CGCM, EnDK; UDC; USAM, USIE; ASPEA, ASPER, EBB, INFEL, OFEL, UCS; MpA; Città; ACE, ADE, AFV, CEI, CP, EF NWSchweiz, FFS, Gruppo AMD, Imprese di produzione e distribuzione di energia elettrica, SIG, STV Sektion BO, Wwv AG). NWA approva invece espressamente il tenore dell'articolo.

Sono state inoltre avanzate le seguenti proposte per estendere la definizione di investimenti non ammortizzabili:

- va considerato come investimento non ammortizzabile anche l'acquisto di partecipazioni nazionali ed estere a società di produzione di energia elettrica (FFS)
- vanno indennizzati anche gli investimenti realizzati nell'ambito del programma Energia 2000 o avviati nel frattempo (INFEL, UCS)
- il capoverso 1 va completato: "...di centrali nucleari *in Svizzera e all'estero...*" (ffe)
- se già si intende introdurre l'indennizzo in questione, perché non farne beneficiare anche gli impianti di cogenerazione? (Losanna)
- l'articolo 13 dovrebbe contemplare anche una definizione di provvedimenti di mercato del lavoro (UF, USS).

Il Canton GR fa notare che la scelta dell'avverbio "non ... regolarmente" non è felice, poiché in contabilità e revisione esso ha un significato ben preciso. In merito agli investimenti non ammortizzabili è meglio parlare di "conformità" ("conformemente alle condizioni di concorrenza"), piuttosto che di correttezza contabile.

3.15 Articolo 14 (Calcolo degli investimenti non ammortizzabili)

I partecipanti hanno accolto con favore i termini "regolarmente" e "metodi riconosciuti nel settore": la terminologia andrebbe tuttavia unificata e di conseguenza il termine "valore contabile" andrebbe sostituito con "valore di mercato" (SH, JU, EnDK; INFEL, UCS). Anche altri partecipanti approvano l'applicazione delle condizioni riconosciute dal settore alla definizione delle concrete richieste di indennizzo (LU; ASPAN; FSPP). SVEC propone di partire dal maggiore ammortamento possibile.

Il calcolo dei minori introiti capitalizzati per il risanamento delle acque residue conformemente all'articolo 80 della legge sulla protezione delle acque trova sostenitori (UR; CEI) e oppositori (NW; INFEL, UCS).

Per alcuni partecipanti l'articolo 14 è in generale poco preciso (OFEL; Enron, CP). Ecco le proposte concrete che sono state formulate in merito:

- il capoverso 3 va completato: per le centrali idroelettriche non vale la durata residua di attività dell'impianto, bensì la decorrenza della concessione (NW; INFEL, UCS)
- la legge deve riconoscere esplicitamente gli ammortamenti di riversione come ordinarie spese di ammortamento (GR)
- occorre tener conto di volta in volta dei diversi standard di sicurezza e del rispetto degli obblighi ecologici (ATS)

- la competenza del Consiglio federale di emanare disposizioni in tal senso è eccessiva (CP). Esso deve limitarsi a dichiarare di validità generale le direttive per il calcolo elaborate dal settore (INFEL, UCS).

SVEC propone un capoverso 5:

"L'ammortamento deve rispettare il principio della massima riduzione dei costi; in particolare, nel caso delle centrali nucleari occorre stabilire, considerando i costi indotti (ad es. smaltimento delle scorie), se uno smantellamento immediato sia economico".

3.16 Articolo 15 (Fondo di compensazione)

Dei partecipanti favorevoli all'indennizzo degli investimenti non ammortizzabili, solo pochi respingono l'istituzione del fondo di compensazione. FSG e FFS preferirebbero un fondo di diritto pubblico controllato dalla Confederazione, mentre il NWA chiede, nel caso in cui fosse inevitabile indennizzare anche le centrali nucleari, che le condizioni siano disciplinate in modo definitivo a livello legislativo. PubliForum propone un unico pagamento. Singoli partecipanti fanno notare che il fondo deve tenere conto di tutta la Svizzera (SSES; Atel, CEI, CGAS, Gruppo AMD).

Le osservazioni in merito all'impiego dei mezzi finanziari del fondo di compensazione coincidono con quelle sollevate dall'articolo 12:

- ZH, NW, BL, ZG, AI, SG, AG, TG; PPD, Verdi; FSSC, SSIC 2, USAM, VSM; ASPEA, INFEL, FSE 2, FSPP, UCS; KF; ProNatura, Rheinaubund, SPA; Città, Coop, Migros; ACE, ADE, AFV, EL, SIG ritengono che non debbano essere versati mezzi per mantenere e rinnovare le centrali idroelettriche, mentre altri affermano l'esatto contrario (LU, BS, SH, JU, EnDK; USS; EF; FFS). Alcuni chiedono che siano indennizzati soltanto il mantenimento e il rinnovamento di impianti idroelettrici e non gli investimenti non ammortizzabili (BS: non vanno finanziate le centrali nucleari; UF; FSG; Aqua Viva). NWA ritiene che del supplemento non debba beneficiare solo l'energia idroelettrica ma anche le energie rinnovabili.
- l'ATS propone di impiegare le finanze del fondo anche per costruire nuovi impianti idroelettrici e altre centrali alimentate con energie rinnovabili. Al contrario, altri partecipanti chiedono che sia esplicitamente esclusa la possibilità di estendere le prestazioni o le capacità (MpA; Aqua Viva, FSPP, Losanna).
- il fondo dovrebbe finanziare provvedimenti di mercato del lavoro nel settore dell'energia elettrica (UP, USS).
- durante il periodo transitorio anche i costi di smantellamento delle centrali e di smaltimento delle scorie dovrebbero figurare tra gli investimenti non ammortizzabili (VD).
- il fondo potrebbe anche sostenere i nuovi impianti nella realizzazione dei postulati di sicurezza e rispetto dell'ambiente (ATS).

Alcuni partecipanti vorrebbero attendere di innescare il procedimento di finanziamento del fondo, per lo meno fino al momento in cui l'entità degli investimenti non ammortizzabili che vanno indennizzati non si delinei in modo chiaro (UDC; EF; ASPF, EBB).

INFEL e UCS chiedono che il permesso accordato dal capoverso 2 (per l'ammortamento degli investimenti non ammortizzabili) sia mutato in autorizzazione.

All'obbligo di pubblicare di cui al capoverso 3 vanno sottoposti non solo i conti annuali ma anche il rapporto di gestione (PSS; FSE 2; MpA, ProNatura, SPA, WWF; GAK).

3.17 Articolo 16 (Sorveglianza)

L'articolo 16 ha sollevato poche osservazioni. Non tutti i partecipanti concordano nel lasciare la sorveglianza al Dipartimento, e propongono di volta in volta il Consiglio federale (NW; UCS) e la Commissione di arbitrato (SVEC).

NWA chiede un'impostazione più lineare della sorveglianza: occorre pertanto riservare la possibilità di infliggere sanzioni e il rapporto annuale deve essere sottoposto ad approvazione.

3.18 Articolo 17 (Reciprocità)

In media un partecipante su dieci si dichiara apertamente favorevole al principio di reciprocità (LU; UDC; FEA, USIE; ASE, ASPEA, ffe, UCS; EKV; Comuni, SAB; NWA, Patvag, VBE). Alcuni ritengono che l'articolo sia troppo vago e chiedono un divieto più chiaro (USIE; ASE, ASPEA, UCS; Comuni, SAB). ASE, ASPEA e VSE propongono una nuova formulazione:

"I fornitori esteri sono autorizzati alla trasmissione transfrontaliera di energia elettrica a consumatori finali purché anche il destinatario situato in Svizzera abbia il diritto di fornitura nello Stato estero e quest'ultimo conceda alla Svizzera la reciprocità".

USS e NWA hanno sottolineato la mancanza di criteri ecologici e di sicurezza; Greenpeace dell'obbligo di dichiarazione per l'energia elettrica prodotta all'estero; OFEL e Unione delle Città svizzere di una clausola anti-dumping. Si deduce dall'articolo 17 che anche l'articolo 4 vada applicato ai fornitori esteri (ATS; Comuni, SAB).

3.19 Articolo 18 (Accordi internazionali)

Le necessarie trattative andrebbero intraprese immediatamente (LU, SH, NE, VD, JU, EnDK; EBB; ATEL, Patvag, STV Sektion BO, VBE); i relativi accordi internazionali dovrebbero entrare in vigore parallelamente alla legge sul mercato dell'energia elettrica (UDC; ASE, ASPEA, INFEL, OFEL, UCS; AFV), che dovrebbe pertanto prevedere espressamente un obbligo in tal senso per il Consiglio federale (ASPEA, INFEL, UCS).

Solo alcuni partecipanti non ritengono necessari gli accordi internazionali (SSIC 2, EKV) o propongono di stralciare l'articolo 18, sostenendo che è compito dell'economia (VAI, VSM).

3.20 Articolo 19 (Nomina, composizione e organizzazione della Commissione di arbitrato)

Sono soprattutto i Cantoni che approvano esplicitamente l'istituzione di una Commissione di arbitrato (UR, OW, GL, SO, SH, GR, AG, TI, VD, VS, JU, CGCM, EnDK; FRC; Comuni, SAB). Solo la CoCo propone di stralciare la disposizione: sarebbe infatti possibile rinunciare all'istituzione di una Commissione di arbitrato delegando a lei e all'Ufficio dell'energia le funzioni di regolamentazione e sorveglianza. Alcuni fanno notare che le spese per l'istituzione della Commissione devono mantenersi minime, per permettere all'economia di intervenire in larga misura (VAI, VSM).

Per molti Cantoni è importante che la Commissione possa entrare in azione velocemente e in modo efficace (UR, OW, GL, SH, GR, AG, TI, VD, VS, JU, CGCM, EnDK).

Tenendo conto degli articoli 105 capoverso 2 OG e 6 numero 1 CEDU, il TF ritiene importante che la Commissione sia un'autorità giudiziaria indipendente. Per risolvere il problema, esso propone di sottoporre in un primo momento le decisioni della Commissione di arbitrato alla Commissione di ricorso del Dipartimento.

Il Canton AG approva esplicitamente la composizione proposta. In merito sono tuttavia emerse numerose obiezioni. Nella Commissione dovrebbero essere rappresentati:

- Cantoni (ZH, ZG, SO, SH, AI, SG, TG, VD, JU, EnDK; Comuni, SAB - il Canton AG fa notare che ciò avrebbe senso solo se i rappresentanti del Cantone fossero due)
- organizzazioni ambientali (FPC; SVEC; ProNatura, SPA, WWF; GAK, NWA)
- Città e Comuni (Comuni)
- organizzazioni di protezione dei consumatori (FRC)
- organizzazioni professionali (SVEC)
- economie domestiche (SO; ASPF)
- specialisti in produzione, trasmissione e distribuzione nonché personalità con esperienza nel settore dei consumatori non industriali (SO; VSSV).

SSIC 2, Vorort, ZPK; ffe; EKV; IGEB, SGf, SwissSteel, Vetropack, VSZ propongono una nuova formulazione:

"La Commissione è paritetica e composta da specialisti indipendenti del settore dell'energia elettrica e da esperti del settore dei consumatori non industriali."

Il capoverso 4 del presente articolo stabilisce che i costi della Commissione siano coperti mediante tasse amministrative. SVEC propone invece di attingere i mezzi necessari al fondo di compensazione (art. 12 ss. legge sul mercato dell'energia elettrica).

3.21 Articolo 20 (Compiti)

I compiti della Commissione di arbitrato vanno definiti più in dettaglio (ZPK; ADE, IGEB, Losanna, SwissSteel, VSZ).

Nel capoverso 1 occorre aggiungere che la Commissione arbitrale, prima di ogni decisione, deve consultare gli operatori del settore (OFEL), la Commissione della concorrenza o l'incaricato del controllo dei prezzi (PSS; USS).

Anche secondo l'UCS i contratti conclusi per la trasmissione e la fornitura di energia elettrica sottostanno, in quanto contratti di diritto privato, alla giurisdizione civile; la Commissione dovrebbe occuparsi solo di contenziosi in relazione all'obbligo di contrattazione, alle condizioni tecniche e alla formazione delle tariffe di trasmissione. All'opposto invece l'opinione dei SIG, che vogliono mantenere l'elenco dei compiti così come proposto dall'avamprogetto.

L'UCS chiede inoltre di rendere obbligatorio lo svolgimento di una procedura di conciliazione.

Lo SVEC attribuirebbe alla Commissione anche altri compiti: controllare il calcolo degli investimenti non ammortizzabili, amministrare il fondo di compensazione, stabilire i supplementi.

La funzioni della Commissione di arbitrato vanno pubblicate (FRC).

3.22 Articolo 21 (Sorveglianza dei prezzi)

Questo articolo ha sollevato poche osservazioni:

- è stato approvato (FRC; Rheinaubund; Comuni, SAB; EL)
- dovrebbe far parte delle disposizioni transitorie (NW; UCS)
- dovrebbe chiarire che l'intervento dell'incaricato del controllo dei prezzi si limita al settore non sottoposto alle leggi di mercato (UCS)
- va stralciato senza essere sostituito (FEA; CPACDA; Città; EBS, Losanna)
- è formulato in modo eccessivamente impreciso (ADE)
- le competenze dell'incaricato del controllo dei prezzi e della Commissione di arbitrato vanno distinte e precisate (OFEL; NWA)
- il capoverso 1 andrebbe riformulato nel modo seguente: "...il legislativo o l'esecutivo della Confederazione, di un Cantone, di un Comune *o di una corporazione di diritto pubblico* ..." (KF)
- all'incaricato del controllo dei prezzi non vanno attribuite nuove competenze (CP)
- il capoverso 2 terzo periodo va stralciato (autorizzazione a prendere misure conformemente agli articoli 9-11 della legge sulla sorveglianza dei prezzi) (Gruppo AMD)
- l'USS vorrebbe che "incaricato del controllo dei prezzi" sia accompagnato anche dalla versione femminile ("incaricata del controllo dei prezzi").

3.23 Articolo 22 (Protezione giuridica)

Conformemente alle osservazioni inoltrate in merito all'articolo 20, l'UCS propone di riformulare il capoverso 4 nel modo seguente:

"Le controversie derivanti da contratti di transito o di fornitura di energia elettrica sono giudicate dai tribunali civili."

3.24 Articolo 23 (Obbligo di informare)

Anche questo articolo ha sollevato poche osservazioni. Ad esempio la richiesta di estendere anche ai commercianti l'obbligo di informare sancito dal capoverso 1 (ADEV/SOFAS), o di presentare le informazioni non alle autorità bensì alla Commissione di arbitrato (ffe). L'ATS propone di dare alla Confederazione la competenza di emanare direttive per il calcolo e la presentazione di documentazione necessaria per adempiere l'obbligo in questione.

Il diritto di accedere agli impianti sancito dal capoverso 2 va stralciato (NW; INFEL, ffe, UCS; EKV; IFICF, SGf, Vetropack).

Patvag e VBE chiedono lo stralcio dell'intero articolo.

3.25 Articolo 24 (Elaborazione di dati personali)

Il PdL teme abusi e chiede una concreta delimitazione dei dati la cui elaborazione e conservazione è necessaria. WWZ si oppone al diritto di conservarli.

3.26 Articolo 25 (Segreto d'ufficio e segreto d'affari)

Il PdL chiede che anche questo articolo sia formulato con maggiore precisione.

3.27 Articolo 26 (Tasse)

Alcuni partecipanti si oppongono a qualsiasi riscossione di tasse, e chiedono lo stralcio dell'articolo (SSIC 2, VAI, VSM; UCS; Gruppo AMD, WWZ). Per altri è semplicemente eccessivo dichiarare che prestazioni speciali della Confederazione in alcuni casi non richieste dagli operatori del settore siano soggette al versamento di una tassa (NW; CPACDA). Nel caso in cui il presente articolo non fosse stralciato, l'UCS si allinea su quest'ultima posizione.

3.28 Articolo 27 (Contravvenzioni)

Alcuni partecipanti ne chiedono lo stralcio (NW; ffe, UCS; CPACDA, EKV), mentre altri propongono di portare la multa a 500 000 franchi (PSS; USS; FSE 2; MpA).

3.29 Articolo 28 (Competenza)

NW; ffe, UCS; CPACDA, EKV ne chiedono lo stralcio.

3.30 Articolo 29 (Esecuzione)

INFEL, UCS; CPACDA propongono di sostituire l'articolo 20 con il testo seguente:

"Il Consiglio federale applica la presente legge ed emana le necessarie disposizioni esecutive in collaborazione con le organizzazioni dell'economia, in particolare del settore dell'energia elettrica. È fatta salva la competenza della Commissione.

Per l'esecuzione, il Consiglio federale può avvalersi della collaborazione di organizzazioni private."

Il capoverso 3 riserva agli operatori del mercato dell'energia elettrica a alle organizzazioni dei consumatori il diritto di essere sentiti. Questo diritto va esteso ai sindacati (USS), alle organizzazioni ambientali (USS; Rheinaubund; EL) e ai produttori di energia dipendenti e indipendenti (ADEV, SOFAS).

Il capoverso 5 dovrebbe chiarire a quali organizzazioni possono essere affidate competenze esecutive (ZPK; IGEB, SwissSteel, VSZ).

3.31 Articolo 30 (Modifica della legge sull'energia elettrica)

Il GAK propone di riformulare il capoverso 2 nel modo seguente:

"Prima di concedere il diritto d'espropriazione per la sostituzione parziale o integrale di un impianto esistente con un impianto di maggiore capacità devono essere adottati tutti i provvedimenti economicamente opportuni per un impiego efficiente dell'energia elettrica."

I partecipanti alla procedura di consultazione ritengono che la legge sul mercato dell'energia elettrica non debba modificare solo la legge sull'energia, ma anche altri atti normativi:

- legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche: occorre diminuire il canone annuo (AG; IH; ASPER, EBB, EF, Imprese di produzione e distribuzione di energia, INFEL, ISKB, UCS; AFV, Atel, bev, BKW, Patvag, SNGT, STV Sektion BO, Wwv AG). GR; WWV; CPACDA; Patvag, VBE chiedono ulteriori modifiche (in particolare dell'art. 8: esportazione d'acqua o di forza all'estero).
- legge federale sulla protezione delle acque: le disposizioni concernenti i deflussi residuali minimi (art. 29 ss. LPac) vanno rese più flessibili (UR, OW, GL, SH, GR, TI, VD, VS, JU, CGCM, EnDK; ASPER, EBB, INFEL, ISKB, UCS, WWV; CPACDA; AFV, Atel, BKW, EWH, Imprese di produzione e distribuzione di energia, Patvag, SNGT, STV Sektion BO). Le disposizioni concernenti il risanamento (art. 80 ss. LPac) vanno affievolite (UR, OW, GL, TI, VS, CGCM; EBB; AFV, Atel, Imprese di produzione e distribuzione di energia, STV Sektion BO) oppure stralciate (SH, GR, VD, JU, EnDK; UCS, WWV; CPACDA; Patvag, VBE, Wwv AG). FSG e LSPAA si oppongono esplicitamente a tale soluzione. La FSPP ritiene che la legge sul mercato dell'energia elettrica sia una buona occasione per avviare nuovi provvedimenti di risanamento.
- il decreto sull'energia e la legge sull'energia: la retribuzione minima dei produttori decentrati prevista dall'articolo 7 va stralciata (SH, GR, VD, JU, EnDK; UCS, WWV; CPACDA; Patvag, VBE, Wwv AG). L'ISKB si oppone esplicitamente a tale soluzione. L'Unione delle città svizzere chiede che questa tariffa di allacciamento non conforme al

- mercato sia compensata con il diritto, per il distributore finale, di chiedere al produttore di energia un indennizzo per l'immagazzinamento e l'adeguamento alla richiesta.
- legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure decisionali: questo atto normativo deve indirizzarsi anche alle centrali idroelettriche svizzere (UR, OW, GL, SH, GR, TI, VS, JU, CGCM, EnDK).
 - legge federale sull'imposta federale diretta / legge sull'armonizzazione fiscale: si chiede l'esenzione fiscale per le centrali affiliate (INFEL, UCS, WWV; AFV, Atel, Imprese di produzione e distribuzione di energia, Patvag, VBE).
 - altri atti normativi di cui è stata richiesta una modifica:
 - legge sulla responsabilità civile in materia nucleare (SH, VD, JU, EnDK; UCS)
 - avamprogetto di legge sulla responsabilità civile in materia di impianti di accumulazione (SH, GR, VD, JU, EnDK; UCS, WWV, Patvag, SNGT, VBE, Wwv AG)
 - ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (GR)
 - legge sulle foreste (GR)
 - legge sull'energia nucleare e relativo decreto (UCS; CPACDA)
 - legge sugli impianti elettrici (UCS).

Sono state avanzate altre richieste concrete, pur se non accompagnate dalla menzione precisa di un atto normativo:

- soprattutto contro l'ordine di priorità concesso alle energie rinnovabili è stata chiesta un'esenzione fiscale generale dell'energia idroelettrica destinata a uso pubblico (NW, ZG; UDC; FEA, SSIC 2, Vorort, VSM, ZPK; ASE, ASPER, EBB, EF, ffe, INFEL, ISKB, OFEL, UCS, WWV; CPACDA, EKV; AFV, Atel, bev, BKW, EN NWSchweiz, EWH, Gruppo AMD, IGEB, Imprese di produzione e distribuzione di energia, Patvag, SNGT, STV Sektion BO, SwissSteel, VBE, VSZ).
- gli oneri ambientali devono essere parti a quelli versati all'estero (INFEL, UCS, WWV; AFV, Atel, BKW, Imprese di produzione e distribuzione di energia, Patvag, SNGT, SSIC 1, Wwv AG). Il Canton AG si dichiara invece apertamente contrario.
- la procedura amministrativa e di autorizzazione va semplificata (ZG, AG; EBB, INFEL, UCS, WWV; AFV, Atel, BKW, Imprese di produzione e distribuzione di energia, Patvag, SNGT, SSIC 1, STV Sektion BO, Wwv AG).

3.32 Articolo 31 (Disposizioni transitorie)

3.32.1 Scadenario per i consumatori finali (cpv. 1)

L'apertura graduale è stata approvata dai seguenti partecipanti: SO, BS, BL, SH, AG, TG, NE, JU, EnDK; PPD; ASB; ffe; Comuni, SAB; EL, FFS, VSHF. L'USC assicura il suo appoggio a condizione che il settore dell'energia elettrica affronti da solo il problema degli investimenti non ammortizzabili; in caso contrario chiede un ritmo di apertura più accelerato.

Sono state avanzate le seguenti proposte di modifica:

- l'apertura graduale deve avvenire in base ad un'intesa settoriale, che ponga le tappe rispettivamente a 20 GWh, 9 GWh (dopo tre anni) e 5 GWh (dopo sei anni): il mercato

si aprirebbe definitivamente dopo dieci anni (AR; PLS, UDC; USIE; ASE, ASPEA, ASPER, INFEL, OFEL, UCS; AFV, BKW, EF NWSchweiz, VBE). Nel caso in cui gli investimenti non ammortizzabili non fossero indennizzati, il periodo transitorio andrebbe protratto fino all'apertura completa (INFEL, UCS). Il Vorort appoggia lo scadenziario proposto dagli operatori del settore a condizione che si rinunci a qualsiasi indennizzo degli investimenti non ammortizzabili. Anche l'Unione delle Città svizzere approva il compromesso dell'intesa settoriale. La Città di Losanna lo pone come limite e si dichiara favorevole ad un'apertura più lenta.

- il mercato va aperto il più velocemente possibile (Cemsuisse, FEA, IH, SSIC 2; EKV, KF, UP; Coop, Migros; NWA, PubliForum, Swisscom, VSSV, W. Zumbrunn) però in concomitanza con l'UE (IH, SSIC 2; EKV; Swisscom, VSSV). I valori soglia vanno stabiliti analogamente alla direttiva UE, vale a dire che al momento dell'entrata in vigore la soglia è a 5 GWh (ProNatura, SIA, SPA, WWF; ABB, NWA). La FEA propone un ritmo di apertura ancora maggiore, Coop e IH propongono di portare il valore soglia a 10 GWh. Migros propone di aumentare i valori soglia ogni due anni.
In luogo del periodo di nove anni fino ad apertura completa del mercato proposto dall'avamprogetto IH e PubliForum suggeriscono cinque anni, Swisscom sei, NWA otto.
- UR, OW, GL, GR, TI, VS, CGCM; ASPAN ritengono possibile un'apertura più rapida, a condizione che sia introdotta la tassa di incentivazione.
- il concetto "punto di consumo" va precisato: anche le imprese presenti in diversi luoghi del Paese ma che costituiscono un'unità economica e giuridica devono essere considerate come *un solo* punto di consumo (ASB, Coop, IH, SSIC 2, VSM; BLS, FFS, Gruppo AMD).
- adattando lo scadenziario è possibile evitare gli investimenti non ammortizzabili (ZH, ZG, AI, SG, TG; Comuni; ADE, Losanna). L'ASPA si allinea su questa posizione solo a condizione che gli investimenti non ammortizzabili non siano indennizzati mediante i proventi della tassa di incentivazione.
- l'apertura graduale dovrebbe avvenire in base ai ritmi stabiliti dalla direttiva UE (VD, GE; SP; MpA; ACE, ADE, STV Sektion BO, Wwv AG).
- il periodo transitorio andrebbe esteso a 10 anni (BE; USAM; ASE; CP, Imprese di produzione e distribuzione di energia, Patvag, SNGT, SSIC 1, Wwv AG).
- sette anni dopo l'entrata in vigore della legge occorre fermare il ritmo di apertura, conformemente a quanto previsto dalla direttiva UE (FR, VD, GE; PPD, UDC; SIA, USS; ASE, EBB, EF; CPACDA; ADE, AFV, CP, Losanna, Gruppo AMD, SNGT, STV Sektion BO, VBE, WWZ).
- all'energia elettrica prodotta da impianti decentrati (WKK) o da impianti di cogenerazione (SVEC) dovrebbe essere riservato sin da subito il libero accesso alle reti di distribuzione e di trasporto, così da permettere la vendita diretta ai consumatori finali. Anche l'energia destinata alla trazione deve essere ammessa sin da subito, indipendentemente dalla quantità (UTP).

CONCLUSIONE: un quarto circa dei partecipanti alla procedura di consultazione desidera un periodo transitorio più lungo, mentre in media uno su sette propone un ritmo di apertura più rapido.

3.32.2 Scadenario per le aziende fornitrici e distributrici di energia elettrica (cnp. 2)

- la soluzione proposta dall'avamprogetto è accolta con favore (EBB; CoCo; CP, NWA, SIE)
- le aziende fornitrici e distributrici di energia elettrica vanno ammesse al mercato il più velocemente possibile (UR, OW, GL, GR, TI, VS, CGCM; Coop; ABB, CP, Gruppo AMD, STV Sektion BO), nella misura del 30 per cento al momento dell'entrata in vigore, del 60 per cento dopo tre anni e del 100 per cento dopo sei anni (PSS; FSE 2; FPC; Greenpeace).
- durante i primi tre anni dopo l'entrata in vigore le aziende fornitrici e distributrici di energia elettrica non possono accedere liberamente al mercato (BE, ZH, ZG, SO, SH, AI, AR, SG, TG, VD, NE, JU, EnDK; UDC; ffe, INFEL, OFEL, UCS; SSIC 1), in seguito invece come proposto dall'avamprogetto (BE, SO, SH, TG, NE, JU, EnDK). Anche i partecipanti favorevoli a un'intesa settoriale respingono un'apertura al mercato sin dall'inizio; le aziende fornitrici e distributrici dovrebbero infatti accedere al mercato tra il quarto e il sesto anno, nella misura del 10 per cento dello smercio ai clienti stabili. Tale quota sarebbe poi portata al 20 per cento dopo il settimo anno e al 50 per cento dopo il decimo anno (AR; PLS, UDC; USIE, Vorort; ASE, ASPER, INFEL, OFEL, UCS; Città; AFV, BKW, EF NWSchweiz, VBE).
- il capoverso 2 va stralciato (ZPK; EKV; IGEB, SwissSteel, VSZ).

CONCLUSIONE: un partecipante su quattro non approva l'apertura alle aziende fornitrici e distributrici di energia elettrica sin dall'entrata in vigore della legge, mentre 16 partecipanti chiedono un'apertura più rapida.

3.23.3 Riduzione della quota obbligatoria di energie rinnovabili inversamente proporzionale all'estensione del diritto di transito (cnp. 2 ultimo periodo)

Altrove¹ abbiamo menzionato dettagliatamente i partecipanti favorevoli alla precedenza delle energie rinnovabili e quelli contrari. Qui ci limitiamo a ricordare i partecipanti che chiedono che tale ordine di priorità sia conservato anche una volta trascorso il periodo di transizione e che propongono pertanto di stralciare l'ultimo periodo del capoverso 2: UR, OW, GL, GR, TI, VS, CGCM; SSES; Greenpeace; CGAS, NWA.

3.32.4 Condizioni particolari per la disdetta di contratti (cnp. 5 e 6)

Poco meno della metà dei partecipanti - più esattamente 66 - prende posizione su questo punto.

Solo alcuni accolgono con favore le condizioni particolari per la disdetta dei contratti (FR, AG; OFEL; Città, Coop). Il Canton FR chiede tuttavia una soluzione più dettagliata. La Coop vorrebbe estendere il diritto di recedere dai contratti anche a quelli conclusi dopo il 1° gennaio 1990, ma introdurlo solo due anni dopo l'entrata in vigore. L'Unione delle Città svizzere porrebbe il discrimine al 1° gennaio 1995, mentre la FEA ritiene che ogni caso andrebbe considerato separatamente. Secondo il Canton AG gli allacciamenti e l'energia elettrica svizzeri non devono tuttavia essere svantaggiati.

¹ P. 8 s. e p. 14 s.

Molti partecipanti entrano in leggera contraddizione e propongono di stralciare entrambi i capoversi (BE, ZH, LU, UR, SZ, OW, GL, ZG, SH, AI, AR, SG, GR, TG, TI, VD, VS, NE, JU, CGCM, EnDK; PLR, UDC; ASIG, EBB; ADE, ASPF, Atel, BKW, CP, EF NWSchweiz, EWH, Imprese di produzione e distribuzione di energia SNGT, STV Sektion BO). Alcuni Cantoni fanno notare che un intervento di questo genere dovrebbe tenere maggiormente conto della complessità della situazione e ritengono pertanto che sia da ridefinire (BE, LU, SH, NE, JU, EnDK). Sempre alcuni Cantoni chiedono maggiori dettagli sulle possibili ripercussioni della disdetta di questo tipo di contratti (UR, OW, GL, SH, GR, TI, VS, JU, CGCM, EnDK).

Se le condizioni particolari per la disdetta dovessero essere mantenute, parallelamente andrebbe riservata la possibilità di ridiscutere o disdire tutti i contratti con enti pubblici (ASEA, VBE).

USAM, USIE; ASE, ASEA, ASPEA, EF, INFEL, UCS, VSF; CPACDA; AFV, Patvag, VBE e CEI si oppongono al capoverso 5 (possibilità per entrambe le parti di recedere dal contratto di fornitura e di acquisto di energia).

Le FFS lo accolgono invece con favore, ma fanno notare che tale disposizione potrebbe avere come conseguenza investimenti non ammortizzabili che, secondo l'articolo 12 dell'avamprogetto, andrebbero indennizzati. Anche la Wwv AG fa notare questa possibilità. EKV e ffe esprimono dubbi sull'effettiva applicazione del capoverso in questione.

Solo pochi partecipanti (ZPK; IGEB, SwissSteel, VSZ) si oppongono chiaramente al capoverso 6 (riduzione di contratti di fornitura in funzione della quantità di consumatori finali autorizzati). Sono favorevoli alla possibilità di disdire parallelamente all'apertura graduale del mercato: EF, INFEL, UCS, ASE; Città; Gruppo AMD, VBE. UCS e INFEL propongono la seguente formulazione:

"Contratti di fornitura di energia elettrica e diritti di opzione conclusi da aziende fornitrici e distributrici di energia elettrica con i propri fornitori possono essere rispettivamente disdetti o abrogati da entrambi a partire dal momento in cui i consumatori finali hanno diritto di accedere al mercato come previsto dall'articolo 4 capoverso 1 lettera a e nella misura in cui essi si trovano nella rete del distributore finale.

Per molti fornitori l'entità della disdetta parziale viene stabilita proporzionalmente al valore economico del contratto e tenendo conto del periodo fino alla data di disdetta seguente. Le rialimentazioni sono ridotte proporzionalmente".

CONCLUSIONE: 66 partecipanti si sono espressi in merito a questi due capoversi. Solo cinque di loro approvano le condizioni di disdetta proposte; gli altri chiedono lo stralcio di uno o di entrambi.

3.33 Articolo 32 (Referendum ed entrata in vigore)

La legge dovrebbe entrare in vigore in funzione dell'ammontare degli investimenti non ammortizzabili previsti; il Consiglio federale dovrebbe pertanto pianificare l'apertura del mercato per il 2001 o anche dopo (USS).

Partecipanti alla procedura di consultazione

ABB	Asea Brown Boveri AG
ACE	Arbeitsgruppe Christen und Energie
ADE	Action Democratique pour l'Energie
ADEV	Arbeitsgemeinschaft für dezentrale Energieversorgung
AFV	Aktion Freiheit und Verantwortung
Aqua Viva	Schweizerische Aktionsgemeinschaft zum Schutze der Flüsse und Seen
ASB	Associazione svizzera dei banchieri
ASE	Associazione svizzera degli elettrotecnici
ASEA	Associazione svizzera di economia delle acque
ASIG	Associazione svizzera dell'industria del gas
ASPAN	Associazione svizzera per il piano di sistemazione nazionale
ASPEA	Associazione svizzera per l'energia atomica
ASPER	Azione svizzera per una politica energetica ragionevole
ASPF	Associazione svizzera dei proprietari fondiari
Atel	Aare-Ticino SA
ATS	Associazione tecnica svizzera
bev	Bernischer Elektrizitätsverband
BKW	BKW FMB Energie AG
BLS	BLS Lötschbergbahn AG
CEI	Commissione federale dell'economia idrica
Cemuisse	Associazione svizzera dell'industria del cemento
Cf	Camera fiduciaria (Camera svizzera dei periti contabili, fiduciari e fiscali)
CGAS	Communauté genevoise d'action syndicale
CGCM	Conferenza dei Governi dei Cantoni di montagna
Città	Unione delle Città svizzere
CoCo	Commissione della concorrenza
Comuni	Associazione dei Comuni svizzeri
Coop	Coop Svizzera
CP	Centre Patronal
CPACDA	Conferenza dei presidenti delle associazioni cantonali di distributori e acquirenti di energia elettrica
DS	Democratici svizzeri
EBB	Schweizerische Fachverband der Energiebeauftragten im Betrieb
EBS	Elektrizitätswerk des Bezirks Schwyz
EF	Forum svizzero dell'energia
EF NWSchweiz	Energieforum, Sektion Nordwestschweiz
EFS	Verband Energiefachleute Schweiz
EKV	Unione svizzera dei consumatori di energia dell'industria e dell'economia
EL	Energy Link, Comunità d'interesse per l'ottimizzazione dell'energia e le energie rinnovabili
EnDK	Conferenza dei direttori cantonali dell'energia
Enron	Enron Europe Limited
EWB	Elektrizitätswerk Heiden
FEA	Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria
ffe	Frauen für Energie
FFS	Ferrovie federali svizzere
FPC	Fondazione per la protezione dei consumatori

FRC	Fédération Romande des Consommatrices
FSE (1)	Foro scienza e energia
FSE (2)	Fondazione svizzera per l'energia
FSG	Fondazione svizzera della Greina per la protezione dei corsi d'acqua alpini
FSPCP	Fondazione svizzera per la protezione e la cura del paesaggio
FSPP	Federazione svizzera di pesca e piscicoltura
FSSC	Federazione svizzera dei sindacati cristiani
GAK	Gewaltfreie Aktion Kaiseraugst
Greenpeace	Greenpeace Svizzera
Gruppo AMD	Gruppo "Aziende miste di distribuzione" (membri cfr. infra)
Hydro-Solar AG	
IFICF	Ispettorato federale degli impianti a corrente forte
IGEB	Interessengemeinschaft Energieintensive Branchen
IH	Federazione delle holding industriali svizzere
Imprese di produzione e di distribuzione di energia	(Conferenza che raccoglie Atel, BKW, CKW, EGL, EOS e NOK)
INFEL	Informationsstelle für Elektrizitätsanwendung
ISKB	Associazione svizzera delle piccole centrali elettriche
KF	Konsumentinnenforum Schweiz
Losanna	Municipio di Losanna
LSPAA	Lega svizzera per la protezione delle acque e dell'aria
Migros	Federazione delle cooperative Migros
MpA	Medici per la protezione dell'ambiente
NWA	Nordwestschweizer Aktionskomitee gegen Atomkraftwerke
OFEL	Office d'électricité de la Suisse romande
Patvag	Patvag Kraftwerke AG, Kraftwerke Reichenau AG, Kraftwerke Frisal AG
PdL	Partito svizzero del lavoro
PLR	Partito liberale radicale svizzero
PLS	Partito liberale svizzero
PPD	Partito popolare democratico svizzero
Pro Natura	
PSS	Partito socialista svizzero
PubliForum	Tema "Elettricità e società", organizzato dal Consiglio svizzero della scienza
Rheinaubund	Rheinaubund, Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Natur und Heimat
SAB	Gruppo svizzero per le regioni di montagna
SGf	Vereinigung Schweizerischer Glasfabriken
SIA	Società svizzera degli ingegneri e degli architetti
SIE	Service intercommunal de l'électricité
SIG	Services Industriels de Genève
SKSE	Schweizerische Konferenz Steine und Erde
SNGT	Schweizerisches Nationalkomitee für grosse Talsperren
SOFAS	Associazione professionale svizzera dell'energia solare
SP	Fédération Romande des Syndicats Patronaux
SPA	Società svizzera per la protezione dell'ambiente
SSES	Società svizzera per l'energia solare
SSIC (1)	Società svizzera degli impresari costruttori
SSIC (2)	Società svizzera delle industrie chimiche
STV Sektion BO	Schweizerischer Technischer Verband, Sektion Berner Oberland
SVEC	Schweizerischer Verband für Energie-Contracting

Swissaid e al.	Comunità di lavoro Swissaid, Azione quaresimale, Pane per i fratelli, Helvetas, Caritas
Swisscom	Swisscom AG
SwissSteel	
TF	Tribunale federale
UCS	Unione delle centrali svizzere di elettricità
UDC	Unione democratica di centro
UF	Unione federativa del personale delle amministrazioni e imprese pubbliche
UP	Unione petrolifera
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
USC	Unione svizzera dei contadini
USIE	Unione svizzera degli installatori elettricisti
USS	Unione sindacale svizzera
UTP	Unione dei trasporti pubblici
VAI	Verein schweizerischer Aluminium-Industrieller
VBE	Vereinigung Bündnerischer Elektrizitätswerke
Verdi	Partito ecologista svizzero
Vetropack	
VIV	Verband der Immobilien-Investoren und -Verwaltungen
Von Roll	Von Roll Group
Vorort	Unione svizzera di commercio e d'industria
VSEK	Verband schweizerischer Elektrokontrolleure, Sektion Nordwestschweiz
VSF	Verband Schweizerischer Fernwärmeerzeuger und -verteiler
VSHF	Associazione svizzera delle società holding e finanziarie
VSM	Associazione svizzera dei costruttori di macchine
VSSV	Verband Schweizerischer Schrott-Verbraucher
VSZ	Verband Schweizerischer Ziegelindustrie
WKK	Associazione professionale svizzera della cogenerazione
WWF	WWF Svizzera
Wwv AG	Aargauer Wasserwirtschaftsverband
WWZ	Wasserwerke Zug AG
ZPK	Associazione dell'industria svizzera della cellulosa, della carta e del cartone

Ulteriori abbreviazioni

ITC	Imprese di trasporto concessionarie
-----	-------------------------------------

Membri del gruppo "Aziende miste di distribuzione"

Energie Service Bienne
Elektrizitätswerk Höfe
Industrielle Betriebe Aarau
Industrielle Betriebe der Stadt Brugg
Industrielle Betriebe Interlaken
St. Galler Stadtwerke
Städtische Werke Baden
Städtische Werke Grenchen
Städtische Werke Luzern
Städtische Werke Schaffhausen und Neuhausen a/Rhf
Städtische Werke Solothurn
Städtische Werke Uster
Städtische Werke Winterthur
Städtische Werke Zofingen
Technische Betriebe Weinfelden
Wasserwerke Zug AG

Legge sul mercato dell'energia elettrica (LMEE)

del 18 febbraio 1998

Legge sul mercato dell'energia elettrica (LMEE)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visti gli articoli 24^{bis} capoverso 1, 24^{quater} capoverso 1, 24^{quinqies} e 24^{octies} della Costituzione federale,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

¹Lo scopo della presente legge è quello di offrire energia elettrica concorrenziale, a livello nazionale e internazionale, alla popolazione e all'economia grazie a una concorrenza efficace.

²Essa si prefigge inoltre di stabilire le condizioni quadro per:

- a. un approvvigionamento di energia elettrica affidabile e finanziariamente accessibile;
- b. la conservazione di una capacità di produzione concorrenziale di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- c. un rafforzamento della posizione del mercato svizzero dell'energia elettrica a livello europeo.

Art. 2 Collaborazione con l'economia

¹La Confederazione e, nell'ambito delle loro competenze, i Cantoni collaborano con le organizzazioni economiche ai fini dell'applicazione della presente legge.

²Esaminano le misure volontarie delle organizzazioni economiche prima di emanare prescrizioni esecutive. Nella misura del possibile e se necessario, riprendono completamente o parzialmente i relativi accordi nel diritto d'esecuzione.

¹ FF 1998 ...

Art. 3 Definizioni

Nella presente legge le seguenti espressioni significano:

- a. *aziende fornitrici di energia elettrica*: aziende elettriche di diritto privato o pubblico che assicurano almeno due delle funzioni generazione, trasmissione o distribuzione di energia elettrica;
- b. *produttori di energia elettrica*: persone fisiche o giuridiche che producono energia elettrica e che non posseggono condotte di trasmissione e reti di distribuzione propri;
- c. *aziende distributrici di energia elettrica*: aziende di diritto privato o pubblico che forniscono energia elettrica ai consumatori finali e non posseggono impianti di generazione e condotte di trasmissione propri;
- d. *consumatori finali*: persone fisiche o giuridiche che acquistano energia elettrica per uso proprio;
- e. *clienti stabili*: consumatori finali che non hanno diritto al transito di energia elettrica;
- f. *rete elettrica*: impianto comprendente una serie di condotte e i necessari impianti accessori ai fini della trasmissione e della distribuzione di energia elettrica;
- g. *rete di trasmissione*: rete elettrica ad alta tensione per la trasmissione di energia elettrica su lunghe distanze;
- h. *rete di distribuzione*: rete elettrica a media o bassa tensione ai fini della fornitura a consumatori finali o ad aziende distributrici di energia elettrica;
- i. *energie rinnovabili*: energia idroelettrica, solare, geotermica, calore ambientale, energia eolica e biomassa (rifiuti esclusi).

Sezione 2: Obbligo di garantire il transito di energia elettrica

Art. 4

¹Chi gestisce una rete elettrica è tenuto a garantire per contratto il transito di energia elettrica attraverso la sua rete in modo indiscriminatorio per:

- a. i consumatori finali;
- b. i produttori di energia elettrica;
- c. le aziende fornitrici e distributrici di energia elettrica.

²Nella rete di distribuzione, l'obbligo di garantire il transito di energia elettrica si applica soltanto se, dopo il transito dell'energia elettrica per il rifornimento dei clienti del gestore della rete, è rimasta capacità. Nell'ambito della libera capacità disponibile, l'energia elettrica prodotta con energie rinnovabili è prioritaria.

³Il Consiglio federale disciplina i particolari. Stabilisce segnatamente i criteri per la determinazione dell'ordine di precedenza nel transito di energia elettrica prodotta con energie rinnovabili in caso di insufficienze di capacità sulla rete.

Sezione 3: Retribuzione e contabilità

Art. 5 Retribuzione per il transito di energia elettrica

¹La retribuzione per il transito di energia elettrica si basa sui costi d'esercizio necessari. Sono intesi in particolare i costi per la regolazione della rete, la gestione delle riserve, il mantenimento della tensione, la manutenzione, il rinnovo e il potenziamento, come pure per l'adeguato pagamento degli interessi e dell'ammortamento relativi al capitale impiegato.

²Il Consiglio federale emana i principi per un calcolo dei costi trasparente e corrispondente ai costi reali.

³I gestori di reti elettriche concordano uno schema uniforme per il calcolo dei costi tenuto conto dei principi del presente articolo. Se del caso, il Consiglio federale può emanare disposizioni in merito.

Art. 6 Contabilità

¹Le aziende che operano nei settori generazione, trasmissione o distribuzione devono gestire nella loro contabilità conti separati per ognuno di questi settori, come pure per eventuali ulteriori attività che esulano dal settore dell'energia elettrica. Nei conti annuali devono figurare bilanci e conti economici separati, i quali devono essere pubblicati.

²Le aziende di cui al capoverso 1 concordano un regolamento concernente la contabilità come pure il contenuto e la forma dei conti annuali in considerazione delle norme e delle raccomandazioni internazionali di organizzazioni specialistiche riconosciute. All'occorrenza, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) può emanare disposizioni in merito.

Sezione 4: Gestione della rete

Art. 7 Società svizzera dei gestori di reti

¹I gestori di reti di trasmissione fondano, entro tre anni al più tardi dall'entrata in vigore della presente legge, una società nazionale di diritto privato per la gestione di una rete di trasmissione nazionale (Società svizzera dei gestori di reti). Se la società non è fondata entro i termini stabiliti, il Consiglio federale provvederà alla sua istituzione.

²All'occorrenza, il Consiglio federale accorda alla Società svizzera dei gestori di reti il diritto di espropriazione.

³La Società non è autorizzata a svolgere attività nei settori generazione e distribuzione di energia elettrica. Fanno eccezione l'acquisto e la vendita di energia elettrica per motivi legati alla gestione, in particolare ai fini della regolazione della rete.

Art. 8 Compiti dei gestori di reti

¹I gestori di reti elettriche sono tenuti in particolare a:

- a. garantire una rete sicura, affidabile ed efficiente;
- b. garantire il transito di energia elettrica e la regolazione della rete in considerazione dello scambio con altre reti interconnesse;
- c. mettere a disposizione e a impiegare la necessaria riserva energetica e le capacità di incanalamento delle riserve;
- d. determinare e riscuotere la retribuzione per il transito di energia elettrica;
- e. elaborare requisiti tecnici minimi concernenti l'allacciamento di impianti per la generazione di energia elettrica, le reti di distribuzione, le linee dirette e simili. A tale proposito, tengono conto delle norme e delle raccomandazioni internazionali di organizzazioni specialistiche riconosciute.

²I gestori delle reti elettriche devono pubblicare le condizioni per la retribuzione e i requisiti tecnici minimi di cui al capoverso 1 lettere d ed e.

Sezione 5: Garanzia dell'approvvigionamento

Art. 9 Obblighi

¹Nel loro comprensorio, le aziende fornitrici e distributrici di energia elettrica che forniscono energia elettrica a consumatori finali sono tenute a:

- a. garantire reti elettriche tecnicamente sicure, affidabili ed efficienti;
- b. allacciare alla rete elettrica tutti i consumatori finali come pure tutte le aziende produttrici di energia elettrica, fatte salve le disposizioni contrarie del diritto federale e cantonale;
- c. fornire regolarmente energia elettrica sufficiente ai clienti stabili.

²I Cantoni possono prevedere disposizioni particolari per gli allacciamenti al di fuori degli insediamenti.

³I Cantoni possono obbligare le aziende fornitrici e distributrici di energia elettrica che operano sul loro territorio a fornire energia elettrica ai clienti stabili anche al di fuori del loro comprensorio, se la fornitura:

- a. non è possibile in altro modo o è eccessivamente problematica;
- b. è tecnicamente e praticamente possibile nonché finanziariamente sostenibile per l'azienda fornitrice e distributrice di energia elettrica assoggettata all'obbligo.

Art. 10 Prezzi

¹Nel loro comprensorio, le aziende fornitrici e distributrici di energia elettrica devono fatturare ai clienti stabili appartenenti alla medesima categoria di clienti gli stessi prezzi.

²I Cantoni stabiliscono le condizioni secondo le quali ai clienti stabili, in casi eccezionali, possono essere fatturati prezzi di base e tasse di allacciamento diversi.

Sezione 6: Obbligo di acquisto di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili

Art. 11

¹Chi acquista energia elettrica quale gestore di una rete elettrica deve dare la preferenza all'energia elettrica prodotta con energie rinnovabili.

²Il Consiglio federale limita la quota di energia elettrica proveniente da energie rinnovabili che i gestori di reti di distribuzione devono impiegare per l'approvvigionamento dei consumatori finali; sono fatte salve le disposizioni del diritto federale o cantonale relative all'obbligo di acquisto di energia elettrica da impianti di produzione decentralizzati.

³Nel determinare la quota di cui al capoverso 2, il Consiglio federale tiene conto dello scopo della presente legge come pure degli obiettivi di politica energetica della Confederazione.

Sezione 7: Investimenti non ammortizzabili, nonché mantenimento e rinnovamento di impianti idroelettrici esistenti

Art. 12 Indennizzo di investimenti non ammortizzabili nonché mantenimento e rinnovamento di impianti idroelettrici esistenti

¹Le aziende fornitrici e distributrici di energia elettrica possono riscuotere un supplemento sul prezzo per la fornitura di energia elettrica ai consumatori finali per:

- a. indennizzare adeguatamente gli investimenti non ammortizzabili;
- b. mantenere e rinnovare gli impianti idroelettrici esistenti.

²Il Consiglio federale, in considerazione del grado di apertura del mercato, stabilisce la data a partire dalla quale possono essere riscossi i supplementi di cui al capoverso 1; determina, su richiesta degli operatori del mercato dell'energia elettrica, l'entità massima dei supplementi come pure i principi che ne regolano la riscossione e l'utilizzazione.

³I supplementi devono essere fatturati separatamente.

Art. 13 Investimenti non ammortizzabili

¹Sono considerati investimenti non ammortizzabili gli investimenti effettuati in Svizzera nell'edificazione, nel rinnovamento e nel potenziamento di impianti idroelettrici prima dell'entrata in vigore della presente legge e nell'edificazione, nel rinnovamento e nel potenziamento di centrali nucleari prima del 31 dicembre 1997, e che non possono essere ammortizzati regolarmente alle condizioni di concorrenza.

²Non sono investimenti non ammortizzabili in particolare:

- a. l'acquisto di intere centrali elettriche;
- b. gli obblighi nell'ambito dei contratti di acquisto di energia elettrica;
- c. le partecipazioni a società.

Art. 14 Calcolo degli investimenti non ammortizzabili

¹Gli investimenti non ammortizzabili corrispondono alla differenza tra il valore contabile di un impianto idroelettrico o di una centrale nucleare e il valore di mercato dello stesso impianto alle condizioni di concorrenza.

²Il valore contabile di cui al capoverso 1 si calcola considerando i costi d'investimento iniziali, compresi eventuali investimenti per ampliamenti e rinnovi nonché minori introiti capitalizzati per il risanamento delle acque residue conformemente all'articolo 80 della legge sulla protezione delle acque², al netto degli ammortamenti effettuati regolarmente.

³È considerato valore di mercato di cui al capoverso 1 il valore attuale del ricavo netto previsto durante la durata residua di attività dell'impianto.

⁴I gestori di impianti idroelettrici e di centrali nucleari convengono, in considerazione dei capoversi 1-3, basi unitarie ed equiparabili per il calcolo degli investimenti non ammortizzabili. Per il calcolo del valore contabile si basano sui metodi e sulle condizioni riconosciuti e generalmente applicati nel settore. All'occorrenza, il Consiglio federale può emanare disposizioni in merito.

Art. 15 Fondo di compensazione

¹Le aziende fornitrici e distributrici di energia elettrica che riscuotono supplementi conformemente all'articolo 12 capoverso 1, istituiscono un fondo di compensazione di diritto privato con il ricavato di tali supplementi.

²Per l'ammortamento accelerato degli investimenti non ammortizzabili conformemente agli articoli 13 e 14 e per il mantenimento e il rinnovo di impianti idroelettrici esistenti possono essere predisposti mezzi finanziari a carico del fondo di compensazione.

³I conti annuali devono essere pubblicati.

Art. 16 Sorveglianza

La riscossione dei supplementi sulla fornitura di energia elettrica (art. 12), la determinazione e il calcolo dell'entità degli investimenti non ammortizzabili (art. 13 e 14) come pure la gestione del fondo di compensazione (art. 16) sottostanno alla sorveglianza del Dipartimento.

² RS 814.20

Sezione 8: Diritto internazionale

Art. 17 Reciprocità

Se non vi si oppongano obblighi internazionali, ai fornitori esteri dev'essere concesso il diritto di fornitura transfrontaliera di energia elettrica, purché anche il destinatario situato nel nostro Paese abbia il diritto di fornitura nello Stato estero e quest'ultimo conceda alla Svizzera la reciprocità.

Art. 18 Accordi internazionali

¹Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.

²Per gli accordi internazionali di contenuto tecnico o amministrativo, può delegare tale competenza all'Ufficio federale dell'energia (Ufficio federale).

Sezione 9: Commissione di arbitrato

Art. 19 Nomina, composizione e organizzazione

¹Il Consiglio federale istituisce una Commissione arbitrale federale (Commissione) composta di cinque-sette membri; nomina il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere specialisti indipendenti.

²La Commissione dispone di un proprio segretariato.

³La Commissione emana un regolamento concernente la propria organizzazione e gestione, il quale dev'essere approvato dal Consiglio federale.

⁴I costi della Commissione sono coperti mediante tasse amministrative. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 20 Compiti

¹La Commissione decide in merito alle controversie concernenti la retribuzione (art. 4 e 5) e l'obbligo di garantire il transito.

²Per le sue decisioni, la Commissione non soggiace ad alcuna istruzione del Consiglio federale e del Dipartimento. È indipendente dalle autorità amministrative.

³Per le decisioni riguardanti il controllo del mercato o l'abuso in materia di prezzi, la Commissione consulta la commissione della concorrenza o il controllo dei prezzi.

⁴La Commissione presenta annualmente un rapporto d'attività al Consiglio federale.

Sezione 10: Sorveglianza dei prezzi e protezione giuridica

Art. 21 Sorveglianza dei prezzi

¹Qualora sia competente per la determinazione o l'approvazione del prezzo per l'energia elettrica richiesto dai partecipanti a un accordo sulla concorrenza o da un'impresa dominante sul mercato, il legislativo o l'esecutivo della Confederazione, di un Cantone o di un Comune sente dapprima il parere dell'incaricato del controllo dei prezzi.

²L'incaricato del controllo dei prezzi esamina se vi sono gli estremi di un aumento o di un mantenimento di prezzo abusivo. In tale sede, tiene conto di eventuali interessi superiori della collettività. Qualora accerti un abuso, prende misure secondo gli articoli 9-11 della legge sulla sorveglianza dei prezzi³.

Art. 22 Protezione giuridica

¹Contro le decisioni della Commissione è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

²Contro le decisioni delle ultime istanze cantonali è ammissibile il ricorso alla Commissione di ricorso del Dipartimento.

³La procedura è disciplinata conformemente alla legge sulla procedura amministrativa⁴ e alla legge sull'organizzazione giudiziaria⁵, sempreché la presente legge non disponga in altro modo.

⁴Le controversie derivanti dai contratti di transito sono giudicate dai tribunali civili.

Sezione 11: Obbligo di informare, protezione dei dati e tasse

Art. 23 Obbligo di informare

¹Le aziende che operano nei settori generazione, trasmissione o distribuzione devono comunicare alle autorità federali e cantonali le informazioni necessarie all'applicazione della presente legge.

²Devono mettere a disposizione delle autorità e della Commissione la documentazione necessaria e concedere l'accesso agli impianti.

³ RS 942.20

⁴ RS 172.021

⁵ RS 173.110

Art. 24 Elaborazione di dati personali

¹L'Ufficio federale elabora, nell'ambito dello scopo della presente legge, dati personali, compresi quelli particolarmente degni di protezione relativi a procedimenti penali e a sanzioni (art. 28).

²Può conservare tali dati elettronicamente.

Art. 25 Segreto d'ufficio e segreto d'affari

¹Tutte le persone cui compete l'esecuzione della presente legge sono vincolate al segreto d'ufficio.

²Il segreto di fabbricazione e d'affari è garantito in ogni caso.

Art. 26 Tasse

Per la sorveglianza, i controlli e le prestazioni speciali della Confederazione sono rimosse tasse a copertura dei costi. Il Consiglio federale ne stabilisce l'entità.

Sezione 12: Disposizioni penali**Art. 27** Contravvenzioni

¹Chiunque, intenzionalmente:

- a. rifiuta di fornire le informazioni richieste dall'autorità competente o dalla Commissione, oppure fornisce false indicazioni (art. 23);
- b. viola una norma esecutiva la cui contravvenzione è dichiarata punibile o una decisione notificatagli richiamando la pena comminata dal presente articolo è punito con la detenzione o la multa fino a 100 000 franchi.

²Chiunque agisce per negligenza è punito con la multa fino a 50 000 franchi.

Art. 28 Competenza

Le infrazioni di cui all'articolo 27 sono perseguite e giudicate dall'Ufficio federale secondo le prescrizioni della legge sul diritto penale amministrativo⁶.

Sezione 13: Disposizioni finali**Art. 29** Esecuzione

¹I Cantoni applicano gli articoli 9 e 10.

²Il Consiglio federale applica le ulteriori disposizioni della presente legge e emana le necessarie disposizioni esecutive.

⁶ RS 313.0

³Prima di emanare disposizioni esecutive, il Consiglio federale e il Dipartimento consultano in particolare i Cantoni, gli operatori del mercato dell'energia elettrica e le organizzazioni dei consumatori.

⁴Il Consiglio federale può delegare all'Ufficio federale l'emanazione di prescrizioni tecniche o amministrative.

⁵Per l'esecuzione, il Consiglio federale può avvalersi della collaborazione di organizzazioni private.

Art. 30 Modifica della legge sull'energia elettrica

La legge federale del 24 giugno 1902⁷ concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole è modificata come segue:

Art. 43 cpv. 2

²Parimente il diritto d'espropriazione può essere concesso per la sostituzione parziale o integrale con altri impianti di maggior capacità.

Art. 31 Disposizioni transitorie

¹Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ai consumatori finali il cui consumo annuo per punto di consumo, produzione propria compresa, supera i 20 GWh è garantito il diritto di transito di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera a. Tre anni dopo l'entrata in vigore della legge, il consumo annuo determinante ammonta a 10 GWh e dopo ulteriori tre anni a 5 GWh. Nove anni dopo l'entrata in vigore della legge, è garantito il diritto di transito a tutti i consumatori finali.

²Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, è garantito il diritto di transito di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera c alle aziende fornitrici e distributrici di energia elettrica per il totale delle quantità che queste ultime forniscono ai consumatori finali di cui all'articolo 31 capoverso 1, come pure in ragione del 10 per cento dello smercio annuo a clienti stabili. Tre anni dopo l'entrata in vigore della legge, la quota determinante di smercio annuo a clienti stabili ammonta al 20 per cento e dopo ulteriori tre anni al 50 per cento. Nove anni dopo l'entrata in vigore della legge, le aziende fornitrici e distributrici di energia elettrica dispongono di un diritto di transito illimitato. Parallelamente ad ogni estensione del diritto di transito il Consiglio federale, conformemente all'articolo 11 capoverso 2, riduce la quota di energia elettrica proveniente da energie rinnovabili che i gestori di reti di distribuzione devono impiegare per l'approvvigionamento dei consumatori finali.

³Fino al momento della fondazione della Società svizzera dei gestori di reti (art. 7 cpv. 1), l'articolo 4 capoverso 2 si applica anche all'esercizio di una rete di trasmissione.

⁷ RS 734.0

⁴Il supplemento per l'indennizzo degli investimenti non ammortizzabili (art. 12 cpv. 1 lett. a) può essere riscosso per un massimo di 10 anni dalla sua introduzione (art. 12 cpv. 2).

⁵Entrambe le parti possono recedere dai contratti di fornitura e acquisto di energia elettrica esistenti, conclusi prima del 1° gennaio 1990, tre anni dopo l'entrata in vigore della presente legge osservando un termine di disdetta di sei mesi, sempreché non abbiano concordato un termine di disdetta più breve.

⁶Le aziende fornitrici e distributrici di energia elettrica possono recedere dai contratti di acquisto di energia elettrica conclusi con i propri fornitori, osservando un termine di disdetta di sei mesi, per le quantità che sono tenute a fornire ai consumatori finali nel loro comprensorio di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera a.

Art. 32 Referendum ed entrata in vigore

¹La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

²Il Consiglio federale ne stabilisce l'entrata in vigore.

Legge sul mercato dell'energia elettrica Rapporto esplicativo

del 18 febbraio 1998

1	Parte generale
11	Situazione iniziale
111	Origine e panoramica dell'apertura del mercato nel settore dell'energia elettrica

I prezzi svizzeri dell'energia elettrica variano sensibilmente a seconda della regione; inoltre, nel settore industriale essi si situano al di sopra della media, mentre le tariffe per economia domestica sono piuttosto inferiori al livello degli altri Paesi europei. I prezzi dell'energia relativamente alti che i clienti industriali sono tenuti a pagare sono imputabili innanzitutto all'elevata sicurezza di approvvigionamento, alla complessa struttura del mercato dell'energia elettrica, ai forti influssi politici nonché alle spese in parte cospicue a favore della collettività. Nell'interesse di tutti i consumatori e ai fini della conservazione e del rafforzamento dell'economia elettrica nazionale, s'impongono misure atte a migliorare l'efficienza di questo settore.

L'apertura del mercato deve attenersi ai principi sanciti dalla Costituzione. La politica energetica dev'essere impostata secondo gli *obiettivi dell'articolo sull'energia* e di *Energia 2000*. Sono dunque prioritari - oltre a un approvvigionamento energetico sicuro e conveniente - la promozione di un impiego di energia parsimonioso e razionale, nonché delle energie rinnovabili. Le *esigenze in materia di protezione ambientale* devono essere osservate anche in occasione dell'apertura del mercato.

Nell'ambito del *secondo pacchetto di misure atte a rinnovare l'assetto del mercato*, il Consiglio federale ha incaricato il DATEC¹ di redigere un rapporto concernente le possibilità di un'apertura del mercato nel settore delle energie di rete, in particolare nel comparto dell'elettricità. Il gruppo di lavoro formato a tale scopo ha pubblicato il suo lavoro nel giugno 1995 e il Consiglio federale ha preso conoscenza del rapporto nel dicembre 1995². Su tale base, un gruppo di lavoro presieduto dal direttore dell'Ufficio federale dell'energia, con il quale - oltre ad operatori del mercato dell'energia elettrica e all'industria - hanno collaborato anche rappresentanti dei Cantoni, dei piccoli consumatori e delle organizzazioni ambientaliste, ha discusso un catalogo di misure da realizzare a breve e a medio termine. Il *rapporto dell'UFE*, che costituisce un fondamento determinante del presente progetto di legge sul mercato dell'energia elettrica, è stato pubblicato nel gennaio del 1997³.

L'apertura del mercato in Svizzera non può avvenire indipendentemente dagli *sviluppi nell'Unione europea*. Parallelamente al Trattato di Maastricht, è stato approvato tra l'altro un programma d'azione per un'edificazione accelerata di reti europee, che comprende anche le energie di rete. L'accesso alle reti di trasmissione da parte di terzi darà avvio a un mercato dell'energia basato sulla concorrenza. A causa delle divergenze, inizialmente insolubili, tra gli Stati in cui dominano i monopoli nazionali e quelli in cui operano le

¹ Nuova denominazione del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e dell'energia (DFTCE) a partire dal 1° gennaio 1998.

² Öffnung des Elektrizitätsmarktes, serie di pubblicazioni UFE n. 54, n. UCFSM 805.754 d/f

³ Marktöffnung im Elektrizitätsbereich, serie di pubblicazioni UFE n. 59, n. UCFSM 805.759 d/f

aziende elettriche - più compatibili con una situazione di concorrenza -, soltanto nell'estate 1996 è stato raggiunto un accordo. Dal giorno dell'approvazione della *Direttiva 96/92/CE concernente il mercato interno dell'energia elettrica* da parte del Consiglio dei ministri UE, il 19 dicembre 1996, gli Stati membri hanno a disposizione due anni per aprire i propri mercati dell'energia elettrica conformemente alla direttiva.

Per non rimanere esclusa dai vantaggi determinati da un mercato dell'energia elettrica maggiormente fondato sulla concorrenza rispetto agli Stati dell'UE, la Svizzera deve creare al più presto nuove *strutture*. A tal proposito occorrono sforzi da parte degli operatori del mercato dell'energia elettrica come pure le condizioni quadro adeguate a livello di legislazione nazionale.

112 Obiettivi dell'apertura del mercato

Lo scopo dell'apertura del mercato è un *aumento dell'efficienza determinato da una maggiore concorrenza*. Già oggi vige una certa concorrenza, in particolare sul mercato europeo dell'energia, a livello di sistemi di interconnessione. Vi sono elementi di concorrenza nell'ambito del riorientamento verso altre fonti energetiche nel settore calore, della produzione propria dei consumatori e degli indennizzi negoziabili (energia prioritaria e gratuita, contributi d'infrastruttura ecc.) in occasione delle concessioni. Tutti questi elementi non bastano però ad assicurare una sufficiente concorrenza e dunque la maggior efficienza possibile nell'approvvigionamento energetico.

Il fattore determinante è che *i consumatori possano scegliere i propri fornitori di energia liberamente e senza ostacoli* e pattuire le condizioni di acquisto. Il libero accesso alla rete deve inoltre essere garantito in linea di massima a tutti i consumatori e produttori. Poiché per motivi di redditività e di protezione del paesaggio non entrano in considerazione reti parallele, rimangono attivi i monopoli di rete. Nel *settore della trasmissione e della distribuzione* devono dunque essere impostate le *condizioni quadro* che, malgrado una mancanza di concorrenza, consentano prestazioni efficienti e un accesso equo e non discriminatorio alle reti.

Lo scopo dell'apertura del mercato non può essere semplicemente quello di mettere a disposizione energia a buon mercato per alcuni gruppi di consumatori, come ad esempio i grandi acquirenti. Si tratta piuttosto di ottenere *vantaggi per l'economia in generale* e, a lungo termine, di far beneficiare tutti i gruppi di consumatori grazie a un'apertura completa del mercato. Non deve accadere che singoli gruppi di consumatori o aree di approvvigionamento debbano assumersi oneri inammissibili. La concorrenza non garantisce automaticamente un approvvigionamento ottimale di energia elettrica e la presa in considerazione delle esigenze macroeconomiche. Occorre dunque creare le condizioni quadro, tra cui gli ammortizzatori delle difficoltà di transizione al fine di ridurre le perdite in termini di economia pubblica.

Le aziende che assicurano l'approvvigionamento energetico possono garantire un comportamento impostato in funzione della concorrenza soltanto se dispongono di un *margin di manovra sufficiente*. Inutili interventi politici sulle decisioni delle aziende devono essere ridotti consapevolmente. L'autonomizzazione delle aziende pubbliche potrebbe rivelarsi una strategia efficace.

L'*integrazione* del mercato svizzero dell'energia elettrica nel *sistema europeo di interconnessione energetica* richiede un ampio adeguamento alle normative europee e una partecipazione al mercato interno europeo, anche se la Svizzera non è membro dell'UE. Gli interessi degli operatori del mercato e dei consumatori di energia elettrica devono essere garantiti grazie alla *reciprocità* nelle relazioni con i Paesi circostanti e all'occorrenza con l'Unione europea. È fondamentale che, anche in caso di apertura del mercato, l'importante posizione del settore svizzero dell'energia elettrica possa essere conservata e possibilmente rafforzata nel sistema europeo d'interconnessione.

113 **Condizioni quadro della politica energetica**

La votazione popolare del 23 settembre 1990 affida alla politica energetica svizzera un compito ben definito. *L'articolo sull'energia* (art. 24^{octies} Cost.) è stato approvato con una chiara maggioranza pari al 71 per cento dei voti e il consenso di tutti i Cantoni. Contemporaneamente, il popolo sovrano ha accettato l'iniziativa popolare "Alt alla costruzione di centrali nucleari (moratoria)" e l'iniziativa "per un abbandono progressivo dell'energia nucleare". Accettando gli oggetti in votazione, i votanti hanno attribuito alla Confederazione la competenza di impostare una politica energetica efficace e moderna, come pure il compito di mettere in atto misure concrete per un impiego parsimonioso e razionale dell'energia e per l'utilizzazione di energie rinnovabili.

Nel febbraio del 1991, il Consiglio federale ha approvato il programma d'azione *Energia 2000* che persegue i seguenti obiettivi:

- stabilizzare il consumo di vettori fossili e le emissioni di CO₂ entro l'anno 2000 ai livelli del 1990 (secondo il disegno di legge sul CO₂ del 10 per cento entro il 2010 rispetto al 1990) e in seguito ridurli;
- ridurre il tasso di crescita nel consumo di energia elettrica e stabilizzare il consumo a partire dal 2000;
- favorire l'impiego di energie rinnovabili per aumentare, entro l'anno 2000, il loro contributo alla produzione di elettricità dello 0,5 per cento e alla produzione di calore del 3 per cento; e
- aumentare del 5 per cento lo sfruttamento delle forze idriche e del 10 per cento la potenza delle centrali nucleari esistenti.

Il *decreto sull'energia* entrato in vigore il 1° maggio 1991 fornisce alla Confederazione le basi legali per emanare prescrizioni relative a un impiego parsimonioso e razionale dell'energia, provvedimenti promozionali nei settori informazione e consulenza, formazione e perfezionamento professionale, ricerca e sviluppo come pure nell'impiego di perdite di calore e di energie rinnovabili. Il decreto comprende anche l'obbligo degli enti pubblici per l'erogazione di energia di acquistare e remunerare l'energia offerta dai produttori in proprio (produttori indipendenti).

Dal 1° gennaio 1993 esistono *raccomandazioni del DATEC concernenti il pagamento dell'energia offerta dai produttori in proprio* le quali prevedono una remunerazione per l'energia elettrica proveniente da energie rinnovabili di 16 cts./kWh in media, mentre per l'energia elettrica proveniente da energie non rinnovabili si applica la tariffa al dettaglio del maggiore livello di tensione successivo. Nel caso delle energie non rinnovabili è ipotizzabile una deduzione per l'adeguamento del consumo. La remunerazione di 16 cts./kWh per l'energia elettrica proveniente da energie rinnovabili è sostenuta da sentenze del Tribunale federale del 22 maggio 1996 e del 21 marzo 1997.

La revisione della *legge federale sulla protezione delle acque* (LPac; RS 814.20), approvata nel 1992, autorizza tra l'altro la Confederazione ad emanare disposizioni concernenti i deflussi minimi adeguati. Le prescrizioni più severe in materia di deflussi minimi devono essere osservate dalle centrali idroelettriche la cui concessione è stata rilasciata dopo il 1° giugno 1987. In ragione delle disposizioni contenute nell'articolo 31 segg. LPac in materia di deflussi minimi e nell'articolo 80 segg. LPac concernenti l'obbligo di risanamento è presumibile che, a seconda dell'impianto, vi siano notevoli perdite di produzione.

Il *Gruppo di soluzione dei conflitti energia idroelettrica* (KOWA) del programma d'azione Energia 2000 ha concluso i suoi lavori nell'estate 1995. Esso aveva il compito di valutare le possibilità di potenziamento dell'energia idroelettrica e di proporre raccomandazioni corrispondenti. S'intende in tal modo contribuire a raggiungere l'obiettivo di Energia 2000 di aumentare del 5 per cento lo sfruttamento dell'energia idroelettrica. Nell'ambito dei lavori del KOWA è stato apprezzato il potenziale supplementare di produzione di rinnovamenti, ampliamenti e della sostituzione di impianti esistenti, come pure dei nuovi edifici per cui è in corso la procedura di approvazione. In base a tale valutazione, circa l'80 per cento del contributo al raggiungimento degli obiettivi può essere ottenuto grazie alla trasformazione di impianti esistenti. Tuttavia, la pressione sui prezzi di produzione dovuta all'apertura del mercato potrebbe ostacolarne notevolmente la realizzazione. In seno al *Gruppo di soluzione dei conflitti circuiti di trasmissione* (KGÜ) è stato raggiunto un consenso in merito alla procedura per l'ampliamento della rete di distribuzione. L'apertura svizzera e internazionale dei mercati dell'energia elettrica costituisce un importante strumento d'intervento anche per il potenziamento delle reti di trasmissione.

In occasione della revisione parziale della *legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche* (LUFi; RS 721.80), nel giugno 1996, il Parlamento ha approvato l'aumento dell'aliquota massima del canone annuo da 54 a 80 franchi per chilowatt lordo.

Conformemente a tale decreto, in caso di esaurimento dell'aliquota massima del canone annuo, le entrate annue dovute al canone aumenterebbero di 140 milioni di franchi raggiungendo circa 400 milioni. La corrente generata con energia idroelettrica subirebbe un rincaro di 0,37 cts. al kWh.

La politica energetica è caratterizzata da un consenso in determinati settori, raggiunto in diverse fasi, in particolare per quanto riguarda l'impiego razionale di energia e l'utilizzo di energie rinnovabili nell'ambito del programma d'azione Energia 2000. Finora, tuttavia, non è ancora stato raggiunto un consenso in materia di energia nucleare come pure sulla costruzione di nuove grandi centrali idroelettriche. L'apertura del mercato, anche se scaturisce da una logica economica, deve essere adattata alle condizioni quadro politico-giuridiche vigenti. Ossia, un'apertura del mercato non deve interferire con gli obiettivi prefissati dalla politica energetica e ambientale e i suoi effetti sociali devono essere ammortizzati.

114 **Sviluppi a livello internazionale**

Nel corso degli ultimi dieci anni, diversi Stati hanno adeguato le condizioni quadro vigenti nel proprio mercato dell'energia elettrica lasciando spazio alla *concorrenza*. Tra gli Stati industrializzati extraeuropei hanno proceduto in questo modo singoli Stati americani, la Nuova Zelanda e alcuni Stati dell'Australia. Gli Stati europei che hanno già portato a termine un'apertura del mercato sono l'Inghilterra e il Galles (1990), la Norvegia (1991), la Finlandia (1995) e la Svezia (1996). Hanno compiuto passi concreti anche i Paesi Bassi, la Spagna e il Portogallo, mentre altri stanno adeguando la propria legislazione. Entro l'inizio del 1999, tutti gli Stati dell'UE ad eccezione di Belgio, Grecia e Irlanda devono aver trasposto nella propria legislazione la direttiva concernente il mercato interno dell'energia elettrica.

Tra il 1990 e il 1996, *in Inghilterra e nel Galles* i prezzi dell'energia elettrica per l'artigianato e l'industria sono diminuiti, in termini reali, del 24-30 per cento. Per le economie domestiche, durante il periodo immediatamente successivo alla riforma i prezzi sono saliti. Tuttavia, sull'arco di tempo tra il 1990 e il 1997, essi sono diminuiti, in termini reali, di oltre l'11 per cento. Soltanto nel corso del 1997, è stata riversata una diminuzione di prezzo di oltre il 6 per cento sulle economie domestiche nell'ambito degli adattamenti tariffali annui. Nel 1997, 55'000 clienti con una potenza di allacciamento di oltre 100 kW hanno ottenuto l'accesso al mercato. Nel 1998, tutti i clienti finali devono poter scegliere liberamente il proprio fornitore. A livello di aziende produttrici, negli ultimi due anni ha avuto luogo un importante processo di concentrazione: tre aziende controllano circa il 75 per cento della produzione di energia. Resta da stabilire in qual misura tale concentrazione nella produzione, come pure le acquisizioni di imprese distributrici effettuate da tali aziende pregiudichino la concorrenza. Dal 1990, è avvenuto un considerevole spostamento di indirizzo nella scelta delle tecnologie di produzione. Dopo uno smantellamento iniziale delle capacità di produzione nelle centrali alimentate a carbone e in particolare a petrolio, a partire dal 1993 si registra un notevole aumento di

impianti alimentati a gas. Il governo britannico, nel frattempo, ha annunciato una *moratoria* nella costruzione di nuove centrali con turbine a gas a causa dell'imminente pericolo di smantellamento di diverse migliaia di posti di lavoro nell'estrazione del carbone. Grazie all'introduzione della libera concorrenza mediante gare d'appalto nel settore delle energie rinnovabili, anch'essa compresa nella riforma, si produce complessivamente un'ulteriore capacità di 1200 MW essenzialmente sulla base di energia eolica e di biomassa. Anche dal punto di vista dell'ambiente e della politica energetica, la liberalizzazione è giudicata efficace. Questo è in gran parte dovuto alla sostituzione di centrali obsolete a carbone e a petrolio mediante centrali efficienti con turbine a gas e ad alimentazione combinata.

In *Norvegia*, l'apertura del mercato è avvenuta senza particolari difficoltà poiché è stato possibile trasporre gli accordi bilaterali esistenti nella nuova struttura del mercato e rinegoziarli sulla base dei nuovi rapporti di prezzo. A differenza dell'Inghilterra e del Galles non c'è stata privatizzazione. È stato introdotto il libero accesso al mercato su tutta la rete elettrica norvegese. Le tasse di utenza della rete sono state fissate in modo da promuovere la commercializzazione di energia elettrica. Gli offerenti cui viene affidata la fornitura sulla base della formazione dei prezzi producono l'energia stabilita e alimentano la rete. I clienti possono rifornirsi conformemente al proprio fabbisogno e premunirsi contro le differenze di prezzo. Il compito principale del gestore indipendente della rete Statnet, che gestisce un mercato 24 ore su 24, un mercato settimanale e un mercato per l'energia di regolazione, è lo svolgimento del commercio. Ogni ora è ripartita tra le parti contrattuali. I contratti standardizzati agevolano l'accesso alla rete e il calcolo dell'energia fornita. Se nella rete interconnessa dovessero verificarsi difficoltà, le zone interessate vengono disgiunte e per ogni regione viene calcolato un prezzo separato.

Dal gennaio 1996 è attiva la *borsa dell'energia* norvegese-svedese "*Nordpool*" alla quale saranno integrate anche la Finlandia e la Danimarca. Il commercio transfrontaliero di energia consente di sfruttare ancora meglio i vantaggi dei diversi parchi di centrali elettriche nazionali. Tuttavia, finora non è stato possibile formare prezzi omogenei per tutto il comprensorio a causa di insufficienze di capacità nel settore della trasmissione. Il modello Nordpool evidenzia che la negoziabilità dell'energia elettrica, specie sulle lunghe distanze, si scontra con i *limiti fisici* degli impianti di trasmissione.

Dal punto di vista economico, le *esperienze* svolte nei Paesi in cui vige l'apertura del mercato sono *in gran parte positive*. I prezzi sono diminuiti seppure in modo differenziato e in parte anche a causa dell'eccedenza di offerta. Parallelamente, la qualità della prestazione è aumentata. Anche i piccoli consumatori hanno beneficiato dell'apertura o perlomeno non hanno subito svantaggi. Il timore, più volte espresso, secondo cui l'apertura del mercato andrebbe a carico dei piccoli consumatori non può essere confermato dalle esperienze fatte finora. Tuttavia, l'aumento della concorrenza ha dato luogo a maggiori *fluttuazioni dei prezzi*. Il comportamento degli offerenti a livello di concorrenza, inoltre, a dipendenza del loro numero e della loro struttura, può ripercuotersi sfavorevolmente sugli acquirenti di energia elettrica. In questi Paesi si è rivelata indispensabile una vigilanza sulla concorrenza che controlli il comportamento degli operatori del mercato aperto, ma anche una vigilanza sulle tariffe al fine di proteggere i

consumatori che non hanno accesso al mercato: un'operazione che causa a sua volta un onere di regolazione non indifferente.

Per quanto concerne il *comportamento in materia di investimenti* nel settore della produzione, è riscontrabile un'evidente tendenza agli investimenti a breve nonché un'accelerazione degli ammortamenti. È data la preferenza agli investimenti a bassa intensità di capitale e a rischio tecnico e politico ridotto (in Inghilterra, per esempio, le centrali nucleari esistenti sono state privatizzate con molte perplessità). Le decisioni relative agli investimenti sono inoltre influenzate dalla disponibilità di nuove tecnologie di conversione (centrali ad alimentazione combinata, turbine a gas) con un grado di resa elevato realizzabili in periodi relativamente brevi. Dal punto di vista della politica ambientale il gas naturale, attualmente disponibile a prezzi favorevoli, esercita un effetto positivo nel senso che gli impianti alimentati a carbone sono sostituiti da impianti di generazione alimentati con gas naturale. Sorgono tuttavia preoccupazioni dovute alla diminuzione della *diversificazione delle energie primarie*. Rimane inoltre irrisolta la questione dell'evoluzione a lungo termine dei prezzi del gas naturale. Esistono già contratti di fornitura di gas che non fanno più riferimento al prezzo del petrolio, bensì ai prezzi dell'energia elettrica conseguibili sul mercato.

115 Direttiva CE sul mercato interno dell'energia elettrica

Il 20 giugno 1996, dopo trattative pluriennali, i ministri dell'energia dell'UE si sono accordati su una proposta di direttiva che hanno deciso formalmente il 25 luglio 1996. Il Parlamento europeo ha accettato la proposta senza modifiche l'11 dicembre 1996 e il Consiglio dei ministri ha potuto approvarla il 20 dicembre 1996. La direttiva 96/92 CE concernente il mercato interno dell'energia elettrica è *in vigore dal 19 febbraio 1997*.

La direttiva tiene conto delle *differenti strutture* del mercato dell'energia elettrica negli Stati membri come pure delle *diverse esigenze* in materia di prestazioni di servizio pubblico, sicurezza di approvvigionamento, protezione dei consumatori e dell'ambiente. La direttiva concede agli Stati membri libertà d'azione nella determinazione delle modalità e nella scelta del sistema, in ossequio al principio della sussidiarietà. Tuttavia, indipendentemente dalle scelte operate, si devono raggiungere *risultati economici equivalenti* e un'*analoga apertura del mercato*. L'introduzione della concorrenza non esclude oneri destinati ad adempiere obblighi di servizio pubblico e della protezione ambientale.

Le seguenti spiegazioni forniscono una panoramica dei contenuti più importanti della direttiva concernente il mercato interno dell'energia elettrica.

– Elementi di concorrenza

La direttiva CE prevede un'*apertura graduale* del mercato. Ogni Stato membro è tenuto ad aumentare la quota nazionale di mercato durante sei anni. La quota nazionale di mercato deve corrispondere alla quota di mercato UE, la quale si calcola sulla base

del consumo dei grandi consumatori a livello comunitario. A partire dal 1997, devono essere inseriti nel calcolo delle quote tutti i consumatori con un consumo annuo superiore a 40 GWh, a partire dall'anno 2000 quelli con un consumo superiore a 20 GWh e a partire dal 2003 tutti quelli con più di 9 GWh. Questa formula un po' complessa significa che, con l'entrata in vigore della direttiva, a partire dal febbraio 1997 dev'essere aperto circa il 23 per cento del mercato per i clienti autorizzati, a partire dal 2000 circa il 27 per cento e a partire dal 2003 circa il 33 per cento. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero valutare la possibilità di un'*ulteriore apertura* a partire dall'anno 2006 sulla base delle esperienze fatte. Negli Stati dell'UE vengono dapprima ammessi i maggiori consumatori in funzione del proprio consumo annuo, in ordine decrescente. Gli Stati membri sono tenuti ad indicare i consumatori ammessi quali clienti conformemente a tali criteri. Ogni Paese deve attenersi *almeno* alla quota di apertura del mercato indicata. Il 1° novembre 1997, la Commissione UE ha pubblicato la quota media comunitaria di apertura del mercato dell'energia elettrica per l'anno 1998, pari al 25,37 per cento. La quota del mercato è stata calcolata sulla base del consumo di energia elettrica degli acquirenti che consumano annualmente più di 40 GWh.

L'elemento principale di concorrenza è rappresentato dall'instaurazione di *concorrenza nella produzione di energia*. I clienti ammessi al mercato devono poter scegliere liberamente i propri fornitori e concludere tra di loro contratti di fornitura sulla base di contratti commerciali spontanei. In occasione dell'edificazione di *nuovi impianti di generazione*, i Paesi membri possono concordare l'introduzione di una *procedura d'autorizzazione*. In tal caso, è possibile stabilire diverse condizioni per il rilascio di un'autorizzazione di costruzione, per esempio in materia di sicurezza, protezione dell'ambiente, efficienza energetica, natura delle fonti primarie. Gli Stati membri possono anche introdurre una *procedura di gara d'appalto*, secondo la quale un'istanza designata dallo Stato pianifica il fabbisogno di nuovi impianti e indice una gara d'appalto per l'esecuzione.

L'*accesso non discriminatorio dei clienti e dei produttori alla rete di trasmissione* è la condizione che determina la concorrenza tra i produttori. Gli Stati membri dell'UE sono tenuti a prendere le misure adeguate in tal senso. La direttiva lascia libera scelta tra l'applicazione nel diritto nazionale del modello dell'*accesso alla rete negoziato* e il modello dell'*acquirente unico*. Il modello dell'accesso alla rete negoziato è praticabile in tutti gli Stati in cui diverse aziende operano nella produzione, nella trasmissione e nella distribuzione. Questo modello presenta due sottovarianti, ossia l'accesso alla rete negoziato a condizioni liberamente trattabili e l'accesso alla rete disciplinato a una tariffa di utenza resa pubblica. L'accesso alla rete negoziato demanda agli Stati membri la decisione di ammettere, oltre ai clienti e ai fornitori, anche le aziende di distribuzione. Il modello dell'acquirente unico è previsto per gli Stati in cui la fornitura di energia elettrica era e rimane affidata a un monopolio di Stato verticalmente integrato, come ad esempio Electricité de France.

Il quarto elemento di concorrenza consiste nella costruzione di *linee dirette* tra produttori e clienti. Gli Stati membri possono vincolare l'autorizzazione di costruzione di una linea diretta al fatto che sia stato negato l'accesso a una rete esistente. Questo strumento di pressione è inteso ad impedire che il proprietario di una rete adotti un comportamento che ostacoli la concorrenza.

– **Separazione e trasparenza**

Molte aziende fornitrici di energia elettrica possiedono, oltre agli impianti di generazione, anche impianti di trasmissione e, all'occorrenza, di distribuzione. Dispongono dunque di un maggior bagaglio d'informazioni da utilizzare a proprio vantaggio rispetto a un produttore che intende rifornire clienti nello stesso comprensorio. Poiché soltanto la generazione soggiace alla concorrenza, le funzioni rimanenti di trasmissione e di distribuzione - quali monopoli naturali - devono essere separate dalla generazione almeno *sul piano contabile*. Per queste attività e per le attività che esulano dal settore dell'energia elettrica devono essere gestiti *conti separati* e la chiusura dei conti deve mostrare un bilancio e un conto economico distinto.

Qualora un *acquirente unico* sia responsabile per la fornitura, esso dev'essere gestito *separatamente* dalla generazione e dalla distribuzione. Occorre inoltre assicurare che, oltre alle informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di acquirente unico, tra le attività di acquirente unico e quelle di generazione e distribuzione non vi sia un flusso d'informazioni.

– **Obiettivi di politica energetica e dell'ambiente, servizio pubblico**

Nel dispacciamento degli impianti di generazione o nel trasferimento mediante dispositivi d'interconnessione occorre, in linea di massima, concedere la priorità alle forniture finanziariamente convenienti. Gli Stati membri possono imporre ai gestori delle reti di trasmissione di dare la *priorità* all'energia elettrica prodotta con fonti energetiche o rifiuti rinnovabili, ovvero che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica. Questo si applica anche ai gestori di reti di distribuzione. Come enunciato in precedenza, già in fase di procedura d'autorizzazione possono essere stabilite condizioni in materia di protezione dell'ambiente, efficienza energetica e natura delle fonti primarie.

Gli Stati membri, *nell'interesse generale*, possono imporre alle aziende elettriche *obblighi di servizio pubblico* per quanto riguarda la sicurezza, la sicurezza di approvvigionamento, la qualità e il prezzo delle forniture. Tali obblighi devono essere chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili.

– **Accesso alla rete equivalente, analoghi risultati dell'apertura del mercato**

L'accesso alla rete dev'essere aperto, indipendentemente dall'organizzazione del mercato scelta, e condurre negli Stati membri a *risultati economici equivalenti* nonché a un'*analogia apertura del mercato*. L'obiettivo principale è un mercato interno dell'energia elettrica possibilmente funzionante ed efficiente entro il quale non siano ostacolati né i contratti di fornitura transfrontalieri né quelli infrastatali. Sorge tuttavia il problema che i criteri per l'ammissione di un cliente (consumo minimo annuo)

possono variare tra gli Stati. In simili casi, i contratti di fornitura transfrontaliera sono ammessi soltanto se il cliente è considerato idoneo in entrambi gli Stati. Se il cliente è considerato idoneo soltanto in uno Stato, la fornitura può essergli negata. Tuttavia, se lo Stato membro in cui il cliente autorizzato risiede ne fa richiesta, la Commissione UE, in considerazione della situazione del mercato e degli interessi, può imporre l'esecuzione della fornitura alla parte che rifiuta. La Commissione UE esamina costantemente, al più tardi dopo quattro anni e mezzo, l'applicazione di questa possibilità d'intervento e riferisce in merito a eventuali scompensi nell'apertura dei mercati dell'energia elettrica.

116 **Disciplinamenti previsti negli Stati limitrofi**

In *Germania*, il governo federale ha approvato alla fine di ottobre 1997 il terzo progetto relativo alla revisione della legislazione in materia di energia. Alla fine di novembre, il *Bundestag* ha accolto il nuovo disciplinamento con la maggioranza di voti della coalizione di governo. Contrariamente alle versioni precedenti, è stato ancorato alla legge il diritto di accesso alla rete negoziato. Si è tenuto ampiamente conto delle obiezioni sollevate in precedenza. Alle aziende di erogazione cittadine, per esempio, è stata concessa la possibilità di introdurre nel proprio comprensorio, quale alternativa di accesso alla rete, il principio dell'*acquirente unico con obbligo di acquisto*. Questo disciplinamento ha tuttavia una durata limitata ed è valido soltanto fino all'anno 2005. Nella definizione delle energie rispettose dell'ambiente, è stata inoltre sottolineata l'importanza delle energie rinnovabili e della produzione mista di calore e di energia, nonché ritenuto l'obbligo di acquisto e di retribuzione per le alimentazioni di energia elettrica da energie rinnovabili fino a una potenza di generatore di 5 MW, conformemente alla legge sull'alimentazione di energia elettrica. È previsto un ulteriore disciplinamento speciale per la trasformazione in energia della lignite della Germania orientale, che dovrà essere protetta dalla concorrenza fino al 2003. Conformemente alle norme di reciprocità della direttiva CE, fino al 2006 può essere rifiutato l'accesso alla rete a un fornitore estero, se nel Paese d'origine non vigono le stesse condizioni di ammissione per gli acquirenti da rifornire. Malgrado diverse innovazioni nel terzo progetto, dal punto di vista dell'opposizione e dei Comuni sussistono incertezze, come ad esempio sulla priorità concessa all'energia elettrica da impianti di produzione mista di calore e di energia nelle reti di distribuzione locali, così come sulla questione della retribuzione del transito di energia elettrica, la quale dovrà innanzitutto essere disciplinata mediante una convenzione volontaria tra le associazioni dei consumatori industriali e gli operatori del mercato dell'energia elettrica. Secondo il parere della coalizione di governo, il progetto non necessita più dell'approvazione del *Bundesrat* (la camera alta tedesca), la cui maggioranza socialdemocratica continua a rifiutare la legge nella forma attuale. L'opposizione intende eventualmente chiedere una verifica giuridica che stabilisca se la legge non necessiti comunque dell'approvazione. La riforma della legislazione in materia di energia, dunque, non è ancora stata varata definitivamente.

Il *governo austriaco*, conformemente ai progetti esistenti relativi alla legge sull'organizzazione del mercato dell'energia, ha optato per la creazione di unità aziendali concorrenziali, che implicano la cooperazione e la fusione di aziende. Sono previsti 15 *acquirenti unici*: la società cooperativa, 9 società nazionali, come pure 5 grandi aziende cittadine. È controversa la *compensazione delle perdite* che consentirebbe di compensare i minori guadagni o le perdite subiti da determinati acquirenti unici con prestazioni a favore dell'economia o della protezione dell'ambiente prelevate da altri acquirenti unici, come se si trattasse di un'impresa collettiva. Il progetto non prevede l'autorizzazione per le aziende distributrici. Inizialmente, sono ammessi al mercato soltanto i grandi consumatori con un consumo annuo superiore a 40 GWh. Entro l'anno 2003, questo limite dev'essere gradualmente ridotto a un consumo di 15 GWh. Al fine di migliorare la trasparenza, le aziende fornitrici di energia elettrica devono gestire conti separati per le proprie attività nei settori generazione, trasmissione e distribuzione. Oltre a ciò, la funzione di acquirente unico dev'essere disgiunta a livello organizzativo. Nella valutazione volta a stabilire se un rifiuto dell'accesso alla rete sia arbitrario o discriminatorio occorre tenere conto dell'*impiego prioritario* di energie rinnovabili e del sistema di generazione idrotermico. Questo servirà tra l'altro ad evitare i cosiddetti *stranded investments*⁴ nelle centrali idroelettriche. L'UE ha espresso riserve in merito a questa disposizione cautelare, in quanto può essere considerato prioritario soltanto il 15 per cento al massimo dell'energia elettrica prodotta con combustibili locali⁵. Per accelerare l'introduzione sul mercato di nuove energie rinnovabili (biomassa, biogas, sole, vento) e la produzione mista di calore e di energia, nel periodo tra il 1999 e il 2003 il governo austriaco intende obbligare le aziende distributrici a fornire ai consumatori finali almeno un 3 per cento di energia prodotta con queste tecnologie. Dopo la decisione del Consiglio dei ministri e il dibattito parlamentare, la legge dovrebbe essere varata nel primo trimestre del 1998.

In *Francia* e in *Italia*, con i monopoli di Stato EDF e ENEL, avrà presumibilmente spazio soltanto il modello dell'acquirente unico. La realizzazione dell'apertura del mercato avverrà conformemente allo scadenziario e alle quote di apertura del mercato UE. Anche le prestazioni di servizio pubblico, con obbligo di allacciamento e solidarietà tariffale, dovranno essere garantite ai clienti stabili. Per quanto concerne l'Italia, alla fine del 1995 è stata rilasciata una concessione della durata di 40 anni all'ente nazionale ENEL in cui è disciplinata la trasmissione, la distribuzione e la vendita di energia elettrica. L'ENEL può dunque stabilire a propria discrezione le condizioni d'accesso di terzi alla propria rete. Sono in preparazione disposizioni legali relative alle condizioni di accesso alla rete. Il governo italiano intende decidere in merito a un'eventuale privatizzazione dell'ente nazionale soltanto in seguito alla realizzazione della direttiva CE.

⁴ Negli impianti di generazione i cui costi di fabbricazione si situano al di sopra dei prezzi ottenibili sul mercato possono verificarsi "stranded investments", o investimenti non ammortizzabili. A causa di un'insufficiente copertura dei costi, non è possibile effettuare ammortamenti durante il periodo di attività dell'impianto.

⁵ Sono considerati combustibili locali la lignite e la biomassa, in particolare il legno

Finora è stata messa in discussione da più parti la necessità di una legge sul mercato dell'energia elettrica o di un disciplinamento legale relativo all'apertura del mercato dell'energia elettrica. Per esempio, nella loro presa di posizione a proposito del rapporto dell'UFE "*Marktöffnung im Elektrizitätsbereich*" (cfr. nota n. 3), i grandi consumatori industriali hanno proposto di rinunciare a modifiche legali o a nuovi disciplinamenti e di emanare in loro vece raccomandazioni del Consiglio federale.

Gli sforzi compiuti dagli operatori del mercato dell'energia elettrica negli ultimi anni al fine di ridurre i costi e aumentare l'efficienza sono degni di apprezzamento. Sulla base delle esperienze fatte in altri Paesi, una procedura basata unicamente sull'economia privata e sulle misure spontanee appare poco adeguata allo scopo. Occorre stabilire un ordinamento legale minimo del mercato, in particolare per quanto concerne l'accesso alla rete e i meccanismi di conciliazione a favore dei soggetti più deboli del mercato. Le condizioni quadro indispensabili sono principi legali nell'interesse della politica energetica, della protezione ambientale e dei consumatori. Finora, il mercato dell'energia elettrica sottostava essenzialmente a disciplinamenti federali in materia di sicurezza e di protezione ambientale. Per evitare le discriminazioni e le distorsioni della concorrenza, in futuro esso dovrà attenersi anche a determinate regole del mercato unitarie a livello federale. Sono determinanti anche la garanzia di prestazioni di servizio pubblico nell'approvvigionamento di base e l'ottemperanza dei principi di politica energetica, come ad esempio l'impiego privilegiato di energie rinnovabili. Devono essere disciplinati legalmente anche la riduzione delle conseguenze negative e delle perdite dell'economia pubblica nel passaggio al nuovo ordinamento del mercato, come pure i tempi di realizzazione dell'apertura del mercato. In seguito all'apertura del mercato, gli interessi delle singole aziende fornitrici di energia elettrica possono divergere molto più di oggi. Probabilmente, determinati settori delle aziende regionali e delle aziende di distribuzione si ritroveranno di fronte quali concorrenti. Fusioni e assorbimenti aziendali, anche da parte di aziende controllate da capitali esteri, possono comportare una forte concentrazione di aziende, aggirare le misure spontanee e marginalizzare singoli operatori. I principi che determinano i diritti e i doveri dei diversi partecipanti devono dunque essere disciplinati già al momento dell'apertura del mercato.

12 Principi dell'apertura del mercato nel settore dell'energia elettrica

Il mercato dell'energia elettrica era considerato finora un tipico esempio di monopolio naturale non accessibile alla concorrenza a causa della dipendenza dalle linee esistenti e dell'impossibilità di immagazzinare energia elettrica. Fino all'inizio di questo decennio, inoltre, l'approvvigionamento energetico nei Paesi europei era interamente o almeno in gran parte affidato allo Stato, e questo può spiegare ulteriori peculiarità del settore. La particolare posizione dell'approvvigionamento energetico veniva giustificata adducendo che si trattava dell'infrastruttura irrinunciabile di un'economia pubblica funzionante e altamente sviluppata. Considerando più da vicino la situazione dell'approvvigionamento

energetico, tuttavia, si osserva che in diversi settori è senz'altro realizzabile la concorrenza (cfr. tavola 1).

Settori della concorrenza nell'approvvigionamento di energia elettrica

Tavola 1

Settori	Concorrenza possibile?	Esempi di concorrenza esistente
Generazione	sì	Produzione propria, commercializzazione nell'interconnessione internazionale
Trasmissione	no	-
Distribuzione	ev.	Costruzione di altre linee
Applicazione, prestazione energetica	sì	Scelta della tecnologia di applicazione e degli apparecchi da impiegare, contracting, concorrenza nel settore del calore

L'effetto dell'apertura del mercato è evidente soprattutto nel *settore della generazione*. Esiste qui un certo grado di concorrenza nel senso che, per esempio, i maggiori acquirenti possono decidere di produrre energia elettrica in proprio. Occorre citare anche la concorrenza e il commercio nel sistema internazionale di interconnessione energetica, del quale in Svizzera possono tuttavia far parte soltanto le grandi aziende fornitrici di energia elettrica. A causa della dipendenza dalle linee esistenti nell'approvvigionamento energetico, che di per sé costituisce un ostacolo fisico all'accesso al mercato, l'accesso alla rete dev'essere garantito indiscriminatamente. Bisogna dedicare una particolare attenzione a questo fattore, poiché non soltanto l'accesso alla rete, bensì anche gli attuali rapporti di proprietà e i diritti di disposizione sulla rete procurano notevoli vantaggi concorrenziali alle aziende integrate. Fanno parte di questi vantaggi le conoscenze relative ai dati specifici dei clienti, alla capacità e al grado di sviluppo della rete. Nell'ambito della legge sul mercato dell'energia elettrica, non è invece necessario intervenire nel settore dell'applicazione o della messa a disposizione di energia utile dal momento che vi è già concorrenza tra gli offerenti di impianti e apparecchi per l'impiego di energia elettrica. A questo proposito, le restrizioni legali sono dettate più che altro da motivi di politica energetica, che tuttavia vanno disciplinati nella legge sull'energia (p. es. obbligo di autorizzazione per gli impianti di riscaldamento elettrici, prescrizioni relative al consumo per impianti e apparecchi).

121 Modello di accesso al mercato

Normative conformemente alla direttiva CE

La direttiva CE concernente il mercato interno dell'energia elettrica offre agli Stati membri la possibilità di scegliere tra il modello dell'*accesso alla rete negoziato* e il modello dell'*acquirente unico* (cfr. fig. 1). Entrambi i modelli presuppongono che un cliente autorizzato ad accedere al mercato possa scegliere liberamente i propri fornitori e i propri produttori, nonché negoziare liberamente un contratto di fornitura. Anche le *aziende distributrici* possono concludere contratti di fornitura per la quantità di energia

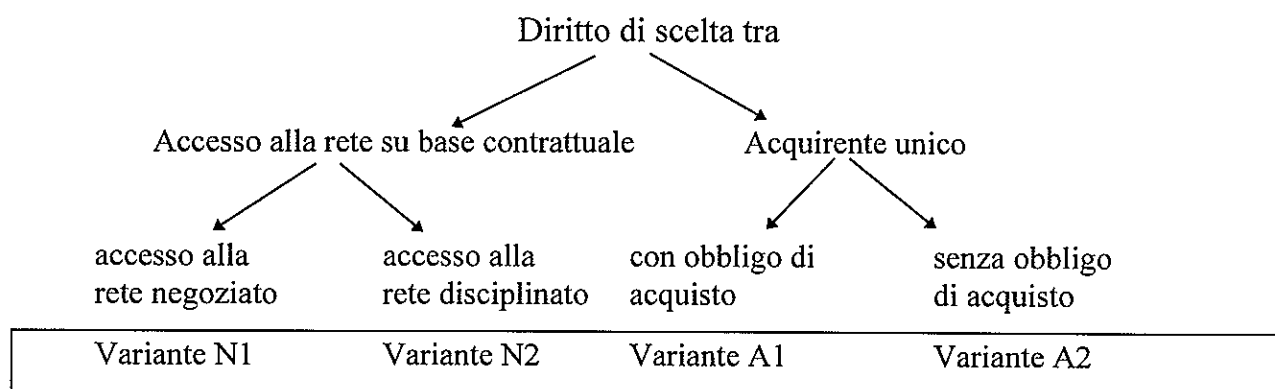
che forniscono ai clienti idonei nella propria rete. Gli Stati membri possono inoltre conferire alle aziende distributrici lo statuto di clienti autorizzati ad accedere al mercato.

Il gestore della rete riceve un *indennizzo* per l'utilizzazione della rete. In caso di accesso alla rete negoziato, l'indennizzo può essere trattato oppure versato sulla base di una tariffa resa pubblica.

Nel caso del modello dell'acquirente unico, l'utilizzazione della rete è retribuita sulla base di una tariffa non discriminatoria pubblicata. L'acquirente unico può essere obbligato ad acquistare le quantità di energia stabilite contrattualmente tra un cliente e un produttore a un prezzo pari al prezzo di vendita offerto dall'acquirente unico ai clienti idonei, al netto della tariffa di utenza della rete. Così facendo, si garantisce che l'acquirente unico non venga a conoscenza dell'accordo contrattuale stipulato tra il cliente e il produttore. Il cliente versa all'acquirente unico il prezzo di vendita dell'acquirente unico compresa la tariffa di utenza della rete. Dal canto suo, l'acquirente unico trasmette al produttore il ricavo della vendita, al netto della tariffa di utenza della rete, il quale rimborsa al cliente la differenza tra il prezzo di vendita dell'acquirente unico e il prezzo pattuito con il suo cliente. La direttiva CE prevede la variante secondo cui all'acquirente unico non è imposto l'obbligo di acquisto. In tal caso, il cliente versa al fornitore il prezzo convenuto per l'energia elettrica e all'acquirente unico la tariffa di utenza della rete.

Varianti dell'accesso alla rete conformemente alla direttiva CE

Figura 1



La variante N1 (fig. 1) rappresenta l'accesso alla rete proposto dal governo tedesco. La tassa di utenza della rete dovrebbe essere negoziata in occasione di ogni transito di energia elettrica: una situazione che, almeno nella prima fase dell'apertura del mercato, creerebbe insicurezza. Non è da escludere una certa discriminazione dei piccoli acquirenti, in quanto non dispongono dello stesso potere contrattuale dei grandi acquirenti. Nel caso della Germania, inoltre, gli utili ingiustificati derivanti dal transito di energia elettrica possono essere evitati soltanto mediante la legislazione sui cartelli, un fattore che provoca decisioni dell'autorità e dei tribunali e che all'occorrenza può dar luogo a ritardi prolungati.

I Paesi Bassi hanno adottato la variante N2, la quale prevede un'indennità uguale per tutti per il transito di energia elettrica, comunicata già all'inizio dell'apertura del mercato. Un'autorità di vigilanza sui cartelli e sui prezzi può evitare eventuali abusi e correggerli a posteriori. Non è ancora noto se in Francia sarà applicata la variante A1 o la variante A2. La variante A1, con i numerosi versamenti reciproci previsti, è eccessivamente macchinosa. La variante A2 corrisponde alla proposta presentata in Germania dall'opposizione e dall'associazione delle aziende comunali ed è più facile da realizzare perché verrebbero a cadere i pagamenti reciproci previsti dalla variante A1.

Proposta di soluzione per la Svizzera

Nel rapporto n. 59 dell'UFE si propone di introdurre, in una prima fase, un sistema con diversi *acquirenti unici regionali* (fig. 1; variante A1 o A2). Successivamente, verrebbe introdotto l'accesso alla rete su base contrattuale, se le esperienze lo fanno apparire conveniente (fig. 1; variante N1 o N2). Nella prima fase, questa proposta avrebbe soprattutto consentito di semplificare la regolazione della rete all'interno dei comprensori delle aziende regionali senza ostacolare l'apertura del mercato con ulteriori problemi tecnici. Questo modello comporterebbe tuttavia che le aziende regionali dovrebbero assumersi da sole la funzione di acquirente unico all'interno del proprio comprensorio; la loro posizione sul mercato regionale, già attualmente dominante, ne risulterebbe ulteriormente rafforzata. Dal punto di vista della concorrenza, un'apertura mediante *accesso alla rete su base contrattuale* sarebbe preferibile, poiché dall'inizio vi sarebbe concorrenza tra le attuali aziende regionali, come pure con le altre aziende integrate.

In seguito ai lavori preliminari nell'ambito del progetto "Merkur", gli *operatori del mercato dell'energia elettrica* sono del parere che un modello di esercizio di transito con *accesso alla rete su base contrattuale* è preferibile a un modello con acquirente unico regionale. Conformemente all'*accordo settoriale*, raggiunto il 24 dicembre 1997 tra i membri dell'Unione delle Centrali Svizzere di Elettricità (UCS) e le organizzazioni di rivenditori, l'obiettivo degli operatori del mercato dell'energia elettrica è quello di aprire il mercato su un arco di tempo di dieci anni. A tal proposito, la legge sul mercato dell'energia elettrica (LMEE) dovrebbe fissare, per i primi sette anni, valori soglia per i consumatori finali autorizzati e le quote percentuali per le aziende fornitrici e distributrici.

Conformemente all'accordo settoriale degli operatori del mercato dell'energia elettrica, l'autorizzazione graduale dei consumatori finali sarebbe prevista come segue (in seguito all'entrata in vigore della LMEE):

- durante i primi tre anni: 20 GWh
- dal 4° al 6° anno: 9 GWh
- il 7° anno: 5 GWh

Le fasi dall'ottavo al decimo anno dovranno essere stabilite in occasione di negoziati con il Consiglio federale. Gli operatori del settore propongono i seguenti valori (dopo l'entrata in vigore della LMEE):

- l'8° anno: 4 GWh
- il 9° anno: 3 GWh
- il 10° anno: 0,25 GWh

L'accesso autonomo al mercato delle aziende fornitrici e distributrici, sempre secondo l'accordo settoriale, dovrebbe essere disciplinato come segue (dopo l'entrata in vigore della LMEE):

- durante i primi tre anni: nessun accesso autonomo al mercato (soltanto nella misura delle forniture ai clienti autorizzati)
- dal 4° al 6° anno: 10 % dello smercio a clienti stabili
- il 7° anno: 20 % dello smercio a clienti stabili

Le fasi dall'ottavo al decimo anno dovranno essere stabilite in occasione di negoziati con il Consiglio federale. Gli operatori del settore propongono i seguenti valori (dopo l'entrata in vigore della LMEE):

- l'8° anno: 30 % dello smercio a clienti stabili
- il 9° anno: 40 % dello smercio a clienti stabili
- il 10° anno: 50 % dello smercio a clienti stabili

L'accordo settoriale prevede che, nell'undicesimo anno dall'entrata in vigore della LMEE, siano aboliti i valori soglia cosicché tutti i consumatori finali, le aziende fornitrici e distributrici, come pure tutti i produttori, sarebbero ammessi al mercato autonomamente e a pieno titolo.

Affinché già al momento dell'apertura del mercato siano disponibili condizioni possibilmente chiare e note agli operatori del mercato circa l'indennizzo per il transito di energia elettrica, è preferibile per la Svizzera l'*accesso alla rete disciplinato*. Il modello più appropriato per il territorio svizzero appare quello dell'indennizzo unitario, indipendente dalla distanza ("modello francobollo"), applicato in forma analoga anche in altri Paesi. Conformemente a questo modello, i clienti e i fornitori negoziano l'entità, il prezzo e ulteriori condizioni di fornitura in considerazione delle possibilità di trasporto. In tal modo, non è esclusa l'istituzione di un *pool* o di una *borsa*, come pure la commercializzazione di opzioni di acquisto di energia elettrica. Il presente progetto di legge, tuttavia, non contiene alcuna disposizione esplicita in proposito. Qualora fossero impostati mercati del genere, soggiacerebbero al diritto vigente, in particolare alla legislazione in materia di concorrenza.

Il presente progetto prevede che, inizialmente, le *aziende fornitrici e distributrici* ottengano il diritto di transito di energia elettrica soltanto in misura delle quantità acquistate dai propri consumatori finali autorizzati ad accedere alla rete come pure in misura del 10 per cento dello smercio annuo a clienti stabili. Dopo tre anni dall'entrata in vigore della legge, la quota determinante dello smercio annuo aumenta al 20 per cento e dopo ulteriori tre anni al 50 per cento. Nove anni dopo l'entrata in vigore della legge, le aziende fornitrici e distributrici ottengono il diritto illimitato al transito di energia elettrica e quindi l'accesso alla rete. Nell'ambito della procedura di pre-consultazione del novembre 1997, il comitato della Conferenza cantonale dei direttori dell'energia ha chiesto l'autorizzazione immediata (illimitata) delle aziende fornitrici e distributrici. Allo stesso modo della proposta presentata nel settembre 1997 dalla Conferenza governativa dei Cantoni di montagna, ai Cantoni dev'essere delegata la competenza di vincolare l'autorizzazione ad accedere al mercato ad obblighi di servizio pubblico, in particolare per quanto concerne l'approvvigionamento delle regioni periferiche.

122 Ritmo di apertura dei mercati, criteri di accesso

Disciplinamento secondo la direttiva CE

Gli Stati della CE sono tenuti ad aprire gradatamente ai grandi acquirenti i loro mercati dell'energia elettrica. Quando la direttiva entrerà in vigore dovrà essere aperto al mercato almeno il 23 per cento del consumo interno. Nel 2000 questa quota salirà al 27 per cento e nel 2003 al 33 per cento. Come illustra la tavola 2, il consumo minimo annuo necessario per la commercializzazione varia considerevolmente in base al modo in cui industria e consumo si strutturano nei singoli Stati. Poiché in Svizzera esistono poche industrie di base ad alto consumo di energia elettrica, i relativi valori minimi di consumo per clienti autorizzati necessari per raggiungere la quota di apertura di mercato sono particolarmente bassi.

Consumo minimo specifico per Stato dei clienti autorizzati in base alle quote di apertura del mercato formulate dalla direttiva CE

Tavola 2

Quota di apertura del mercato	23 %	27 %	33 %
	corrisponde al consumo minimo annuo [GWh]:		
Finlandia	alm. 100	alm. 100	alm. 100
Austria	100	40	ca. 20-25
Italia	60	40	20
Francia	60	20	8-10
Germania	30	15-20 ca.	5-10 ca.
Media UE	40	20	9
Svizzera	ca. 4-5	ca. 2	ca. 0,5

Se la quota di apertura del mercato fosse situata al 23 per cento, come prevede la direttiva CE, la Confederazione dovrebbe autorizzare più di 500 aziende con un consumo annuale compreso tra i 4 e i 5 GWh. Questo è quanto risulta da un'estrapolazione effettuata dall'Unione delle centrali svizzere di elettricità, che riportiamo nella tavola seguente.

Numero e quota di mercato dei maggiori consumatori di energia elettrica *Tavola 3*
in Svizzera

Consumatori di energia elettrica con un consumo annuo	Valutazione su tutta la Svizzera	
	Numero di aziende (cumulato)	Quota rispetto al fabbisogno interno (quota percentuale di mercato)
maggiore di 80 GWh	16	4,5 %
maggiore di 60 GWh	24	5,6 %
maggiore di 40 GWh	48	7,8 %
maggiore di 30 GWh	73	9,9 %
maggiore di 20 GWh	114	12,0 %
maggiore di 10 GWh	249	15,7 %
maggiore di 5 GWh	496	19,3 %

Se in Svizzera potessero accedere al mercato anche le aziende di distribuzione, l'autorizzazione delle 40 maggiori centrali aprirebbe già più del 60 per cento del mercato.

Soluzione applicabile alla Svizzera

La questione fondamentale è la seguente: per la Svizzera è più opportuno aprire il mercato interno dell'energia elettrica secondo *gli obiettivi minimi della direttiva CE* o situare le quote di mercato rispettivamente più in alto o più in basso? Un adeguamento alle quote minime annue dei Paesi confinanti (in un primo momento ad es. 20 GWh) limiterebbe le spese amministrative - misurazione, calcolo, trattative in vista di accordi - a pochi grandi consumatori ma consentirebbe un'apertura del mercato eccessivamente contenuta, e questo potrebbe rendere più difficili le trattative sullo scambio transfrontaliero con l'UE o con i suoi Stati membri. Aggiungiamo inoltre che anche i consumatori industriali svizzeri chiedono di aprire il mercato al maggior numero di operatori possibile, in modo da evitare gli svantaggi che incontrerebbero i clienti industriali non ammessi al mercato.

Sono soprattutto le *aziende di erogazione cittadine* che temono, se private dell'accesso al mercato, di perdere i loro clienti autorizzati. L'accesso al mercato permetterebbe alle aziende distributrici di stabilire condizioni d'acquisto più favorevoli, da cui potrebbero trarre vantaggio tutti i loro clienti.

Per la Svizzera sembra più adatta una *soluzione flessibile*. Andrebbero innanzitutto ammessi al mercato i maggiori consumatori di energia, così da non essere svantaggiati rispetto ai loro concorrenti esteri. In un secondo tempo li seguirebbero i consumatori più

piccoli e le aziende distributrici. A lungo termine il mercato sarebbe aperto a tutti i consumatori.

123 Reciprocità

Nel mercato interno l'accesso alla rete dovrà essere possibile a prescindere dalle modalità organizzative del mercato per le quali si opterà e dovrà portare ad un livello di apertura del mercato equivalente. Fatti salvi gli obblighi internazionali, le forniture transfrontaliere di energia elettrica da parte di fornitori esteri saranno ammesse solo se il cliente è autorizzato *in entrambi i Paesi*. Le modalità di applicazione di questo disciplinamento nei confronti di Paesi terzi sono ancora in sospeso, così come la possibilità, per le aziende svizzere, di figurare a pari diritti come clienti e come fornitori nel mercato interno dell'UE. È ipotizzabile un'apertura del mercato svizzero rispetto ai Paesi che concedono la reciprocità. Gli accordi sottoscritti dalla Svizzera (GATT 94/GATS, Trattato sulla Carta dell'energia) proteggono solo in parte da un'eventuale discriminazione (cfr. inoltre n. 208.1).

Nel commercio transfrontaliero occorre ricordare che la rete interconnessa (rete UCPTE) non corrisponde geograficamente all'UE. Per motivi fisici il mercato interno europeo dovrà tenere conto della rete UCPTE e delle reti interconnesse.

124 Parità di trattamento, separazione, trasparenza dei costi

Una delle premesse più importanti per un mercato dell'energia elettrica funzionale è la possibilità, per i clienti autorizzati e per i loro fornitori, *di accedere alla rete senza subire discriminazioni*. Nella trasmissione di energia elettrica occorre quindi impedire alle aziende regionali di favorire, a spese di terzi, i propri impianti di generazione o le centrali consociate. A questo scopo, per i settori aziendali cui compete la trasmissione vanno gestiti *conti separati*, i quali devono essere distinti dalle attività di generazione e di distribuzione. Tre anni dopo l'entrata in vigore della legge che vi presentiamo i gestori delle reti di trasmissione dovranno riunirsi in una società nazionale, le cui attività si limiteranno esclusivamente alla trasmissione (cfr. n. 125). In questo modo sarà possibile evitare discriminazioni di terzi.

La separazione a livello contabile va inoltre applicata a tutte le aziende verticalmente integrate (vale a dire le aziende che forniscono energia elettrica ma che sono attive anche nei settori della distribuzione o della generazione) così come a quelle orizzontalmente integrate (vale a dire che non sono in relazione diretta con le aziende di fornitura di energia elettrica ma che lo sono con, ad esempio, aziende di approvvigionamento di gas, di calore a distanza o di telecomunicazioni). Per impedire che in questi settori di attività si instaurino distorsioni della concorrenza e sovvenzioni incrociate occorre tenere una contabilità separata e presentare bilanci e conti economici distinti.

125 Gestione della rete

Oltre all'obbligo di trasportare energia per conto di terzi autorizzati, i gestori delle reti di trasmissione e distribuzione sono tenuti ad operare in modo sicuro, affidabile ed efficiente, occupandosi in particolare di costruzione, manutenzione, regolamento e scambio con altre reti, messa a disposizione di riserve energetiche, capacità di trasmissione delle linee come pure garanzia dei requisiti tecnici concernenti l'allacciamento alla rete.

Dato che la rete di trasmissione diverrà una vera e propria "piazza di scambio commerciale", occorre creare strutture quanto più semplici e consentire uno *svolgimento efficiente delle transazioni*. A questo scopo le aziende regionali, in qualità di detentori e gestori della rete ad alta tensione, sono tenute a riunirsi in una società di gestori di reti dopo tre anni al massimo dall'entrata in vigore della legge che qui vi presentiamo. Questa società dovrebbe non da ultimo contribuire a integrare nel miglior modo possibile le centrali idroelettriche svizzere nel sistema europeo. Parte delle ripercussioni negative che l'apertura del mercato avrà sull'economia pubblica (cfr. n. 133 segg.) potranno così essere attutate.

126 Controllo del mercato dell'energia elettrica e composizione delle controversie

L'energia elettrica dipende dalle linee, e questo è già un primo ostacolo per chi intende accedere al mercato. A ciò si aggiunge il fatto che, a causa dei cosiddetti rendimenti di scala, la redditività delle aziende produttrici e distributrici aumenta di pari passo con la crescita della cifra d'affari e della dimensione dell'azienda. Questo incita la fusione tra aziende a tutti i livelli e favorisce l'insorgere di posizioni di monopolio. Inoltre, nel caso in cui il numero di aziende che controllano il mercato sia ridotto, si corre anche il pericolo di cartellizzazione. È quindi indispensabile controllare in modo adeguato il mercato dell'energia elettrica. Nei casi di monopolio della concorrenza, cartellizzazione o fusione tra grandi aziende potrà essere interpellata, avvalendosi della legge sui cartelli, la *commissione della concorrenza*, mentre sui prezzi e sulle tariffe stipulati abusivamente interverrebbe la *sorveglianza dei prezzi*. La complessità delle questioni tecniche richiede tuttavia l'istituzione di una commissione di arbitrato, incaricata di disciplinare le controversie riguardanti la garanzia di transito dell'energia elettrica.

Disciplinamento secondo la direttiva CE

L'articolo 90 del trattato che istituisce la Comunità europea autorizza le aziende incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale ad osservare i disciplinamenti della concorrenza stabiliti dall'UE solo nella misura in cui non impediscano loro di adempiere a questi compiti. La direttiva sul mercato interno dell'energia elettrica ne tiene conto. Prevede infatti espressamente la possibilità di imporre alle aziende attive nel settore dell'energia elettrica *l'obbligo di prestare servizi di utilità pubblica*, che possono riguardare la garanzia dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture così come la protezione dell'ambiente. Questi obblighi vanno definiti in modo chiaro, trasparente, non discriminatorio; devono poter essere esaminati e resi pubblici.

Soluzione applicabile alla Svizzera

L'obbligo di prestare servizi di utilità pubblica andrà imposto soprattutto alle aziende di distribuzione. Si tratterà in particolare di garantire un *approvvigionamento* sicuro e *affidabile* e di fornire energia elettrica a tutti i clienti stabili, vale a dire a tutti i *clienti non ammessi al mercato*. Per coprire le spese che ne derivano, le aziende di distribuzione beneficeranno in cambio di un equo risarcimento. Per salvaguardare i clienti da eventuali abusi, le tariffe devono essere approvate dalla sorveglianza dei prezzi.

I *clienti autorizzati* non hanno alcun diritto a prestazioni di servizio pubblico. Devono *garantirsi autonomamente la sicurezza di approvvigionamento*. L'esperienza che altri Paesi hanno raccolto in questo campo mostra come forniture opzionali in caso di penuria nell'approvvigionamento, garanzie, potenza di riserva eccetera possano essere soluzioni compatibili al mercato. Il grado di sicurezza dell'approvvigionamento di un cliente autorizzato è in questo caso da disciplinare con prezzi individuali.

128 Protezione dell'ambiente, obiettivi di politica energetica

Nell'interesse generale, in particolare riguardo a questioni di *politica ambientale* e di *politica energetica*, la direttiva CE prevede di assegnare alcuni obblighi nell'interesse della collettività. Si tratta tuttavia solo di una possibilità, limitata a poche applicazioni:

- se la capacità della *rete di trasmissione* è scarsa o insufficiente, il trasporto di energia elettrica prodotta con energie rinnovabili può avere la priorità su quello di energia elettrica prodotta con energie non rinnovabili. In questo caso l'energia prodotta all'interno del Paese e quella prodotta all'estero sono poste sullo stesso piano.
- nella gestione delle *reti di distribuzione* può essere richiesto l'impiego di generatori che utilizzino energie rinnovabili.

Sulla base dell'*articolo costituzionale sull'energia* e del programma *Energia 2000*, gli obiettivi di politica energetica del nostro Paese comprendono un approvvigionamento compatibile con le esigenze della protezione dell'ambiente, nonché il promovimento dell'impiego di energie rinnovabili e più in generale di un consumo energetico parsimonioso e razionale. L'apertura del mercato non priva questi obiettivi della loro importanza, soprattutto in relazione al promovimento delle energie rinnovabili e dell'energia idraulica. Il progetto che oggi vi presentiamo deve perciò osservare le disposizioni in materia di promozione che il disegno di legge sull'energia prevede in questo ambito.

Il decreto sull'energia e il disegno di legge sull'energia prevedono che le *forniture di energia elettrica* generata con energie rinnovabili e da piccole centrali idroelettriche siano pagate in base ai costi dei nuovi impianti nazionali. Le aziende di distribuzione, che hanno l'obbligo di acquistare questa energia elettrica, hanno la possibilità di imputare ai clienti autorizzati i costi supplementari eventualmente causati da questi pagamenti. Va qui ricordato che durante il dibattito attorno alla legge sull'energia il Consiglio degli Stati ha proposto, per coprire questi costi, di istituire un apposito fondo cantonale di compensazione. Sebbene le forniture di energia elettrica di questo tipo siano, sulla media svizzera, inferiori all'1 per cento del fabbisogno nazionale, tra i Cantoni esistono comunque notevoli differenze. Questo disciplinamento andrebbe rivisto se a lungo termine le forniture di energia elettrica dovessero aumentare in modo considerevole e nel caso in cui tutti i consumatori di energia elettrica potessero accedere direttamente al mercato.

Va presa in considerazione anche la possibilità di vendere al *prezzo di produzione* l'energia elettrica prodotta in modo ecologico ai clienti disposti a pagarla, come alcune aziende fornitrici già fanno nell'ambito del programma Energia 2000 con l'energia solare e l'energia eolica. Nel caso in cui i produttori indipendenti potessero beneficiare delle possibilità di una commercializzazione diretta, dovrebbe essere garantito loro l'accesso alla rete alle stesse condizioni poste agli altri produttori.

La *generazione di energia idroelettrica* è praticamente priva di emissioni di anidride carbonica, ampiamente ecologica e copre il 60 per cento circa del fabbisogno nazionale; andrebbe quindi incoraggiata. La direttiva CE la favorisce nella gestione delle reti di distribuzione e in casi di insufficienza nella rete di trasmissione. È però poco probabile che questo basti a promuovere le energie rinnovabili, dato che l'apertura del mercato sostanzialmente non limita il potenziamento della capacità di trasmissione e che i costi del potenziamento della rete possono essere imputati ai clienti. Inoltre la capacità dovrebbe essere sufficiente anche nei periodi di fabbisogno ridotto dovuti alla stagione e nei periodi di recessione economica, impedendo così un effettivo aiuto alle energie rinnovabili.

Obbligare le aziende distributrici ad utilizzare energia rinnovabile nel rifornire i loro clienti abituali potrebbe essere un provvedimento notevolmente più efficace. Ad esempio: se le aziende distributrici fossero obbligate ad impiegarne almeno un 50 per cento,

l'energia rinnovabile sarebbe favorita, poiché risulterebbe più conveniente e verrebbe quindi acquistata prioritariamente.

13 Ripercussioni dell'apertura del mercato

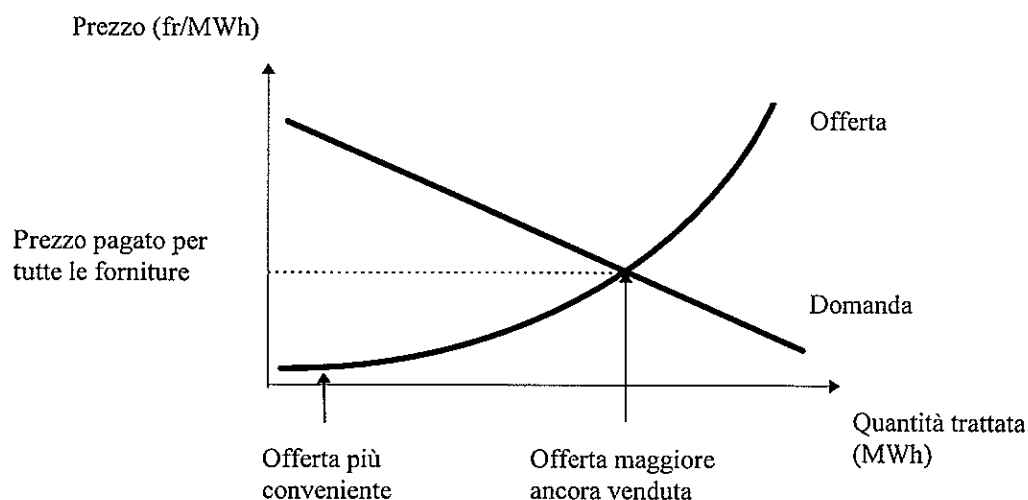
131 Valutazioni di fondo sull'evoluzione dei prezzi

L'apertura del mercato e l'instaurazione di un mercato interno europeo dell'energia elettrica miglioreranno innanzitutto l'*efficacia dell'approvvigionamento in energia elettrica* e, di conseguenza, abbasseranno i prezzi. Questo dovrebbe giovare alla concorrenzialità dell'economia, in modo particolare dell'industria di esportazione. Purché i prezzi diminuiscano in Svizzera nella stessa misura in cui ciò avverrà negli Stati in cui hanno sede le maggiori concorrenti, l'industria svizzera di esportazione non dovrebbe registrare alcun aumento relativo dei costi legati all'energia elettrica. D'altro canto i prezzi contenuti potrebbero influire negativamente sul bilancio delle aziende di distribuzione, che incontrerebbero una serie di difficoltà finanziarie. Prezzi e tariffe relativamente alti favoriscono invece un'utilizzazione più parsimoniosa e razionale dell'energia. Sorge infine una domanda: le centrali attualmente esistenti saranno concorrenziali, tenuto conto degli impianti che verranno costruiti in futuro e dei progressi tecnologici di cui si potrà beneficiare?

Oggi non possiamo sapere con esattezza in che modo evolveranno *i prezzi nel mercato liberalizzato*. In un regime di concorrenza soltanto i produttori in grado di offrire prezzi di volta in volta più convenienti troverebbero un acquirente. I primi ad essere sollecitati sarebbero gli impianti che registrano i costi minori. Fino a copertura della domanda verrebbero rivolte richieste d'offerta a impianti più cari. Il prezzo pagato per tutte le forniture corrisponderebbe alla maggiore offerta ancora venduta. La figura 2 mostra l'evoluzione ideale di una formazione dei prezzi in questo settore.

Formazione dei prezzi sul mercato

Figura 2

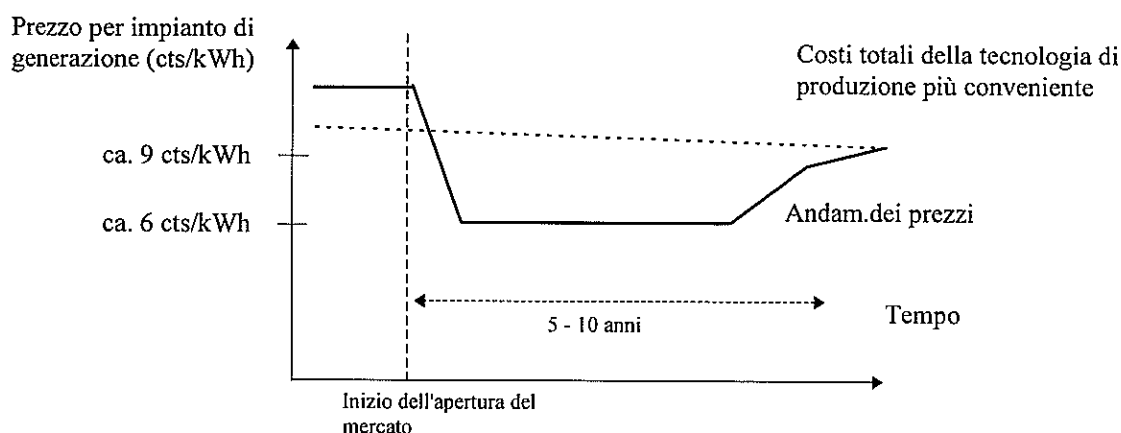


Un produttore non può proporre prezzi bassi a sua discrezione. A breve termine questo significa una perdita di guadagno ed eventualmente un ritardo nell'ammortamento e nella resa del capitale di terzi. I costi variabili vanno inoltre coperti, poiché potrebbe incorrere in problemi di liquidità. La maggior offerta ancora venduta sul mercato corrisponderà quindi ai *costi variabili degli impianti di generazione rilevanti che producono a costi più elevati*. In Europa i costi variabili maggiori sono registrati dalle *centrali termiche a carbone* (ca. 6 cts/kWh). Possiamo quindi supporre che nel punto più basso della formazione dei prezzi si tratterebbero prezzi attorno ai 6 centesimi per chilowattora. Per brevi periodi legati alle fluttuazioni stagionali, sui mercati delle operazioni singole i prezzi potrebbero scendere al di sotto dell'offerta più conveniente.

Se a medio e lungo termine il livello dei prezzi dovesse mantenersi attorno ai 6 cts/kWh, le centrali termiche a carbone verrebbero chiuse per ragioni economiche (il capitale di terzi non frutterebbe e l'ammortamento non sarebbe sufficiente). In questo modo le sovraccapacità a livello europeo verrebbero in larga misura smantellate. I prezzi potrebbero quindi aumentare di nuovo e assestarsi attorno ai costi completi delle tecnologie più convenienti, probabilmente le centrali combinate a gas. A lungo termine i prezzi per l'onere di base e le energie di punta potrebbero subire ancora un leggero aumento. La figura 3 illustra una possibile evoluzione dei prezzi nei cinque - dieci anni dopo l'apertura del mercato.

Possibile evoluzione dei prezzi di produzione reali in Europa (schema)

Figura 3



È possibile che lo smantellamento delle sovraccapacità, e dunque l'assestamento dei prezzi, salga a un livello leggermente superiore a causa di fenomeni di distorsione del mercato, quali ad esempio gli interventi statali sui mercati del gas e del carbone, che vengono finanziati grazie a fondi generali delle economie pubbliche. Non va dimenticato che è in aumento il numero di impianti a gas, i cui costi variabili, grazie ai cosiddetti contratti *take or pay*, sono praticamente nulli. L'ostacolo maggiore che un mercato funzionale potrebbe incontrare è l'apertura graduale soprattutto ai grandi clienti. In questo settore verrebbero stipulati i prezzi più convenienti, mentre in quello dei clienti stabili verrebbero offerti i prezzi più alti e continuerebbero ad essere sfruttati gli impianti meno redditizi. In questo modo lo smantellamento delle sovraccapacità sarebbe insufficiente e troppo lento.

Sulla base delle precedenti considerazioni possiamo concludere che⁶:

- Durante la fase di transizione le attuali sovraccapacità a livello europeo provocheranno una diminuzione tendenziale dei prezzi al produttore, che scenderanno al di sotto del livello dei costi variabili delle centrali più care. Il punto più basso potrebbe situarsi attorno a questi valori anche in un mercato sviluppato solo in parte: lo dimostra quanto avvenuto in Gran Bretagna dove, pur con un eccesso di capacità, dopo tre anni dalla liberalizzazione i prezzi stabiliti dai pool non erano scesi al di sotto dei 6 cts/kWh.
- Quanto più lenta è l'apertura del mercato e maggiore la quota di clienti stabili per l'energia elettrica offerta da aziende verticalmente integrate, tanto più i prezzi sul mercato delle operazioni singole diminuiranno, dato che gli eccessi che vi sono trattati possono fruttare solo ancora contributi di copertura.
- La diminuzione dei prezzi favorisce innanzitutto le grandi industrie e solo in seguito le industrie medie e piccole. Tra il 1990 e il 1997, in Gran Bretagna i prezzi per queste categorie di consumatori sono diminuiti tra il 24 e il 30 per cento, mentre le economie domestiche hanno potuto beneficiare, e solo negli ultimi due anni, di una diminuzione pari all'11 per cento.
- A medio e lungo termine i prezzi si orienteranno in base ai costi marginali dell'energia di produzione più conveniente. L'energia di punta diverrà (di nuovo) più cara dell'onere di base.
- La maggior parte dei produttori non riuscirebbe a sostenere finanziariamente un assestamento prolungato dei prezzi al produttore sul livello dei costi variabili. Il processo di concentrazione già in atto potrebbe accelerare molto rapidamente e instaurare strutture oligopolitiche. In questo modo i produttori sarebbero in grado di adattare l'offerta alla domanda e di riversare tutte le loro spese, ed eventualmente anche una rendita di posizione, sui distributori e sui consumatori.
- Dopo un periodo di difficoltà, le centrali idroelettriche svizzere, in particolare le centrali ad accumulazione, miglioreranno la loro posizione di mercato. Più veloci si svolgeranno l'apertura del mercato a livello europeo e lo smantellamento delle sovraccapacità, più i prezzi dell'energia di punta diventeranno di nuovo attrattivi.

132 Ripercussioni economiche

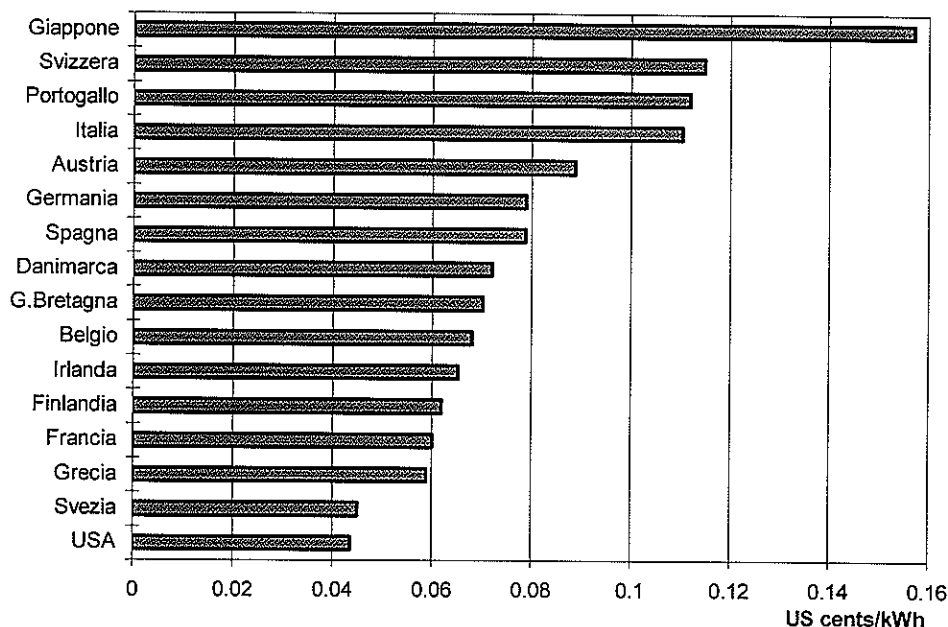
Come illustra la figura 4, in un confronto internazionale i prezzi svizzeri per *l'energia elettrica industriale* sono abbastanza elevati. I prezzi riportati vanno tuttavia relativizzati, e questo sotto due aspetti. Innanzitutto il tasso di cambio del dollaro può influire sul paragone tra i prezzi di Paesi con una moneta sopravvalutata o svalutata, senza che ciò abbia una diretta relazione con i prezzi dell'energia. Inoltre in Svizzera un utente industriale medio consuma una quantità inferiore e di conseguenza paga al kWh un

⁶ Cfr. lo studio "Strommarkliberalisierung, Auswirkungen der Marktöffnung, kompensatorische Massnahmen", Econcept, gennaio 1998, UCFSM n. 805.588

prezzo maggiore di quanto non faccia un suo pari in un altro Paese. Lo prova anche un paragone tra i prezzi stabilito dall'UNIPEDDE nel 1997⁷, secondo il quale gli utenti industriali svizzeri con un consumo medio di 1,25 GWh all'anno pagano meno o altrettanto quanto i consumatori della medesima quantità di energia in Italia, Austria o Germania.

Paragone tra i prezzi dell'energia elettrica industriale pagati nel 1996 in singoli Paesi industrializzati

Figura 4



Fonte: World Energy Statistics, IEA 1997

In Svizzera l'industria di base ad alto consumo energetico potrebbe beneficiare di prezzi più convenienti. Un recente studio dell'Università di Colonia ritiene che bassi costi di produzione permettano di ottenere prodotti finiti più convenienti; questo permetterebbe al consumatore finale di avere più denaro a disposizione e all'economia di crescere. L'incidenza di questo effetto non può tuttavia essere valutata con sicurezza, dato che se l'ente pubblico incassa meno entrate provenienti dal settore dell'energia elettrica, questo può comportare un indebolimento della capacità di investimento e dei salari. La diminuzione dei prezzi non dovrebbe essere l'unico e più importante miglioramento prospettato dall'apertura dei mercati. Il fattore determinante per l'economia pubblica dovrebbe essere un generale spostamento verso una logica di mercato del settore energetico. L'apertura dei mercati deve quindi essere il cardine degli sforzi di *rivitalizzazione* nel settore dell'energia elettrica da noi auspicati nell'ambito del secondo pacchetto di provvedimenti per il rinnovamento dell'economia di mercato.

⁷ JURG MUTZNER, *Tarife, Preise und Kosten der elektrischen Energie*, UCS, 1997. Cfr. la figura 69, che paragona tra loro i prezzi per clienti industriali.

Il rafforzamento della concorrenza interna ed europea in seguito all'apertura del mercato dovrebbe ripercuotersi soprattutto sulla *produzione di energia elettrica*. Finora, nel caso di investimenti a lungo termine nelle centrali elettriche, si partiva dal principio che i costi di produzione erano riversati sui prezzi e sulle tariffe. Le condizioni di fornitura e di acquisto erano generalmente determinate dalla struttura delle aziende regionali cantonali di distribuzione o erano garantiti da contratti a lungo termine. L'apertura del mercato modifica queste condizioni, dato che i clienti autorizzati possono beneficiare liberamente delle offerte più convenienti sul mercato. I prezzi al produttore, che saranno probabilmente bassi, non riusciranno più a coprire tutte le spese degli impianti di generazione più onerosi. Alcuni impianti non potranno quindi più essere ammortizzati nella misura prevista: si tratterebbe di *investimenti non ammortizzabili*.

L'UFE ha fatto valutare la portata degli investimenti non ammortizzabili in uno studio condotto in collaborazione con gli operatori del mercato dell'energia elettrica⁸, i cui scenari si sono basati sulle diverse velocità di apertura del mercato e sullo smantellamento delle sovraccapacità a livello europeo. Gli scenari più probabili (il 3 e il 5), con tassi di interesse reali del 3 - 4 per cento, prospettano *investimenti non ammortizzabili tra i 700 e i 1 800 milioni di franchi* (cfr. tav. 4).

Secondo lo studio dell'UFE, se l'evoluzione dei prezzi sarà quella prospettata e gli eccessi di capacità saranno smantellati a medio termine, due terzi delle 44 più recenti centrali fluviali esaminate non sarebbero completamente ammortizzabili. Tra queste figurano soprattutto centrali che producono fino a 10 MW. Un buon 40 per cento delle centrali fluviali si trova nelle zone di montagna. Tra le 10 più recenti centrali idroelettriche ad accumulazione esaminate, cinque non sarebbero pienamente ammortizzabili. Si trovano in zona di montagna ma sono consociate a società che operano in pianura. Per entrambi i tipi di centrali idroelettriche soltanto a pochi impianti non redditizi è imputabile una grossa proporzione della complessività degli investimenti non ammortizzabili. Questo si applica *anche alle centrali nucleari*.

Queste cifre si basano sui costi *attualmente registrati* dalle aziende attive nel settore, che comprendono il guadagno abituale, spese e indennità di altro genere e che soprattutto non esauriscono i possibili potenziali di riduzione dei costi. Una riduzione del 20 per cento dei costi di produzione registrati (compresi i guadagni e le imposte sugli utili) ridurrebbe del 26 - 36 per cento gli investimenti non ammortizzabili previsti.

⁸ *Nichtamortisierbare Investitionen als Folge der Marktöffnung im Elektrizitätsbereich*, Econcept, settembre 1997, UCFSM n. 805.586 d.

Secondo le previsioni dell'*Unione delle centrali svizzere di elettricità* (UCS), lo *scenario 6* implicherebbe, in caso di apertura del mercato per il 1999, investimenti non ammortizzabili per *4,8 miliardi di franchi*. Sulla base dell'attuale mercato delle operazioni singole l'UCS prevede prezzi sensibilmente più bassi e prospetta ripercussioni sul mercato marcate e perduranti. Nei 4,8 miliardi di franchi non sono previsti *i diritti di opzione all'estero*, pari a 3 miliardi di franchi, che secondo l'UCS dovrebbero essere considerati in caso di un'eventuale indennizzo.

Investimenti non ammortizzabili in base a diversi scenari

Tavola 4

	Investimenti non ammortizzabili [mio. di fr. 1999]				
	Scenario 2 Eccedenze fino al 2005, in seguito prezzi leggermente più alti di quelli attuali	Scenario 3 Eccedenze fino al 2005, in seguito prezzi più bassi di quelli attuali <u>Scenario probabile in caso di chiusure di impianti</u>	Scenario 4 Eccedenze fino al 2005, in seguito prezzi decisamente più alti di quelli attuali	Scenario 5 Eccedenze fino al 2009, in seguito come lo scenario 3 <u>Scenario probabile in caso di prolungate eccedenze di produzione</u>	Scenario 6 Eccedenze fino al 2009, in seguito evoluzione simile a quella dello scenario 3 <u>Variante degli operatori del settore, eccedenze durature e prezzi bassi</u>
Apertura 1999 (prezzi del mercato europeo a partire dal 1999)					
Tasso d'interesse r=3 %	655	1'205	277	1'454	
Tasso d'interesse r=4 %	901	1'416	337	1'766	4'879
Apertura 2006 (prezzi del mercato europeo a partire dal 2006)					
Tasso d'interesse r=3 %	331	668	94	821	
Tasso d'interesse r=4 %	343	714	128	858	

Sarà il mercato a dare i primi segni dell'evoluzione dei prezzi e della loro ripercussione sugli investimenti in Svizzera. Un importante strumento per *influire sulla portata degli investimenti non ammortizzabili* è costituito dalla decisione in merito alla velocità con cui aprire il mercato, alla concessione di autorizzazioni alle aziende di distribuzione e alla possibilità di riversare sui clienti stabili la copertura dei costi. Dato che per ragioni di principio ma anche in considerazione dell'attuale situazione finanziaria della Confederazione è *escluso che le casse dello Stato coprano gli investimenti non ammortizzabili*, per finanziarli occorrerà inevitabilmente fare capo ai consumatori. A breve termine non sono quindi esclusi aumenti di prezzo per singoli gruppi di consumatori; a lungo termine, tuttavia, l'apertura del mercato sarà un vantaggio per tutti. Il finanziamento degli investimenti non ammortizzabili deve essere effettuato con *trasparenza*, ad esempio allegando alla fattura per l'elettricità di tutti gli acquirenti la giustificazione dell'aumento di prezzo. Parallelamente occorre evitare di attribuire i costi ai clienti stabili o ritardare l'apertura del mercato. Inoltre si può supporre che lo scioglimento dei rapporti pluriennali di fornitura comporterà la rivalutazione dei *rischi*

finanziari legati a un'azienda di produzione. Il rischio più elevato si tradurrà probabilmente in un aumento della quota di capitale proprio, finora esigua, e farà in modo che il capitale di terzi sarà gravato da interessi corrispondenti al rischio. Questo significherà non solo un rincaro degli impianti esistenti ma anche una diminuzione dei nuovi investimenti e degli investimenti di sostituzione.

134 **Ripercussioni sulla struttura del settore economico dell'energia elettrica**

In tutti i Paesi l'apertura dei mercati dell'energia elettrica ha cambiato in modo sostanziale la struttura del settore. Anche in Svizzera si prospetta un'evoluzione di questo tipo, specie per quanto concerne le strutture limitate in piccoli spazi nonché modulari. La pressione sui costi e sulla produttività porterà a sfruttare ogni minima potenzialità di risparmio e di efficienza, in particolare mediante *collaborazione o fusioni*. I vantaggi legati alle proporzioni di un'azienda diventano sempre più importanti. Le grandi aziende, infatti, nell'acquisizione di mezzi di investimento e di gestione come pure sul mercato dei capitali, possono sfruttare la propria posizione di mercato per negoziare condizioni più favorevoli e dispongono di maggiori informazioni e conoscenze tecniche. Una modifica strutturale è però anche inevitabile, se le aziende che incorrono in problemi finanziari non riescono a sopravvivere e sono costrette a fusionare, vendere o, nel peggiore dei casi, a dichiarare fallimento.

La dinamica di adattamento dovrebbe variare a dipendenza del fatto che un'azienda sia esposta alla concorrenza dei produttori o agisca in un contesto disciplinato di trasmissione e di distribuzione. Nel campo della *produzione*, le esperienze raccolte dalla Gran Bretagna e dall'Olanda mostrano che subito dopo l'apertura del mercato si constaterà probabilmente una concentrazione delle aziende. Per le *centrali regionali* saranno prioritarie alleanze e scambi con partner nazionali o esteri. La riunione delle reti di trasporto in una *società nazionale* permetterà di sfruttare al meglio le considerevoli capacità di regolazione, di immagazzinamento e di accumulo di riserve delle centrali svizzere, e di valorizzarle a livello europeo. La fondazione di una società a livello nazionale è necessaria, perché in caso contrario è molto probabile che parti di rete entrino in possesso di grandi aziende attive a livello europeo, che le trasformerebbero secondo i propri criteri. Le centrali svizzere non potrebbero profittare a sufficienza del valore aggiunto della produzione idroelettrica, perché i guadagni sarebbero realizzati sulla trasformazione e non dal produttore. A livello di *centrali consociate*, spesso ricorrenti nel nostro Paese, si prospetta una disgiunzione, in particolare mediante scambio di partecipazioni, che porterà a rapporti di proprietà e maggioranza più chiari tra i futuri concorrenti.

Dopo l'apertura del mercato, le aziende di distribuzione dovrebbero essere toccate dalla pressione sulla concorrenza e sui costi in misura minore rispetto alle aziende di produzione, poiché hanno la possibilità di riversare i propri costi sui consumatori. Anche a livello di aziende di distribuzione i vantaggi legati alle proporzioni dovrebbero portare alla *concentrazione di aziende*. Una posizione sufficientemente forte della domanda

potrebbe influire notevolmente sull'elemento di costo più importante, l'acquisto di corrente. I vantaggi legati alle dimensioni potrebbero essere utilizzati anche nei settori amministrativi della misurazione del consumo e della fatturazione. Le esperienze raccolte in altri Paesi mostrano che le alleanze con aziende estranee al settore (telecomunicazioni, gestione e manutenzione, installazioni, sicurezza ecc.) possono dar luogo a *nuovi sbocchi commerciali*. Lo sviluppo, osservato in Svizzera negli ultimi anni, di aziende che offrono servizi nel settore dell'energia attive nell'ambito calore, nella produzione, nel commercio e nella vendita di energie rinnovabili come pure nei servizi determinati dalla domanda dovrebbe perdurare ed eventualmente rafforzarsi.

L'apertura del mercato potrebbe dar spazio a *nuove figure* quali il broker e il commerciante di energia elettrica. In vantaggio sulle informazioni concernenti prezzi e condizioni come pure su quelle riguardanti i rapporti di domanda e di offerta, essi potrebbero negoziare contratti convenienti per i clienti autorizzati ad accedere al mercato. Questa nuova professione potrebbe avvalersi del fatto che, nella ricerca di offerte più vantaggiose, un cliente con accesso al mercato deve disporre del maggior numero di informazioni possibile. Non è escluso che le stesse aziende di distribuzione decidano di offrire servizi di questo tipo.

Il rapido mutare delle condizioni costringe le aziende attive nel campo dell'energia elettrica a *rendere più flessibili i loro processi decisionali*. Le aziende di diritto pubblico, a regime misto o integrate nelle amministrazioni comunali, sono svantaggiate a causa di lunghe e complicate procedure decisionali. È quindi probabile che numerose aziende cantonali e comunali siano trasformate in società anonime. La trasformazione non significa che verrebbero privatizzate, bensì che rimarrebbero enti di proprietà pubblica. Dovrebbe risultare facilitata la vendita a privati. La privatizzazione delle aziende pubbliche non sarebbe un mezzo della liberalizzazione, ma semplicemente una sua conseguenza.

135 **Ripercussioni sul consumo energetico e sull'ambiente**

L'UFE ha commissionato uno studio sulle ripercussioni che un'apertura del mercato avrebbe sul consumo energetico⁹ e sull'ambiente. I risultati mostrano che l'aumento della domanda di energia elettrica legato ai prezzi influirebbe sull'ambiente solo in modo limitato. La riduzione dei prezzi andrebbe tuttavia *in direzione opposta agli obiettivi di risparmio a lungo termine formulati nell'ambito del programma Energia 2000*, che sarebbero quindi ancora più difficilmente realizzabili. Lo stesso si può dire per le chances di mercato di tutte le *energie rinnovabili* e della *produzione mista di calore e di energia*. Il nuovo disciplinamento dei diritti di transito, tuttavia, potrebbe determinare l'apertura di un nuovo mercato per la vendita di energia elettrica prodotta in impianti di produzione mista. Se dopo il 2010 le centrali nucleari dovessero essere sostituite da impianti a

⁹ *Strommarkliberalisierung. Auswirkungen der Marktöffnung, kompensatorische Massnahmen*, Econcept, novembre 1997.

combustione di vettori fossili - una manovra che appare plausibile a causa della pressione economica della liberalizzazione verso impianti che richiedono minori investimenti di capitale e realizzabili più velocemente - le emissioni di anidride carbonica aumenterebbero sensibilmente. Un'evoluzione in questo senso potrebbe essere evitata solo mediante *sostanziali sforzi* nella riutilizzazione delle perdite di calore, nell'impiego più massiccio delle pompe di calore e nel consumo razionale di energia. Lo stesso problema sorgerebbe se la produzione delle centrali nucleari fosse gradatamente sostituita con un aumento delle importazioni di energia, ottenuta soprattutto con procedimenti di combustione fossile.

Con ogni probabilità, *l'estensione delle condotte di trasmissione* condizionata dall'apertura del mercato sarà contenuta. Nei prossimi anni, verosimilmente, l'Italia creerà nuove capacità produttive ricorrendo soprattutto alle centrali a gas combinate. Di conseguenza l'importanza della Svizzera come Paese di transito per l'energia elettrica potrebbe diminuire. Studi condotti anche per la Germania dimostrano che lo scambio di energia elettrica aumenterebbe eventualmente per un breve periodo, per poi assestarsi su un livello più basso rispetto a quello attuale¹⁰. Questa evoluzione è da ricondurre ai prezzi per l'energia primaria, equivalenti sul mercato europeo. Poiché trasportare energia primaria è più conveniente che trasportare energia elettrica, le centrali sono edificate dove vi è maggior domanda; questo comporta tendenzialmente *un minor fabbisogno di capacità di trasmissione*.

136 **Ripercussioni a livello regionale**

Saranno i Cantoni di montagna a risentire maggiormente gli effetti dell'apertura del mercato. Come dimostrano una ricerca commissionata dalla Conferenza dei governi dei Cantoni di montagna¹¹ e le valutazioni cui è giunto uno studio dell'Unione delle centrali svizzere di elettricità¹² (cfr. tav. 5) i Cantoni Ticino, Grigioni, Glarona, i loro Comuni così come i Comuni della Svizzera centrale, dell'Oberland bernese e del Vallese hanno finora beneficiato in diversi modi dello sfruttamento dell'energia idroelettrica. Il fattore economico energia idroelettrica rappresenta per i Cantoni di montagna un beneficio economico annuo pari a circa 1 miliardo di franchi.

¹⁰ *Auswirkungen des Europäischen Binnenmarktes für Strom auf Stromhandel und Erzeugungsstruktur*, in *Zeitschrift für Energiewirtschaft* IV (1996).

¹¹ BRUGGER, HANSER UND PARTNER AG, *Öffnung des Elektrizitätsmarktes Schweiz*, luglio 1997.

¹² Prof. dr. A. MENZL, UCS, *Finanzielle Belastung der Elektrizität durch öffentliche Gemeinwesen*, settembre 1996.

**Stima del beneficio dell'energia idroelettrica
per l'economia dei Cantoni di montagna**

Tavola 5

Genere di beneficio	Volume annuo	Osservazioni
Diritti d'acqua, oneri, tasse	410 mio. di fr.	Il 40% circa ai Comuni
Investimenti in centrali idroelettriche	300 mio. di fr.	Valore medio 1991-1995, di cui il 43% incisivo sui posti di lavoro nelle zone di montagna, pari a circa 600- 800 anni/persona
Occupazione e massa salariale nella produzione	200 mio. di fr.	2000 anni/persona all'anno (stima)
Contributi per infrastrutture ecc.	40 mio di fr.	
Potenziale di riversione, indennizzi di rinuncia	50 mio. di fr.	Valore medio annuo. Forti differenze in base al tipo di concessione

Sul mercato parzialmente o totalmente liberalizzato la posizione dell'energia idroelettrica cambierà. I *diritti d'acqua, gli oneri particolari e le prestazioni preferenziali* di cui beneficiano i Comuni in cui gli impianti hanno sede potrebbero subire una contrazione. Secondo i dati forniti dai Cantoni di montagna, queste spese ammontano a circa 1,7 cts/kWh, una cifra che in relazione al prezzo attualmente pagato dai consumatori sembra ancora ragionevole. Rispetto ai ricavi sulla vendita verso l'estero di circa 5,7 cts/kWh sono abbastanza ragguardevoli (circa il 30 %). Dai costi di produzione di un impianto per la generazione di energia idroelettrica, ossia dall'ammontare degli oneri dipende la possibilità di stabilire un prezzo di vendita che riesca a coprire i costi. Rispetto a impianti a combustione fossile, le centrali idroelettriche presentano costi variabili inferiori. Per questo motivo sarebbe possibile realizzare contributi di copertura anche mantenendo i prezzi bassi. Dato che però una simile situazione rallenterebbe il pagamento degli interessi e l'ammortamento del capitale di terzi, è probabile che i finanziatori eserciterebbero una pressione al fine di ridurre le spese.

Il *rinnovamento a lungo termine delle centrali idroelettriche* non potrebbe probabilmente più essere garantito interamente. In un mercato mobile, in cui i ricavi sono difficilmente pronosticabili, termini di ammortamento di 70 anni rappresentano un grosso rischio che d'ora in poi sarà più difficile finanziare con un'alta quota di capitale di terzi e a condizioni molto favorevoli. Lo stesso si applica all'ulteriore *potenziamento dell'energia idraulica*, che nei prossimi anni dovrebbe essere in fase di stagnazione. Nel contempo il volume degli investimenti annuali dovrebbe scendere nettamente al di sotto della media del lungo periodo.

La pressione sui costi potrebbe ripercuotersi sul numero di *posti di lavoro*. Nella generazione e nella trasmissione l'automatizzazione e la razionalizzazione contribuiranno ad aumentare l'efficienza di esercizio. Durante il prossimo decennio, la razionalizzazione comporterà la soppressione del 20-30 per cento¹³ dei 2000 posti di lavoro nella

¹³ Stima della ricerca di cui alla nota 5.

produzione di energia elettrica nelle zone di montagna. Anche in pianura potrebbe delinearsi una tendenza analoga. Tuttavia, dato che qui il numero dei posti di lavoro nel settore dell'energia elettrica è di secondaria importanza rispetto alla cifra complessiva della popolazione attiva, le conseguenze socio-economiche dovrebbero essere meno gravose.

Un'ulteriore sfida è costituita dalla garanzia di un *approvvigionamento* conveniente dei *consumatori che risiedono in zone periferiche e scarsamente abitate*, la quale può essere ottenuta imponendo alle aziende fornitrici l'onere di prestare servizi d'interesse generale (servizio pubblico).

137 **Ripercussioni finanziarie**

Oltre ad eventuali perdite nei Cantoni di montagna, le *tasse di concessione* e le cessioni di *utili* nei *Comuni* e nelle *Città* di pianura potrebbero subire una certa pressione. La perdita di alcuni clienti autorizzati determinerebbe una diminuzione dei margini di guadagno e degli utili sugli impianti di generazione o sulle centrali consociate delle aziende di distribuzione. I clienti non (ancora) autorizzati richiederebbero prezzi più bassi facendo riferimento alla maggior convenienza delle offerte estere.

È impossibile valutare con precisione a quanto ammontano le perdite finanziarie per i Comuni. Una ricerca in corso, condotta in collaborazione con il Canton Berna, dovrebbero fornire ulteriori informazioni. Dalle prime valutazioni possiamo ritenere che l'eventuale riduzione delle *cessioni di utili* ai Comuni sarà di notevoli dimensioni. Un terzo circa dei Comuni finora analizzati ottiene infatti in questo modo entrate pari a più della metà di un decimo del gettito fiscale.

138 **Valutazione delle ripercussioni**

Nel complesso, durante la fase di transizione le ripercussioni negative saranno preponderanti. Solo a più lungo termine i vantaggi per l'economia pubblica riusciranno a compensare questa situazione. È quindi indispensabile che gli svantaggi causati dall'apertura del mercato siano evitati o quantomeno attutiti da una serie di misure accompagnatorie. Gli strumenti più importanti che la legge sull'apertura del mercato dell'energia elettrica fornisce sono:

- *il promovimento delle energie rinnovabili*, in particolare l'energia idraulica, obbligando le aziende di distribuzione ad acquistarne una quota minima.
- *sovvenzioni finanziarie* a lungo termine in favore del mantenimento e del rinnovo degli impianti idroelettrici esistenti, provenienti da un fondo di compensazione.

Un ulteriore provvedimento possibile, attualmente discusso ad esempio in margine alla legge sull'energia, consiste nell'introduzione di una *tassa di incitamento sulle energie non rinnovabili* che compensi in parte gli svantaggi in termini di costi delle energie rinnovabili, internalizzi i costi esterni delle energie non rinnovabili e agisca a livello di prezzo in favore di un impiego dell'energia razionale e parsimonioso.

14 Rapporto con la legislazione in materia di concorrenza e di energia

141 Nota preliminare

Il progetto di legge sul mercato dell'energia elettrica lascia immutate le attuali competenze nel settore della concorrenza e dell'energia. Solo l'articolo 21 offre maggiori possibilità di intervento all'incaricato del controllo dei prezzi per quanto concerne i prezzi dell'energia elettrica stabiliti o approvati dalle autorità. La composizione di controversie in relazione all'obbligo di garantire il transito e alla retribuzione (art. 4 e 5) sarà di competenza della commissione di arbitrato che dev'essere istituita nell'ambito della legge sul mercato dell'energia elettrica (art. 19 e 20).

142 Legge sui cartelli

L'articolo 31^{bis} capoverso 3 lettera d della Costituzione federale conferisce alla Confederazione il diritto di "emanare disposizioni per parare agli effetti nocivi di carattere economico o sociale prodotti dai cartelli e da organizzazioni analoghe". La legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (LCart; RS 251) ha lo scopo di "impedire gli effetti nocivi di ordine economico o sociale dovuti ai cartelli e alle altre limitazioni della concorrenza e di promuovere in tal modo la concorrenza nell'interesse di un'economia di mercato fondata su un ordine liberale" (art. 1 LCart). La legge si applica alle "imprese di diritto privato e di diritto pubblico che fanno parte di un cartello o di altri accordi in materia di concorrenza, dominano il mercato o partecipano a concentrazioni di imprese" (art. 3 cpv. 1 LCart). La legge sui cartelli può tuttavia essere applicata, secondo l'articolo 3 capoverso 1, solo là dove non esistano già prescrizioni che vietano la concorrenza, in particolare "quelle che fondano un regime statale di mercato o dei prezzi". La legge sui cartelli riconosce in questo modo che un regime statale di mercato o dei prezzi può escludere la concorrenza in un determinato settore dell'economia. La legge è tuttavia applicabile ad un siffatto regime solo se permette un comportamento concorrenziale e se dunque consente l'applicazione dei criteri del diritto della concorrenza (FF 1995 I 434 segg.).

Il progetto di legge sul mercato dell'energia elettrica formula tra l'altro alcuni principi concernenti l'obbligo di garantire il transito e la retribuzione (art. 4 e 5) e la garanzia dell'approvvigionamento (art. 9 e 10). In questi settori vengono quindi sanciti i principi di base di un regime di mercato e dei prezzi. Per tal motivo, la legge sui cartelli,

conformemente all'articolo 3 capoverso 1 lettera a, trova applicazione soltanto se lascia ancora spazio a un comportamento concorrenziale. L'articolo 20 capoverso 1 del progetto di legge che vi presentiamo delega all'istituenda commissione di arbitrato (cfr. n. 209.1) la composizione dei contenziosi concernenti l'obbligo di garantire il transito e la retribuzione. Per le questioni di monopolio o di abuso nella formazione dei prezzi la commissione consulta rispettivamente la commissione della concorrenza e la sorveglianza dei prezzi importante soprattutto in vista di eventuali concentrazioni degli offerenti. Per quanto attiene agli abusi nei prezzi fissati dalle autorità si veda quanto esposto al numero 210.1.

143 Legge sulla sorveglianza dei prezzi

L'articolo 31^{septies} della Costituzione federale autorizza e obbliga la Confederazione ad emanare, per impedire abusi nella formazione dei prezzi, disposizioni sulla sorveglianza dei prezzi e dei prezzi raccomandati per merci e servizi offerti da organizzazioni dominanti il mercato, di diritto pubblico o privato. Se il fine lo richiede, tali prezzi possono essere ridotti. La disposizione costituzionale impedisce in questo modo i eventuali abusi nella formazione dei prezzi. Il campo di applicazione materiale comprende i prezzi per merci e servizi, mentre quello personale abbraccia tutte le organizzazioni dominanti. La disposizione tocca esplicitamente anche le aziende di diritto pubblico.

Secondo la legge federale del 20 dicembre 1985 sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr; RS 942.20) il Sorvegliante dei prezzi è tenuto ad osservare l'evoluzione dei prezzi e ad impedire o eliminare il loro aumento abusivo o il mantenimento di prezzi abusivi (art. 4 LSPr). Nella misura del possibile deve trovare una composizione amichevole con l'interessato (art. 9 LSPr); in passato, ad esempio, sono stati stipulati in questo modo i prezzi dei diversi produttori di energia elettrica. Il Sorvegliante dei prezzi può vietare un aumento di prezzo o ordinare una riduzione (art. 10 LSPr).

Se il prezzo è stabilito o approvato da un'autorità legislativa o esecutiva della Confederazione, di un Cantone o di un Comune, il sorvegliante può proporre di rinunciare all'aumento di prezzo, ma non può esigerlo (art. 14 cpv. 1 LSPr). In caso di abuso il sorvegliante ha quindi solo la possibilità di esprimere raccomandazioni. Questa prescrizione è importante poiché secondo il diritto attualmente in vigore le tariffe stabilite dalla maggior parte delle aziende elettriche svizzere devono essere approvate da un'autorità politica, conformemente alle disposizioni cantonali e comunali.

Il progetto di legge che vi presentiamo formula principi relativi alla retribuzione per il transito di energia elettrica (art. 5) e al calcolo delle tariffe per l'approvvigionamento di clienti stabili (art. 10 e 12 segg.), di regola stabilite e approvate dagli organi legislativi o esecutivi cantonali o comunali. Secondo l'articolo 14 capoverso 1 della legge sulla sorveglianza dei prezzi, in questi settori il sorvegliante ha semplicemente il diritto di esprimere una raccomandazione. Nel caso della retribuzione per il transito di energia

elettrica attraverso la rete, questa limitata possibilità di intervento non è determinante dal momento che la composizione delle controversie spetta all'istituenda commissione di arbitrato (art. 20 cpv. 1). Nel settore dell'approvvigionamento di clienti stabili, il semplice diritto di esprimere raccomandazioni è comunque insufficiente. L'articolo 21 del progetto propone quindi di rafforzare le competenze dell'incaricato del controllo dei prezzi nel settore dell'energia elettrica anche quando i prezzi sono stabiliti o approvati da autorità legislative o esecutive.

144 Legge sull'energia

Il 21 agosto 1996 abbiamo approvato il messaggio concernente la legge sull'energia (LEn; FF 1996 IV 872). Al momento il disegno si trova in consultazione parlamentare (procedura di eliminazione delle differenze). Esso non contiene alcun elemento riguardante l'apertura del mercato. D'altro canto non presenta però alcuna disposizione incompatibile con l'apertura del mercato. Diverse misure hanno lo scopo di rafforzare il mercato nel settore energetico. In questa sede sono trattate soltanto quelle che riguardano direttamente il mercato dell'energia elettrica.

144.1 Impianti produttori di elettricità alimentati con combustibili fossili (art. 6 LEn)

L'articolo obbliga l'autorità competente secondo il diritto cantonale ad esaminare, prima di autorizzare la costruzione o la trasformazione di impianti produttori di elettricità alimentati con combustibili fossili, se il fabbisogno energetico può essere coperto mediante energie rinnovabili e in che modo può essere recuperato il calore residuo prodotto. Questa disposizione risponde al postulato di un approvvigionamento energetico sostenibile dal punto di vista ambientale. Può, ma non obbligatoriamente deve, entrare in conflitto con il bisogno del cliente di procurarsi energia a un prezzo conveniente. Nella misura in cui l'utilizzazione del calore residuo o l'impiego di energie rinnovabili siano economici, questi provvedimenti devono essere applicati. Anche uno sfruttamento non completamente economico del calore residuo o di energie rinnovabili può essere in sintonia con i principi dell'apertura del mercato, purché i relativi costi non siano sproporzionati. Non è vero che i provvedimenti di protezione ambientale, che causano costi netti, vanno considerati incompatibili con un regime di mercato (vanno infatti considerati anche i costi esterni). Questo vale anche per lo sfruttamento di energie rinnovabili e del calore residuo.

144.2 Condizioni di raccordo per produttori in proprio (art. 7 LEn)

Le aziende pubbliche di distribuzione devono accettare l'energia in eccesso prodotta regolarmente da produttori in proprio e offerta in forma appropriata per la rete (art. 7 cpv. 1 LEn): questa disposizione estende l'offerta e va quindi a favore dell'apertura del mercato. Se è vero che l'obbligo di acquistare questo tipo di energia limita da un lato la libertà delle aziende di distribuzione di concludere contratti d'acquisto con i produttori di propria scelta, è anche vero che si giustifica soprattutto tenuto conto del perdurante monopolio fisico della rete.

Più importante ancora dell'obbligo di acquisto è la determinazione dei principi per la retribuzione (art. 7 cpv. 2 LEn). Nei casi in cui i prezzi siano stabiliti in base a quelli vigenti sul mercato per l'energia dello stesso tipo, il distributore obbligato all'acquisto non è in una posizione peggiore rispetto al caso in cui acquistasse energia da centrali cantonali o regionali. Per questo motivo non sussiste alcuna limitazione del mercato.

L'energia elettrica ottenuta con procedimenti rinnovabili non va remunerata in base ai prezzi di mercato a breve termine, bensì in base ai costi marginali a lungo termine (art. 7 cpv. 3 LEn). Questo disciplinamento favorisce i piccoli impianti di generazione decentralizzati, poiché generalmente possono applicare prezzi più alti per l'energia elettrica e inoltre non forniscono energia in modo regolare e quindi prevedibile. Orientare i prezzi in base ai costi marginali a lungo termine comporta una remunerazione complessivamente corretta, ma impedisce alle aziende di distribuzione di poter beneficiare di acquisti vantaggiosi a breve termine di eccedenze di energia, provenienti dal mercato dell'elettricità. Per fare in modo che questo non gravi eccessivamente sui distributori, la remunerazione in base ai costi marginali a lungo termine sarà limitata, per le centrali idroelettriche, agli impianti con una potenza inferiore a 1 MW. In singoli casi, l'autorità competente secondo il diritto cantonale può inoltre ridurre la remunerazione adeguatamente, soprattutto quando tra prezzo di acquisto e costi di produzione esiste un divario eccessivo. Fintantoché l'obbligo di acquistare le eccedenze di energia elettrica prodotta con sistemi rinnovabili non comporta un onere eccessivo non si può parlare di un ostacolo al mercato dell'energia elettrica, anche se i prezzi d'acquisto sono elevati.

144.3 Obbligo di autorizzazione per nuovi riscaldamenti fissi a resistenza elettrica (art. 10 cpv. 4 LEn)

L'articolo 10 del disegno di legge sull'energia permette ai Cantoni di sottoporre ad autorizzazione l'installazione di nuovi riscaldamenti fissi a resistenza elettrica. Si tratta di un intervento diretto sul mercato. I Cantoni sono infatti chiamati a fare in modo che la preziosa energia elettrica sia impiegata a scopi di riscaldamento solo in casi eccezionali. Il riscaldamento elettrico diretto è quindi svantaggiato nella concorrenza rispetto agli altri sistemi di riscaldamento degli edifici (riscaldamenti a nafta, a gas e pompe di calore). Da lungo tempo e probabilmente anche in futuro l'energia elettrica, se correttamente tariffata, è tuttavia più costosa dell'olio combustibile e del gas. Il conflitto tra l'autorizzazione per

l'installazione di riscaldamenti fissi a resistenza elettrica e la libertà di mercato nel settore del riscaldamento ne risulta quindi attenuato. L'obbligo di autorizzazione non esclude inoltre a priori l'installazione di nuovi riscaldamenti fissi a resistenza elettrica. Anche qui va applicato il principio della proporzionalità. Soppesando le esigenze di un libero mercato del riscaldamento anche per l'energia elettrica e la necessità di utilizzare quest'ultima con parsimonia concludiamo che l'obbligo di autorizzazione è adeguato e non limita in modo eccessivo il mercato. Il decreto federale del 14 dicembre 1990 sull'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (decreto sull'energia; RS 730.0) sottopone ad autorizzazione l'installazione di riscaldamenti fissi a resistenza elettrica. L'applicazione di questa disposizione ha nel frattempo dato prova di sé, e può essere ritenuta funzionante.

144.4 Promovimento della produzione di energia elettrica mediante energie rinnovabili (Art. 14 LEn)

Se la Confederazione e i Cantoni sostengono impianti non ancora redditizi e se gli aiuti finanziari coprono soltanto in parte costi supplementari non ammortizzabili, non si può parlare di distorsione del mercato. A lungo termine l'energia elettrica ottenuta con nuove energie rinnovabili contribuisce ad estendere l'offerta e quindi a rafforzare il mercato.

144.5 Compensazione destinata a preservare la libera concorrenza (art. 14^{bis} LEn)

Durante il dibattito parlamentare in corso è emersa la proposta di istituire una compensazione destinata a preservare la libera concorrenza. Secondo la formulazione adottata dal Consiglio nazionale, la Confederazione dovrebbe prelevare 0,6 cts/kWh sul consumo finale di tutte le energie non rinnovabili (petrolio, gas, carbone e uranio) e impiegare una metà dei proventi per promuovere l'impiego di energie rinnovabili e l'altra metà per promuovere un impiego razionale dell'energia. Ammesso che questo prelievo abbia un reale effetto di incitamento, ne conseguirebbe una riduzione degli svantaggi (economici) che la produzione di energia elettrica con metodi rinnovabili presenta attualmente rispetto agli altri tipi di produzione. È vero che ciò rappresenterebbe un certo ostacolo al mercato, ma va contestualizzato in relazione al margine di manovra consentito dalla direttiva CE concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e al postulato dell'articolo costituzionale sull'energia (art. 24^{octies} Cost.) per un maggiore sostegno alle energie rinnovabili. L'articolo 8 capoverso 3 e l'articolo 11 capoverso 3 della direttiva CE permettono agli Stati membri di dare la precedenza all'energia elettrica prodotta con metodi rinnovabili.

145 Coordinamento delle procedure decisionali per grandi progetti legati al territorio

Il ... abbiamo approvato il messaggio concernente la legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure decisionali (FF 1998 ...). Tale atto normativo prevede una procedura di autorizzazione abbreviata per diversi progetti di infrastruttura; per ottemperare alle esigenze del diritto federale basterà una semplice autorizzazione. Gli altri uffici federali interessati saranno interpellati direttamente dall'autorità responsabile della procedura. Tutte le autorizzazioni necessarie a livello federale (secondo la legislazione in materia di pianificazione, di protezione delle acque e delle foreste ecc.) saranno quindi riassunte in una sola. Le autorizzazioni cantonali non saranno più necessarie. Nel settore dell'energia elettrica questa nuova procedura riguarderà la costruzione di impianti elettrici, di impianti di trasporto in condotta e di centrali idroelettriche che tocchino acque di confine nonché le costruzioni in cui sono coinvolti più Cantoni (concessioni federali). La semplificazione delle procedure decisionali anche nel settore dell'energia contribuirà notevolmente al rinnovamento del mercato e al rafforzamento della piazza economica elvetica, ed è in sintonia con gli obiettivi del progetto di legge sul mercato dell'energia elettrica.

146 Legge sulle forze idriche e legge sulla protezione delle acque

Nell'ambito della revisione parziale della legge federale del 22 dicembre 1996 sull'utilizzazione delle forze idriche (LUFi; RS 721.80) il canone massimo è stato portato da 54 franchi a 80 franchi al kW (noi avevamo proposto un aumento a 70 franchi). L'energia idroelettrica rincarerà quindi di 0,37 cts/kWh (cfr. n. 113). Questo aumento rappresenta indubbiamente un intervento notevole sul mercato dell'energia elettrica. Considerato tuttavia il fatto che la modifica in questione è entrata in vigore recentemente (1° maggio 1997), ritornare sulla questione dei canoni in questa sede non sarebbe politicamente realistico (cfr. n. 15). In base all'articolo 49 capoverso 1 ultimo periodo della legge sulle forze idriche la Confederazione è tenuta, nei rapporti internazionali (ossia utilizzazione della forza idrica prodotta da corsi d'acqua che toccano i confini nazionali), a provvedere affinché ogni modifica dell'aliquota massima del canone annuo sia frutto di un consenso internazionale. Un accordo occorre non solo per la determinazione o la modifica del canone massimo ma anche per modifiche di eventuali disposizioni o convezioni che riguardano il mercato dell'energia elettrica.

Per le stesse considerazioni a proposito del canone massimo, una modifica della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAC; RS 814.20) non entra in linea di conto. Per gli operatori del mercato dell'energia elettrica e in parte anche per i Cantoni, le disposizioni previste dalla legge a proposito dei deflussi residuali e del risanamento dei corsi d'acqua (art. 31 segg. e art. 80 segg. LPAC) hanno un impatto drastico sulla produzione di energia idroelettrica, soprattutto durante i critici mesi invernali. Nella prospettiva di un'apertura del mercato dell'energia elettrica, le cerchie

interessate ritengono che queste disposizioni ostacolino eccessivamente la concorrenzialità dell'energia idroelettrica, una fonte energetica rinnovabile.

147 Legge sull'approvvigionamento del Paese, legge sull'energia nucleare e legge sul CO₂

I periodi di scarsità nell'approvvigionamento energetico possono essere affrontati sulla base della legge federale dell'8 ottobre 1982 sull'approvvigionamento economico del Paese (LAP; RS 531), che disciplina le misure cautelari in materia di difesa nazionale economica nonché quelli intesi a garantire l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi d'importanza vitale in caso di grave penuria non rimediabile dall'economia stessa. Gli articoli 23 e 28 della legge sull'approvvigionamento del Paese autorizzano il Consiglio federale ad adottare i provvedimenti necessari.

Sotto diversi aspetti la legge del 23 dicembre 1959 sull'energia nucleare (LEn; RS 732.0) e il relativo decreto federale del 6 ottobre 1978 (DF LEn; RS 732.01) richiedono una revisione, ad esempio per quanto riguarda l'autorizzazione di massima, la struttura della procedura di autorizzazione, le relazioni tra Cantoni e Confederazione e l'eliminazione delle scorie radioattive. Il decreto scadrà inoltre alla fine del 2000, così come la moratoria nucleare voluta da Popolo e Cantoni il 23 settembre 1990 (art. 19 disp. trans. Cost.). È quindi indispensabile rivedere gli atti legislativi attualmente in vigore riguardanti l'energia nucleare e le scorie radioattive. Nel 1998 prevediamo di aprire una procedura di consultazione sulla revisione totale della legislazione sull'energia nucleare. I risultati dei lavori del Controllo amministrativo del Consiglio federale (CCF) riguardanti il coordinamento delle procedure decisionali per grandi progetti legati al territorio confluiranno nei lavori di revisione.

Il 17 marzo 1997 abbiamo approvato il messaggio concernente la legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (FF 1997 III 370). Il disegno che abbiamo proposto è attualmente dibattuto in Parlamento. Esso prevede di diminuire entro il 2010 le emissioni di anidride carbonica del 10 per cento rispetto ai dati registrati nel 1990. Una tassa sul CO₂ verrebbe introdotta solo se i provvedimenti già in atto, previsti e volontari non dovessero essere sufficienti, e comunque non prima del 2004. A differenza della tassa di incitamento sulle energie non rinnovabili introdotta dal Consiglio nazionale nel disegno di legge sull'energia, un'eventuale tassa sul CO₂ non graverebbe sull'energia, bensì sulle emissioni di anidride carbonica (vale a dire solo sulle energie fossili). Inoltre i proventi di questa tassa saranno interamente restituiti alla popolazione e all'economia.

15 Rapporto con il diritto cantonale

Secondo il diritto attualmente in vigore, nel settore dell'energia elettrica esistono numerose disposizioni comunali o cantonali che giustificano un intervento statale sul mercato o sui prezzi, ad esempio nell'assegnare comprensori, nel giustificare obblighi di approvvigionamento o nel fissare tariffe. L'apertura del mercato esige l'eliminazione di queste disposizioni, che rappresentano un ostacolo alla concorrenza. Smantellando a livello cantonale e comunale il controllo statale del mercato e dei prezzi si estende il campo di applicazione della legislazione sui cartelli anche al settore dell'energia elettrica.

I Cantoni sono tenuti ad eliminare gli ostacoli al mercato dell'energia elettrica anche in altri settori. Pensiamo ad esempio ad una flessibilizzazione delle concessioni per centrali idroelettriche, a una riduzione dell'imposizione fiscale o all'abrogazione di disposizioni riguardanti l'erogazione di energia gratuita o a prezzi di favore. I Cantoni non sono obbligati a raggiungere il limite massimo del canone sull'acqua, fissato a 80 franchi.

16 Costituzionalità della legge sul mercato dell'energia elettrica

161 Competenze federali nel settore della produzione

Per quanto riguarda la produzione di energia elettrica la Confederazione dispone di competenze legislative complete nel campo dell'energia nucleare (art. 24^{quinqies} Cost.) e limitate nel campo dello sfruttamento delle forze idriche (art. 24^{bis} Cost.). Per altri tipi di produzione può emanare disposizioni sulla base dell'articolo 24^{octies} capoverso 2 Cost. Può invece disciplinare in dettaglio il trasporto e la distribuzione a terzi di energia elettrica in base all'articolo 24^{quater} capoverso 1 Cost.

Su questa base costituzionale la Confederazione è quindi autorizzata a:

- con riferimento all'articolo 24^{quater} capoverso 1 Cost. e indipendentemente dal tipo di produzione, emanare prescrizioni tariffarie e disposizioni riguardanti la presentazione del bilancio delle aziende in relazione alla distribuzione di energia elettrica nonché in merito all'ammissibilità di altre attività o finanziamenti trasversali;
- con riferimento all'articolo 24^{quinqies} Cost., disciplinare dettagliatamente nel settore dell'energia nucleare tutti i settori della produzione (inclusi gli aspetti economici);
- con riferimento all'articolo 24^{bis} capoverso 1 Cost. e in base alla sua competenza legislativa sui principi, imporre condizioni alle aziende che hanno ottenuto una concessione cantonale (ad es. in relazione ai registri contabili, alla sorveglianza, all'indipendenza da influssi politici);
- con riferimento all'articolo 24^{octies} capoverso 2 Cost., prevedere l'obbligo di acquistare energia elettrica prodotta da impianti di autoapprovvigionamento e disciplinare almeno a grandi linee le modalità tecniche ed economiche.

162 **Competenze federali nei settori della trasmissione, della distribuzione e della consegna ai consumatori finali**

L'articolo 24^{quater} capoverso 1 Cost. assegna alla Confederazione una competenza legislativa completa nel settore del trasporto e della distribuzione dell'energia elettrica. Essa dispone quindi di un margine d'azione assai esteso. In considerazione dei limiti posti agli interventi sui diritti fondamentali, la Confederazione può in particolare:

- instaurare un monopolio della trasmissione completo o parziale, gestirlo direttamente o cederlo a terzi in concessione;
- emanare disposizioni riguardanti le tariffe dell'energia elettrica e della trasmissione, nonché la formazione delle tariffe o il controllo delle stesse;
- emanare disposizioni riguardanti la struttura delle aziende attive nella trasmissione e nella distribuzione di energia elettrica, i loro settori di attività, i loro libri contabili, la loro indipendenza da influssi politici o la loro distribuzione degli utili agli azionisti;
- stabilire disposizioni riguardanti l'approvvigionamento uniforme (nel senso dell'allacciamento alle condotte di trasmissione) e il buon funzionamento degli impianti;
- prevedere l'obbligo di concedere a terzi l'accesso alla rete (*third party access*).

163 **Competenze della Confederazione per la riscossione di tasse**

L'apertura del mercato e la conseguente liberazione della concorrenza sottoporranno il prezzo dell'energia elettrica a forti pressioni. Esiste quindi il pericolo che alcune centrali non riescano più a coprire i costi, e che gli elevati investimenti effettuati in precedenza non possano più essere ammortizzati a sufficienza (investimenti non ammortizzabili o *stranded investments*). Per far fronte a questo inconveniente si potrebbe introdurre, durante un periodo limitato, una tassa di compensazione sugli acquisti di energia elettrica, che servirebbe ad ammortizzare gli investimenti in questione.

I prelievi dello Stato sono suddivisi in imposte e tasse causali. Le imposte servono per creare una base finanziaria, senza che i contribuenti ricevano in cambio una controprestazione diretta dallo Stato (ad es. imposta sul reddito e sulla sostanza). Le tasse causali sono invece destinate a compensare una prestazione dello Stato, un vantaggio concesso dallo stesso o l'esenzione da un obbligo (ad es. tasse di allacciamento, tassa di esenzione dal servizio militare). Un ruolo particolare è svolto dalle tasse di incitamento, che servono ad indirizzare in una determinata direzione il comportamento del cittadino. Nell'intento di rendere meno attrattivo dal punto di vista finanziario un determinato bene o un comportamento, questo tipo di imposizione sostituisce ordini e divieti.

Per prelevare le imposte di carattere generale la Confederazione necessita di un'esplicita delega di competenze a livello costituzionale. Per contro, in base alla prassi delle autorità federali e secondo il parere dominante nella dottrina, può prelevare tasse causali e tasse di incitamento se dispone della relativa competenza materiale.

Per introdurre una tassa indiretta generale sui rifornimenti di energia elettrica al fine di finanziare un fondo statale di compensazione che dovrebbe servire a finanziare la parte scoperta degli ammortamenti per gli investimenti in centrali elettriche effettuati in precedenza, occorre un'esplicita competenza a livello costituzionale, che attualmente non esiste. L'introduzione di una tassa di incitamento per finanziare gli *stranded investments* non solleva alcuna obiezione se si tratta principalmente di ridurre il consumo energetico; nel caso in questione, tuttavia, lo scopo è quello di creare una fonte finanziaria.

L'articolo 24^{quater} capoverso 1 Cost. autorizza la Confederazione ad introdurre un monopolio sul trasporto di energia elettrica, che può sia assumersi direttamente sia cedere a privati in concessione. In questo caso è autorizzata a riscuotere una tassa. Il monopolio o l'introduzione di un sistema di concessioni rappresentano una limitazione della libertà di commercio e di industria e devono perciò ottemperare alle condizioni che reggono una limitazione di tale diritto fondamentale. Va in particolare provata l'esistenza di un effettivo interesse della collettività.

Considerate le limitate possibilità che il diritto concede per introdurre una tassa allo scopo di finanziare gli *stranded investments*, il presente progetto rinuncia all'introduzione di una siffatta tassa di compensazione. Conformemente al principio di sussidiarietà, gli operatori del settore dell'energia elettrica sono invitati a convenire volontariamente un regolamento in materia di finanziamenti. Gli articoli 12 e seguenti del progetto che vi presentiamo autorizzano le aziende fornitrici e distributrici di energia elettrica a prelevare un supplemento sulle forniture di energia ai consumatori al fine di compensare gli *stranded investments* come pure per mantenere e rinnovare le centrali idroelettriche esistenti. Queste disposizioni si fondano sull'articolo 24^{quater} capoverso 1 Cost., in base al quale la Confederazione è autorizzata a emanare prescrizioni sulla formazione dei prezzi nel settore della distribuzione di energia elettrica ai consumatori finali. Il Legislatore federale stabilisce in questo modo il criterio per il prelievo di un supplemento sul prezzo dell'energia elettrica. Quando l'incaricato del controllo dei prezzi analizzerà i prezzi per l'energia elettrica dovrà tenere conto dei principi esposti nella legge che vi presentiamo. Se i supplementi oscilleranno entro i limiti posti dagli articoli 12 e seguenti, non vi sarà abuso ai sensi della legge sulla sorveglianza dei prezzi.

2 Parte speciale: commento alle singole disposizioni

201 Disposizioni generali

201.1 Introduzione

La legge sul mercato dell'energia elettrica menziona in *ingresso* le principali disposizioni costituzionali che la giustificano. La costituzionalità è stata esaminata al numero 16.

201.2 Scopo (art. 1)

L'*articolo 1* stabilisce obiettivi e non norme di comportamento. Pur non avendo un diretto valore normativo costituisce un'importante chiave interpretativa per le disposizioni pratiche che lo seguono.

Il *capoverso 1* precisa l'obiettivo principale della legge, che corrisponde anche alla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (Gazzetta ufficiale n. L27/20 del 30.1.97). L'istituzione di un regime di concorrenza efficace dovrebbe permettere di abbassare i prezzi dell'energia elettrica attualmente vigenti in Svizzera, i quali sono relativamente elevati (specie nell'industria) rispetto a quelli di molti altri Paesi.

Il *capoverso 2* stabilisce le condizioni quadro da osservare nella realizzazione di questo obiettivo. In particolare occorre continuare a garantire un approvvigionamento di energia elettrica affidabile e finanziariamente accessibile, un'elevata quota di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili e l'ottima posizione del mercato svizzero nel contesto europeo.

201.3 Collaborazione con l'economia (art. 2)

L'*articolo 2* definisce già in apertura i principi di collaborazione e sussidiarietà che permeano l'intera legge, stabilendo così la posizione chiave che essi occupano nella legge sul mercato dell'energia elettrica. Questi due principi sono espressione degli sforzi di deregolamentazione e rivitalizzazione dell'economia svizzera e hanno già fatto il loro ingresso nella legislazione in occasione della revisione della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), entrata in vigore il 1° luglio 1997, e nell'ambito dei disegni di legge sull'energia (FF 1996 IV 872) e sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (FF 1997 III 370), attualmente in consultazione parlamentare.

Il *capoverso 1* formula il principio di collaborazione, in base al quale la Confederazione e i Cantoni sono tenuti a cooperare con le organizzazioni dell'economia ai fini dell'applicazione della legge. Si pensa in particolare alla diretta collaborazione con l'Unione delle centrali svizzere di elettricità (UCS), avviata già in occasione dei lavori preliminari al presente progetto. Naturalmente la Confederazione e i Cantoni dovranno collaborare anche con altre organizzazioni interessate, quali ad esempio le associazioni dei consumatori (sia economie domestiche sia grandi consumatori industriali). L'obbligo della collaborazione si applica soltanto ai rispettivi settori di competenza. L'articolo 29 capoverso 1 delega ai Cantoni l'applicazione delle disposizioni riguardanti la garanzia dell'approvvigionamento (art. 9 e 10). L'applicazione dei restanti articoli spetta alla Confederazione. Il capoverso 5 autorizza espressamente il Consiglio federale ad avvalersi dell'aiuto di organizzazioni private per l'esecuzione della legge.

Il *capoverso 2* sancisce il principio della priorità delle misure private su quelle statali (principio di sussidiarietà), a cui devono attenersi sia la Confederazione sia i Cantoni. Il progetto che vi presentiamo è una legge quadro. Esso stabilisce solo i fondamenti e le condizioni quadro di un'apertura del mercato dell'energia elettrica, rinunciando nella misura del possibile a disciplinare i dettagli. Al momento attuale, si presuppone infatti che gli operatori del settore elaboreranno autonomamente, nell'ambito di accordi privati, le disposizioni particolari necessarie all'organizzazione di un mercato aperto alla concorrenza. Si potrà trattare, nella fattispecie, accordi settoriali (ad es. concernenti uno schema uniforme per il calcolo dei costi conformemente all'art. 5 cpv. 3 o la contabilità conformemente all'art. 6 cpv. 2) oppure di convenzioni ad esempio tra l'UCS e l'Unione svizzera dei consumatori di energia dell'industria e degli altri settori economici (EKV) o i piccoli consumatori che stabiliscono contratti standard per la fornitura di energia elettrica. La Confederazione o i Cantoni emaneranno le necessarie prescrizioni (cfr. anche art. 7 cpv. 1) solo se gli operatori del settore non dovessero raggiungere un'intesa entro un termine utile. Qualora singoli accordi che non abbracciano l'intero settore corrispondessero agli obiettivi della presente legge, il Consiglio federale o i Cantoni possono riprenderli integralmente o parzialmente nella legislazione d'esecuzione. Questo procedimento gratifica gli operatori del mercato che riescono a formulare valide norme esecutive. La possibilità di riprendere gli accordi nella legislazione d'esecuzione permette al legislatore di vincolare anche gli operatori che non li sottoscrivono (i cosiddetti *free riders*).

201.4 Definizioni

(art. 3)

Le definizioni impiegate si riferiscono, nella misura del possibile, a quelle della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. Sono definite soltanto le espressioni utilizzate nella parte materiale della legge. Al contrario della versione tedesca, la versione francese e quella italiana non aggiungono la forma femminile ai sostantivi maschili che intervengono nel testo. Va da sé che questi ultimi comprendono entrambi i generi.

Per *produttori di energia elettrica* (lett. b) s'intendono le persone fisiche o giuridiche che producono energia elettrica ma non possiedono reti di trasmissione o di distribuzione. La definizione non esclude tuttavia la possibilità che essi svolgano altre attività che esulano dal settore dell'energia elettrica (ad esempio gestione di una fabbrica o di un'azienda di servizi).

Per *rete di trasmissione* (lett. g) e *rete di distribuzione* (lett. h) si intendono reti ad alta tensione nel senso tecnico della parola. La rete di trasmissione, di regola, è sottoposta ad una tensione di 380/220 kV, quella di distribuzione a una tensione inferiore ai 220 kV. Il progetto che vi presentiamo non considera reti di trasmissione o di distribuzione le reti delle FFS, delle ferrovie private e delle imprese di trasporto. Queste reti sono generalmente dotate di una frequenza diversa e servono all'approvvigionamento della ferrovia e di altri mezzi di trasporto elettrici.

202 Obbligo di garantire il transito di energia elettrica (art. 4)

L'*articolo 4* è una delle disposizioni più importanti di tutta la legge. Esso sancisce il diritto disciplinato di accedere alla rete su base contrattuale (*regulated third party access*) (cfr. la variante N2 illustrata alla fig. 1). Esso permette a determinate persone fisiche e giuridiche (cfr. cpv. 1 lett. a - c) che si trovano all'interno o all'esterno di un comprensorio di accedere alla rete, in modo da poter concludere contratti di fornitura e di acquisto sulla base di spontanee convenzioni commerciali (art. 17 cpv. 1 della direttiva CE concernente il mercato interno dell'energia elettrica). La legislazione attualmente in vigore non prevede alcun diritto di questo tipo. La legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (RS 734.0) prevede unicamente, all'articolo 43 capoverso 2, un diritto di espropriazione per il trasporto di energia elettrica in un impianto esistente, di cui tuttavia in passato non si è praticamente mai fatto uso (a proposito della soppressione del diritto di espropriazione cfr. art. 30). L'articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi (RS 746.1), invece, a differenza della legge sull'elettricità, consente a terzi l'accesso alla rete su base contrattuale.

Il *capoverso 1* si rivolge ai gestori di reti di trasmissione e di distribuzione, che sono tenuti, a determinate condizioni, a lasciare transitare attraverso la loro rete energia elettrica di terzi. Il trasporto deve essere negoziato su base contrattuale, secondo criteri obiettivi e non discriminatori. La disposizione stabilisce anche chi ha il diritto di far transitare elettricità (lett. a - c). La quota di apertura del mercato aumenta o diminuisce in funzione del numero di persone che hanno il diritto di accedere alla rete. Analogamente al sistema stabilito dalla direttiva CE concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, anche in Svizzera il mercato dovrà essere aperto gradualmente. L'obiettivo ultimo è quello di autorizzare tutti i consumatori, trascorso un certo periodo di

transizione, ad accedere al mercato. Le modalità del processo di apertura sono indicate dall'articolo 31 (disposizione transitoria).

Conformemente alla *lettera a*, in relazione con l'articolo 31 capoverso 1, hanno diritto ad accedere alla rete i consumatori finali il cui consumo annuo, compresa la produzione propria, supera i 20 GWh per punto di consumo. Questo corrisponde ad una quota di apertura del mercato svizzero del 12 per cento circa, un tasso abbastanza basso se paragonato alle condizioni nell'UE. Questo è dovuto al fatto che la Svizzera dispone di un numero relativamente esiguo di grandi consumatori di elettricità (in particolare nell'industria di base). Per corrispondere all'esigenza di un'apertura graduale del mercato, l'articolo 31 capoverso 1 stabilisce un determinato ritmo progressivo secondo il quale, nove anni dopo l'entrata in vigore della legge, tutti i consumatori finali potranno accedere alla rete (cfr. n. 213.3).

La *lettera b* apre la rete a tutti i produttori di energia elettrica, senza stabilire alcun valore soglia. Sono considerate produttori di energia elettrica le persone fisiche o giuridiche che possiedono un impianto di generazione, ma non un impianto di trasmissione o di distribuzione (cfr. art. 3 lett. b). Attualmente rientrano in questa categoria circa 80 centrali, incluse le centrali consociate con personalità giuridica propria. A queste si aggiungono nuovi produttori di energia elettrica decentralizzati, ad esempio piccole centrali idroelettriche, impianti di generazione interni alle industrie e simili.

Secondo la *lettera c*, anche le aziende fornitrici e distributrici di energia elettrica hanno il diritto di transito. Tuttavia, in base all'articolo 31 capoverso 2, al momento dell'entrata in vigore della legge potranno avvalersi di questo diritto soltanto nella misura della quantità di energia fornita ai consumatori finali con un consumo annuo maggiore di 20 GWh e in ragione del 10 per cento dello smercio annuo a clienti stabili. Trascorsi nove anni dall'entrata in vigore, le aziende fornitrici e distributrici potranno accedere alla rete senza restrizioni. Questo processo graduale anche per quanto riguarda l'accesso delle aziende fornitrici e distributrici è indispensabile perché tra il grado di apertura del mercato e il verificarsi di investimenti non ammortizzabili esiste una stretta relazione: più l'apertura del mercato è veloce, più aumentano gli investimenti non ammortizzabili. Un'apertura graduale offre invece ai gestori di centrali il margine di manovra sufficiente per contenere gli investimenti non ammortizzabili entro certi limiti. Sulla base di queste considerazioni e tenuto conto delle difficoltà che sorgeranno durante la transizione verso il nuovo ordinamento di mercato, proponiamo di concedere alle centrali di distribuzione la possibilità di rivolgersi ad un fornitore di propria scelta soltanto alla scadenza di un determinato periodo di transizione. L'articolo 17 capoverso 1 della direttiva CE concernente il mercato interno dell'energia elettrica prevede esplicitamente la possibilità dell'accesso senza restrizioni per le aziende fornitrici e distributrici.

Secondo il *capoverso 2*, l'obbligo di garantire il transito di energia elettrica sulla rete di distribuzione esiste solo se dopo l'approvvigionamento della propria clientela il gestore della rete dispone ancora di capacità non sfruttata. Nella fattispecie, può trattarsi di energia elettrica prodotta nei propri impianti (comprese anche le aziende consociate e affiliate) o di energia elettrica che il gestore della rete ha acquistato per approvvigionare i

propri clienti. È dunque indifferente dove il gestore acquista l'elettricità che fornisce ai propri clienti. Decisivo è invece il fatto che il gestore della rete abbia il diritto di approvvigionare i propri clienti prima di essere tenuto a mettere la propria rete a disposizione di terzi per il transito di energia. Beninteso, i gestori di reti non devono simulare bisogni di approvvigionamento dei propri clienti che in realtà non esistono al fine di escludere dal mercato eventuali concorrenti. Un atteggiamento di questo genere contravverrebbe all'obbligo di garantire il transito di energia elettrica senza discriminazioni, sancito dall'articolo 4, e giustificherebbe un ricorso dinanzi alla commissione di arbitrato (art. 19 s.). L'obbligo di acquistare energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, che figura all'articolo 11, si applica ai gestori di reti di distribuzione ma anche all'approvvigionamento della propria clientela.

Nel caso in cui la libera capacità disponibile sulla rete di distribuzione fosse limitata, il *capoverso 2 secondo periodo* stabilisce che l'energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili è prioritaria, sia essa prodotta in Svizzera o all'estero. Privilegiare l'energia elettrica prodotta in Svizzera con energie rinnovabili rispetto a quella dello stesso tipo prodotta all'estero significherebbe infrangere l'Accordo GATT. La direttiva CE prevede espressamente la possibilità di favorire l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (art. 11 cpv. 3). Gli Stati membri hanno così un margine di manovra sufficiente per creare le condizioni quadro necessarie per continuare a gestire le centrali idroelettriche attualmente esistenti e per rinnovarle.

Il capoverso 2 riguarda solo la gestione delle reti di distribuzione. L'articolo 7 del progetto prevede, per quanto concerne la rete di trasmissione, la fondazione di una Società svizzera dei gestori di reti. L'articolo 7 capoverso 3 vieta a tale società di operare nei settori della generazione e della distribuzione (*unbundling*¹⁴ giuridico-organizzativo): questo significa che la Società svizzera dei gestori di rete è autorizzata a disporre di elettricità per approvvigionare i propri clienti. Per la sua fondazione è tuttavia stato stabilito un termine di tre anni dall'entrata in vigore della legge (art. 7 cpv. 1). Durante questo periodo di transizione i gestori delle reti di trasmissione non sono tenuti ad osservare la disgiunzione giuridico-amministrativa, come invece dovrà fare la Società dei gestori di rete. Essi avranno quindi la possibilità di operare anche nella generazione e nella distribuzione di energia elettrica (ma dovranno, conformemente all'art. 6 cpv. 1, tenere contabilità separate per le diverse attività). L'articolo 31 capoverso 3 determina dunque che fino al momento della fondazione della Società svizzera dei gestori di reti l'articolo 4 capoverso 2 si applica anche alla gestione di reti di trasmissione. La precedenza data all'energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili vale sia per l'energia prodotta in Svizzera sia per quella importata. Conformemente all'accordo GATT anche a livello di rete di trasmissione l'elettricità indigena e quella estera sono equiparate. La direttiva CE prevede esplicitamente, all'articolo 8 capoverso 3, la possibilità di favorire l'energia proveniente da fonti rinnovabili anche a livello di rete di trasmissione.

¹⁴ Persona giuridica indipendente con struttura organizzativa propria.

Il *capoverso 3* incarica il Consiglio federale di disciplinare i particolari relativi all'obbligo di garantire il transito. Occorrerà soprattutto disciplinare il caso in cui la libera capacità disponibile sulla rete non basta per trasportare tutta l'energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. A questo proposito saremo tenuti a formulare criteri precisi, quali ad esempio un ordine cronologico di utenza: la priorità sarebbe concessa a chi avrà inoltrato per primo la richiesta di transito.

203 Retribuzione e contabilità

203.1 Retribuzione per il transito di energia elettrica (art. 5)

I principi enunciati dall'*articolo 5* sono direttamente collegati all'obbligo di garantire il transito di energia elettrica sancito dall'*articolo 4*.

Il *capoverso 1* stabilisce che la retribuzione per il transito di energia elettrica deve basarsi sui costi d'esercizio necessari. Considerato il carattere monopolistico che le reti di trasporto e di distribuzione avranno anche una volta liberalizzato il mercato, è necessario formulare una serie di principi riguardanti l'ammontare massimo di questa retribuzione. Al fine di evitare limitazioni della libera concorrenza e abusi favoriti da una posizione di predominio, per tutti i terzi autorizzati ad accedere alla rete dovranno valere gli stessi principi. Nel calcolo dei costi d'esercizio realmente necessari vanno considerati in particolare i costi provocati per la regolazione della rete, la gestione delle riserve, il mantenimento della tensione, la manutenzione, il rinnovo e il potenziamento come pure l'adeguato pagamento degli interessi e dell'ammortamento del capitale investito. Il pagamento degli interessi e l'ammortamento del capitale investito comprendono anche il conseguimento di un guadagno confacente, che serva in particolare per finanziare il rinnovamento e il potenziamento della rete esistente. L'elenco dei costi che vanno considerati non è esaustivo.

Il *capoverso 2* incarica il Consiglio federale di emanare una serie di principi (ad es. in relazione ai metodi di ammortamento, alla costituzione di riserve per la costruzione e la manutenzione di condotte, al pagamento degli interessi ecc.) che permettano di calcolare e adeguatamente la retribuzione di cui al *capoverso 1*. Tali principi devono assicurare che la retribuzione per l'utilizzazione della rete sia il più possibile trasparente e, in particolare, applicare il principio di causalità, in base al quale i costi effettivi per l'approvvigionamento di energia elettrica siano possibilmente imputati a chi li causa.

Il *capoverso 3* incarica i gestori di reti elettriche di concordare uno schema uniforme per il calcolo dei costi. Questo schema serve a coadiuvare l'autorità preposta all'applicazione della legge. Esso consentirà di calcolare la retribuzione per il transito di energia elettrica in modo semplice e trasparente. I principi contenuti nell'*articolo 5*, e che saranno eventualmente disciplinati a livello di ordinanza, vanno applicati in base a questo schema. La possibilità accordata ai gestori di reti elettriche di stabilire autonomamente uno

schema per il calcolo dei costi corrisponde ai principi di cooperazione e sussidiarietà contenuti nell'articolo 2. Se alcuni gestori di rete non dovessero ottemperare alle condizioni dello schema per il calcolo dei costi, l'articolo 2 capoverso 2 autorizza il Consiglio federale a riprenderlo nel diritto d'esecuzione e a dichiararlo obbligatorio per tutti i gestori di rete. Prima di procedere in questo modo, tuttavia, sarà tenuto, in base all'articolo 29 capoverso 3, a consultare in modo particolare i Cantoni, gli operatori del settore e le organizzazioni di consumatori.

203.2 Contabilità (art. 6)

Per evitare discriminazioni, sovvenzioni incrociate e distorsioni della concorrenza, l'*articolo 6* chiede alle aziende che operano nei settori della generazione, della trasmissione o della distribuzione di tenere una contabilità separata (di applicare quindi il cosiddetto *unbundling* contabile).

Il *capoverso 1* impone a queste aziende di tenere conti separati per i diversi settori della generazione, della trasmissione e della distribuzione come pure per le altre loro attività che esulano dal settore dell'energia elettrica. Conformemente all'articolo 14 capoverso 3 della direttiva CE, le aziende interessate devono comportarsi come se le attività citate fossero svolte da imprese separate. I loro conti annuali dovranno presentare bilanci e conti economici distinti che andranno pubblicati. L'articolo 662 capoverso 2 del codice delle obbligazioni stabilisce che il conto annuale delle società anonime dev'essere composto dal conto economico, dal bilancio e dall'allegato. Per quanto riguarda il contenuto e l'articolazione minima del conto economico e del bilancio rimandiamo alle relative disposizioni del codice delle obbligazioni, in particolare agli articoli 663 e 663a. Secondo l'articolo 14 capoverso 3 della direttiva CE, i bilanci e i conti economici possono essere inseriti nell'allegato ai conti annuali.

Il *capoverso 2* autorizza le aziende attive nei settori della generazione, della trasmissione e della distribuzione a concordare un regolamento concernente la contabilità come pure il contenuto e la forma dei conti annuali. Se a livello internazionale dovessero già esistere norme e raccomandazioni corrispondenti, emanate da organizzazioni specialistiche riconosciute (ad es. FER o IAS), che ottemperano alle condizioni della presente legge in materia di trasparenza dei costi, dovranno essere considerate. Per non penalizzare le aziende di approvvigionamento di energia elettrica indigene rispetto a quelle estere, le condizioni riguardanti contenuto e forma dei conti annuali non dovranno essere più rigide di quelle emanate dagli altri Paesi europei. Se necessario, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) potrà emanare, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 2 capoverso 2, disposizioni concernenti la contabilità. Conformemente all'articolo 29 capoverso 3 del progetto, prima di emanare un regolamento di questo genere il Dipartimento è tenuto a consultare in particolare i Cantoni, gli operatori del mercato e le organizzazioni di consumatori.

204 Gestione della rete

204.1 Società svizzera dei gestori di reti (art. 7)

Il *capoverso 1* obbliga i gestori di reti di trasmissione a fondare, al più tardi entro tre anni dall'entrata in vigore della legge, una società nazionale di diritto privato per la gestione di una rete di trasmissione nazionale (Società svizzera dei gestori di reti). Questa disposizione si rivolge ai gestori di reti di trasmissione, in particolare alle sei aziende regionali attualmente esistenti: Aar e Ticino SA di Elettricità (ATEL), Nordostschweizerische Kraftwerke AG (NOK), Centralschweizerische Kraftwerke AG (CKW), SA l'Energie de l'Ouest Suisse (EOS), Bernische Kraftwerke Energie AG (BKW), Elektrizitätsgesellschaft Laufenburg AG (EGL) ed Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ). I gestori di reti di trasmissione sono liberi di scegliere la forma giuridica dell'istituenda Società svizzera dei gestori di reti. La preferenza potrebbe essere data alla forma della società anonima. La disposizione prevede la fondazione di un'unica società nazionale: un numero maggiore impedirebbe ai gestori di reti di trasmissione di far fronte al compito principale che la presente disposizione assegna loro, vale a dire la gestione di una rete nazionale di trasmissione.

Affinché il settore dell'energia elettrica riesca a sviluppare un mercato basato sulla concorrenza, la fondazione di una Società dei gestori di reti è indispensabile. Attualmente le reti di trasmissione sono gestite da aziende fornitrici di energia elettrica verticalmente integrate; questo significa che, oltre all'attività di trasmissione, esse operano anche nei settori della generazione e della distribuzione. I gestori di reti di trasmissione attivi anche in altri settori dell'approvvigionamento energetico avranno più facilità a gestire la concorrenza in una situazione di mercato: potrebbero in particolare beneficiare del diritto di precedenza per il transito di energia elettrica destinata alla propria clientela (cfr. art. 4 cpv. 2). Si correrebbe così il pericolo che sul mercato non viga una vera concorrenza. La fondazione di una società a livello nazionale comporterà uno snellimento delle pratiche amministrative legate al transito dell'energia elettrica e consentirà di definire meglio le responsabilità nel settore della trasmissione. Le persone autorizzate ad accedere alla rete avranno così un solo interlocutore e non saranno costrette a trattare con più gestori.

Durante il periodo di transizione fino alla fondazione della Società è probabile che per la trasmissione di energia elettrica resteranno in funzione le attuali strutture. L'articolo 31 capoverso 3 stabilisce quindi che fino al momento della fondazione della Società l'articolo 4 capoverso 2 sarà valido anche per la gestione della rete di trasmissione. Durante il periodo di transizione, dunque, l'obbligo di garantire il transito nella rete di distribuzione si applicherà soltanto se, dopo il transito dell'energia elettrica per il rifornimento dei clienti dei gestori delle reti di trasmissione (che sono ancora aziende fornitrici verticalmente integrate) sarà rimasta capacità. Analogamente a quanto prescritto

per le reti di distribuzione, anche a livello di trasmissione l'energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili sarà prioritaria, nell'ambito delle libere capacità disponibili.

Durante il periodo di transizione, fino alla fondazione della Società che li riunirà a livello nazionale, i gestori di reti di trasmissione sono liberi di istituire un organo privato indipendente di coordinamento dei transiti in rete. Nell'interesse dei clienti, il consumatore finale con diritto di accesso alla rete si dovrà rivolgere ad un unico organo (modello "agenzia di viaggi") presso il quale potrà informarsi sulle offerte disponibili ed eventualmente concludere direttamente un contratto di acquisto dell'elettricità che gli occorre. L'organo di coordinamento delle reti dovrà essere in grado di esaminare i requisiti tecnici e le capacità, di stabilire i prezzi e di assumere obblighi contrattuali per conto dei proprietari di linee interessati. Il suo lavoro dovrà fondarsi sui principi di autonomia, obiettività, trasparenza, parità di trattamento e riservatezza. Tale organo di coordinamento potrebbe continuare ad operare anche una volta fondata la Società svizzera dei gestori di reti, la quale potrà svolgere le stesse funzioni.

Se la Società dei gestori di reti non dovesse essere fondata entro un termine utile, il Consiglio federale ne assicurerebbe l'istituzione (*cpv. 1 secondo periodo*). Questa disposizione è da intendersi quale *ultima ratio* e si fonda sul principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 2 capoverso 2. Il Consiglio federale interverrebbe solo se i gestori di reti non riuscissero a raggiungere un accordo. Esso potrebbe ad esempio designare un gestore di rete e incaricarlo, per mezzo di una procedura di gara d'appalto (procedura di concessione), di gestire la rete di trasmissione a livello nazionale. A tal proposito dovrebbe disciplinare le condizioni per la partecipazione alla gara d'appalto, la relativa procedura e la protezione giuridica. In ossequio all'articolo 29 capoverso 3, prima di emanare disposizioni pertinenti il Consiglio federale è tenuto a consultare i Cantoni, gli operatori del settore dell'elettricità e le organizzazioni di consumatori.

Il *capoverso 2* autorizza il Consiglio federale in caso di necessità a concedere alla Società svizzera di gestori di reti il diritto di espropriazione. Ne consegue che l'istituenda Società non sarà obbligata ad acquistare le infrastrutture necessarie (in particolare le reti di trasmissione). Potrebbe ad esempio prenderle in locazione. Se tuttavia dovesse rivelarsi indispensabile che la Società sia proprietaria delle infrastrutture necessarie, il Consiglio federale può concederle all'occorrenza il diritto di espropriazione.

Il *capoverso 3* vieta alla Società svizzera di gestori di reti di operare nei settori della generazione e della distribuzione di energia elettrica (*unbundling* giuridico-organizzativo). Questa separazione è intesa ad impedire discriminazioni, sovvenzioni incrociate e distorsioni della concorrenza. In questo modo si garantisce quanto postulato dalla direttiva CE, ovvero che tra la Società dei gestori di reti e le aziende fornitrici e distributrici di energia elettrica non circolino altre informazioni oltre a quelle necessarie alla Società nello svolgimento dei propri compiti. Se tuttavia il buon funzionamento della rete lo richiedesse (ad es. regolazione della rete), anche la Società dei gestori di reti potrà produrre energia elettrica in quantità limitate ed eventualmente commercializzarla.

204.2 Compiti dei gestori di reti (art. 8)

I compiti elencati al *capoverso 1* sono indirizzati sia ai gestori di reti di distribuzione sia ai gestori di reti di trasmissione (Società svizzera dei gestori di reti). La lista non è esaustiva. Sono tuttavia indicati i compiti più importanti, menzionati anche dalla direttiva CE concernente il mercato interno dell'energia elettrica, in particolare ai capitoli IV (gestione delle rete di trasmissione) e V (gestione della rete di distribuzione).

Ai fini di una maggiore trasparenza e per semplificare i negoziati concernenti l'accesso alla rete, il *capoverso 2* obbliga i gestori di reti a rendere pubbliche le condizioni stabilite per la retribuzione del transito in rete, i requisiti tecnici minimi per l'allacciamento di impianti di generazione di energia elettrica e simili. Il requisito della trasparenza è sancito dall'articolo 16 della direttiva CE a mo' di principio. In caso di accesso alla rete regolamentato, l'articolo 17 *capoverso 4* della direttiva richiede esplicitamente la pubblicazione delle tariffe per l'utilizzazione dei sistemi di trasmissione e di distribuzione. L'articolo 7 *capoverso 2* della direttiva, infine, esige la pubblicazione dei requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per le reti di trasmissione. Per garantire la parità di trattamento il presente progetto di legge prevede l'obbligo di pubblicare i requisiti tecnici minimi anche per i gestori di reti di distribuzione.

205 Garanzia dell'approvvigionamento

205.1 Obblighi (art. 9)

Tra gli obiettivi della legge sul mercato dell'energia elettrica (art. 1) figura anche, accanto all'instaurazione di una concorrenza efficace, la garanzia di un approvvigionamento affidabile e finanziariamente accessibile. L'*articolo 9* definisce gli obblighi che le aziende fornitrici e distributrici di energia elettrica sono tenute ad osservare nel loro comprensorio. L'applicazione della disposizione spetta ai Cantoni (art. 29 cpv. 1), che possono anche emanare provvedimenti allo scopo di garantire l'approvvigionamento sul loro territorio.

Il *capoverso 1 lettera a* intende garantire l'approvvigionamento dal punto di vista tecnico. Le aziende fornitrici e distributrici di energia elettrica sono tenute a gestire una rete tecnicamente sicura, affidabile ed efficiente. La direttiva CE concernente il mercato interno dell'energia elettrica contempla obblighi analoghi, in particolare agli articoli 7 *capoverso 3* (rete di trasmissione) e 11 *capoverso 1* (rete di distribuzione).

La *lettera b* sancisce l'obbligo di garantire l'allacciamento. Tutti i produttori e i consumatori di energia elettrica hanno il diritto di essere allacciati rispettivamente alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione. Il diritto di allacciamento alle reti

elettriche è la premessa tecnica necessaria per assicurare ai consumatori di energia elettrica un approvvigionamento di base. Rispetto al presente capoverso sono evidentemente fatte salve le prescrizioni federali, cantonali o comunali che vietano o sottopongono ad autorizzazione l'allacciamento di determinati impianti elettrici, ad esempio per motivi tecnici di sicurezza o per motivi di politica energetica (ad es. allacciamento di riscaldamenti fissi a resistenza elettrica).

Il punto focale per quanto concerne gli obblighi in materia di approvvigionamento è rappresentato dalla *lettera c*, in base alla quale le aziende fornitrici e distributrici di energia elettrica sono tenute a fornire ai clienti stabili energia elettrica sufficiente e in modo regolare. Questo obbligo sussiste solo nei confronti dei clienti stabili, vale a dire consumatori finali che non hanno diritto al transito di elettricità (art. 3 lett. e), e non invece nei confronti dei consumatori di elettricità che hanno libero accesso al mercato, che possono quindi scegliere liberamente il proprio fornitore. I consumatori che possono trarre vantaggio dalla liberalizzazione dovranno garantirsi autonomamente un approvvigionamento regolare e sufficiente. Obbligare le aziende fornitrici e distributrici a fornire energia elettrica indistintamente a tutti i tipi di consumatori non sarebbe solo sbagliato dal punto di vista politico, ma sarebbe anche un compito difficilmente assicurabile in un regime di libera concorrenza: esse sarebbero infatti costrette a garantire le riserve di energia necessarie per tutti i consumatori residenti nel loro comprensorio, con il rischio che quelli autorizzati ad accedere alla rete decidano di rifornirsi presso la concorrenza, mentre essere rimarrebbero con riserve di energia invendute. La restrizione dell'obbligo di approvvigionamento ai clienti stabili comporta, in caso di una maggiore apertura del mercato, che l'obbligo si riferisca a una percentuale sempre minore di consumatori di energia, mentre in caso di un'apertura integrale esso sarebbe completamente abolito. L'articolo 3 capoverso 2 della direttiva CE permette agli Stati membri di imporre alle aziende attive nel settore dell'energia elettrica obblighi di servizio pubblico, che possono comprendere la sicurezza di approvvigionamento e la regolarità delle forniture. La direttiva esige che tali obblighi siano definiti in modo chiaro, trasparente, non discriminatorio e verificabile. Oltre a ciò, l'articolo 10 capoverso 1 della direttiva autorizza gli Stati membri ad imporre alle aziende di distribuzione l'obbligo di rifornire i clienti con sede in una determinata zona.

Allo scopo di permettere un impiego flessibile dei mezzi finanziari, il *capoverso 2* autorizza i Cantoni ad emanare disposizioni particolari sugli allacciamenti al di fuori delle zone di insediamento. Le zone di insediamento sono di solito più piccole dei comprensori di un'azienda fornitrice o distributrice. Per la definizione di zone di insediamento rimandiamo alla legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700). La competenza di emanare disposizioni particolari comprende anche il diritto di stabilire eccezioni all'obbligo di allacciamento, ad esempio per zone molto discoste, in cui i costi di allacciamento sarebbero sproporzionati e i cui abitanti possono sostenere finanziariamente la gestione di un impianto di autoapprovvigionamento. Nella maggior parte dei Cantoni l'obbligo di approvvigionamento è imposto alle collettività (generalmente ai Comuni), le quali possono a loro volta delegare il compito a terzi, se la legislazione lo consente. È quindi prevedibile che anche in futuro l'approvvigionamento

di energia elettrica sarà delegato a terzi sotto forma di concessioni (monopolistiche) qualora non esista un'azienda di proprietà del Comune.

Il *capoverso 3* accorda ai Cantoni la competenza di obbligare le aziende fornitrici e distributrici attive sul loro territorio a fornire energia elettrica regolarmente e a sufficienza ai consumatori che non hanno accesso alla rete e il cui approvvigionamento non è (più) garantito (allo scadere di una concessione, ad esempio, una vallata discosta potrebbe vedersi negato l'approvvigionamento per motivi finanziari) anche al di fuori del loro comprensorio. I Cantoni possono imporre tale obbligo ad esempio per decisione amministrativa, osservando però il principio della proporzionalità (*lett. a e b*). Un tale obbligo sarebbe proporzionato se l'approvvigionamento dei clienti stabili non è realizzabile in altro modo o non è finanziariamente sostenibile (ad es. l'autoapprovvigionamento comporta costi molto elevati), e se l'approvvigionamento è tecnicamente e praticamente possibile nonché finanziariamente sostenibile per l'azienda fornitrice o distributrice assoggettata all'obbligo.

205.2 Prezzi (art. 10)

Il *capoverso 1* sancisce il principio della solidarietà tariffale, un altro elemento molto importante dell'obbligo di approvvigionamento, secondo il quale le aziende fornitrici e distributrici sono tenute a fatturare gli stessi prezzi ai clienti abituali appartenenti alla medesima categoria di clienti. Le categorie di clienti comprendono consumatori dalle caratteristiche simili (ad es. economie domestiche, piccole aziende, industrie). Nella fattispecie si tratta dell'approvvigionamento di consumatori che non hanno accesso al mercato (settore sotto monopolio). L'articolo 10 *capoverso 1* della direttiva CE concernente il mercato interno dell'energia elettrica autorizza espressamente gli Stati membri a regolamentare le tariffe per le forniture a clienti in una determinata zona, allo scopo di garantire la parità di trattamento. In base all'articolo 29 *capoverso 1*, l'applicazione della disposizione in questione spetta ai Cantoni, che all'interno delle concessioni possono favorire in alcuni aspetti le aziende fornitrici e distributrici.

In base alla legislazione attualmente in vigore i prezzi per l'energia elettrica sono prevalentemente stabiliti o approvati dalle autorità esecutive o legislative dei Cantoni o dei Comuni. Con la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica i Cantoni saranno chiamati a sopprimere questi fattori, che ostacoleranno la libera concorrenza. Per la maggior parte dei clienti stabili tuttavia, per lo meno durante un periodo transitorio, i prezzi per l'energia elettrica dovrebbero continuare a essere stabiliti o approvati dalle autorità. In base alla legge federale sulla sorveglianza dei prezzi attualmente in vigore, nel caso in cui fosse accertato un abuso, l'incaricato del controllo dei prezzi avrebbe solo la possibilità di emanare una serie di raccomandazioni (cfr. n. 143). Questa misura è insufficiente, in particolare se si considera il pericolo che le perdite registrate rispetto alla concorrenza saranno addossate alle economie domestiche. L'articolo 21 del disegno che vi presentiamo propone quindi di estendere le competenze dell'incaricato del controllo

dei prezzi in modo che possa intervenire anche contro aumenti o mantenimenti abusivi dei prezzi stabiliti o approvati dalle autorità, emanando decisioni vere e proprie (e non solo raccomandazioni) (cfr. n. 210.1).

Il *capoverso 2* autorizza i Cantoni a stabilire una serie di condizioni che devono essere osservate affinché, in casi eccezionali, sia consentito fatturare ai clienti abituali prezzi di base e tasse di allacciamento diversi. Il prezzo per l'energia elettrica si suddivide di regola in tasse di allacciamento, prezzi di base e prezzi del lavoro o della prestazione. Le tasse di allacciamento e i prezzi di base sono fissi e non dipendono dal consumo degli utenti, al contrario dei prezzi del lavoro o della prestazione, che sono quindi variabili. La presente disposizione vuole tenere conto del fatto che singoli consumatori all'interno della stessa categoria di clienti possono causare, in relazione alla loro ubicazione (fattorie isolate o case di vacanza), elevati costi fissi (prezzi di base e tasse di allacciamento) di volta in volta diversi. I Cantoni sono quindi tenuti a formulare i criteri secondo cui a questo tipo di clienti si possono fatturare tasse di allacciamento e prezzi di base diversi. Nel fare ciò devono tenere conto in particolare della situazione economica dei consumatori interessati. Il lavoro e le prestazioni devono invece essere fatturati a tutti i clienti abituali all'interno di una determinata categoria di clienti alle stesse tariffe e indipendentemente dall'ubicazione (solidarietà tariffale). Vanno in particolare seguite le raccomandazioni emanate nel maggio del 1989 dal DATEC riguardo alle energie di rete.

206 Obbligo di acquisto di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (art. 11)

Questa sezione elenca alcune misure preferenziali nei confronti dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. L'articolo 3 lettera i definisce energie rinnovabili l'energia idroelettrica, l'energia solare, l'energia geotermica, il calore ambientale, l'energia eolica e l'energia ottenuta da biomassa (rifiuti esclusi). La precedenza è data a tutte le energie rinnovabili, anche se l'energia idroelettrica assume qui un ruolo particolare. Esiste una relazione diretta tra la posizione privilegiata attribuita a quest'ultima e l'ammontare degli investimenti non ammortizzabili che si teme di dover operare. L'abbassamento dei prezzi dell'energia elettrica previsto in seguito all'apertura del mercato potrebbe impedire alle centrali idroelettriche con alti costi di produzione di continuare la loro attività a condizioni concorrenziali. Sostenere l'energia idroelettrica è importante per impedire investimenti non ammortizzabili.

L'apertura del mercato non deve indurre a rinunciare a un tipo di produzione razionale e sostenibile di energia elettrica perché poco redditizia: per motivi di ordine energetico ed ambientale è chiaro che occorre opporsi a questa tendenza. Gli obiettivi stabiliti dall'articolo costituzionale sull'energia (art. 24^{octies} cpv. 1 Cost.) obbligano la Confederazione e i Cantoni ad adoperarsi, nell'ambito delle loro competenze, per un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato e sicuro, economico e compatibile con le esigenze della protezione dell'ambiente. Questo significa che occorre predisporre una serie di provvedimenti collaterali nella legge sul mercato dell'energia

elettrica che permettano di mantenere e rinnovare gli impianti idroelettrici esistenti. Gli articoli 8 capoverso 3 e 11 capoverso 3 della direttiva CE concernente il mercato interno dell'energia elettrica autorizzano espressamente ogni Stato membro ad imporre ai gestori delle reti di trasmissione o di distribuzione l'obbligo di dare la precedenza all'energia prodotta da impianti che impiegano fonti energetiche rinnovabili o rifiuti o che assicurano la cogenerazione di energia elettrica e termica.

Il *capoverso 1* obbliga i gestori di reti elettriche (reti di trasmissione e di distribuzione) a dare la preferenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano fonti rinnovabili. Il trattamento preferenziale deve avvenire sia a livello di accettazione dell'energia prodotta sia a livello di trasmissione per rete. Per quanto riguarda l'energia idroelettrica non conta se essa è prodotta da centrali fluviali, ad accumulazione o a pompa.

La rete svizzera di trasmissione è strutturata in modo da portare grandi quantità di energia idroelettrica dalle Alpi dove viene prodotta, verso le zone di consumo. È quindi molto probabile che gli impianti attualmente esistenti saranno per lo più in grado di fare fronte ad un commercio di energia elettrica più esteso e che solo raramente sorgeranno problemi di capacità. In questi casi, l'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano fonti rinnovabili avrà la precedenza. Il capoverso in questione sottolinea quindi che fintantoché la rete di trasmissione sarà in grado di trasportare tutti i tipi di energia elettrica disponibili, l'energia elettrica indispensabile per la regolazione della rete dovrà essere prodotta da impianti che utilizzano fonti rinnovabili.

La funzione e l'organizzazione delle reti di distribuzione sono sostanzialmente diverse da quelle delle reti di trasmissione. L'energia elettrica che corre sulle reti di distribuzione è innanzitutto o quasi esclusivamente destinata al consumatore finale. Alcune reti di distribuzione, comunque una minoranza nel migliaio di reti esistenti in Svizzera, prelevano e distribuiscono anche l'energia elettrica prodotta da impianti che si trovano nel loro comprensorio ed eventuali eccedenze la immettono nelle reti superiori. A parte questo caso, i gestori della rete di distribuzione non possono stabilire la provenienza dell'energia elettrica che rivendono. Spesso non ne conoscono la provenienza nemmeno i loro fornitori. Quando l'energia che acquistano è prodotta fuori dal loro comprensorio, per conoscerne la provenienza i gestori delle reti di distribuzione possono solo definire, nei contratti che concludono con i loro fornitori, alcuni criteri di precedenza a favore dell'energia prodotta da fonti rinnovabili. Dell'energia prodotta all'interno del loro comprensorio hanno invece la possibilità di disporre come meglio credono.

Conformemente al *capoverso 2* il Consiglio federale stabilisce un limite massimo per la quota di energia elettrica rinnovabile presente sulla rete di distribuzione. Molte reti di distribuzione, in particolare quelle delle zone di montagna, sono relativamente piccole e collegate solo in alcuni punti con la rete superiore. Anche le reti di distribuzione periferiche possono tuttavia, quanto al prezzo e al principio della sicurezza dell'approvvigionamento, trarre vantaggio dall'energia elettrica non rinnovabile. Proprio in queste zone si trova infatti un buon numero di centrali idroelettriche, dalle più piccole alle più grandi. Dare tuttavia priorità assoluta all'energia elettrica nelle reti di

distribuzione, così come sostanzialmente postulato dall'articolo 11 capoverso 1 e come sarebbe possibile anche sulla base della direttiva CE, potrebbe però avere ripercussioni negative sul livello dei prezzi stipulati ai clienti abituali non autorizzati ad accedere al mercato. Il presente capoverso incarica quindi il Consiglio federale di obbligare i gestori di reti di distribuzione a dare la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano fonti rinnovabili solo per una determinata parte (ad es. 50%). Per la quota rimanente essi sono liberi di scegliere la fornitura che meglio credono, e questo potrebbe ripercuotersi positivamente sui produttori di energia idroelettrica, che cercherebbero di essere più efficienti. Conformemente all'articolo 31 capoverso 2, ultimo periodo, il Consiglio federale, ad ogni estensione del diritto di transito concesso ad aziende di distribuzione, deve ridurre la quota in questione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili (cfr. n. 213.3).

Nel determinare la quota di energia elettrica proveniente da energie rinnovabili, conformemente al capoverso 3, il Consiglio federale è tenuto a considerare gli obiettivi della legge sul mercato dell'energia elettrica come pure gli obiettivi di politica energetica della Confederazione (cpv. 3). Questa disposizione è intesa ad assicurare che il Consiglio federale si basi, nella sua valutazione, non soltanto su criteri di politica energetica, bensì anche su criteri di politica economica.

207 Investimenti non ammortizzabili nonché mantenimento e rinnovamento di impianti idroelettrici esistenti

La sezione 7 è riservata innanzitutto al calcolo e all'indennizzo degli investimenti non ammortizzabili (INA). Per ulteriori considerazioni su questo problema rimandiamo al numero 133 della parte generale. La sezione comprende inoltre disposizioni riguardanti il finanziamento di misure intese al mantenimento e al rinnovamento degli impianti idroelettrici esistenti. Questo sostegno finanziario dovrebbe permettere, congiuntamente alla priorità riservata loro dalla sezione 6, di garantire la sopravvivenza dell'energia idroelettrica anche in un mercato liberalizzato.

207.1 Indennizzo di investimenti non ammortizzabili nonché mantenimento e rinnovamento di impianti idroelettrici esistenti (art. 12)

L'articolo 12 istituisce uno strumento finanziario che da un lato indennizza gli investimenti non ammortizzabili (i cosiddetti *stranded investments*) e dall'altro contribuisce al mantenimento e al rinnovamento degli impianti idroelettrici esistenti. Questa disposizione non ha conseguenze finanziarie negative né a livello cantonale né a livello federale. L'ente pubblico non preleverà alcun tributo né alcuna tassa. I fornitori vengono semplicemente autorizzati a prelevare un supplemento sul prezzo dell'energia elettrica, destinato a determinati obiettivi. Conformemente all'articolo 13 della legge sulla

sorveglianza dei prezzi, al momento di controllare un eventuale aumento o mantenimento abusivo di un prezzo l'incaricato del controllo dei prezzi dovrà tenere conto di questa clausola (cfr. anche n.163).

Il *capoverso 1 lettera a* autorizza le aziende fornitrici e distributrici a prelevare un supplemento sul prezzo per le forniture di energia elettrica, allo scopo di indennizzare adeguatamente gli investimenti non ammortizzabili. L'articolo 31 capoverso 4 limita però questo diritto al periodo di transizione (al massimo dieci anni dall'entrata in vigore). I diversi scenari illustrati nello studio *Nicht amortisierbare Investitionen als Folge der Marktöffnung im Elektrizitätsbereich*, commissionato dall'Ufficio federale dell'energia e pubblicato nel settembre del 1997, situano questo supplemento tra gli 0,18 e gli 0,45 centesimi al chilowattora (cfr. tav. 4). Sui transiti da e per l'estero e sulle esportazioni non potranno essere prelevati supplementi. Per contro, le importazioni nette potranno essere gravate di un supplemento, pagato dal consumatore finale. In questo modo è possibile non discriminare il commercio con l'estero. L'avverbio "adeguatamente" tiene conto del fatto che investimenti palesemente in perdita (vale a dire che devono essere ritenuti non redditizi in base a principi economici e se paragonati agli ammortamenti usuali per il settore) sottoscritti per impianti di generazione prima dell'apertura del mercato non possono essere ritenuti non ammortizzabili.

La *lettera b* autorizza i fornitori a prelevare sul prezzo dell'energia elettrica un supplemento finanziario per il mantenimento e il rinnovamento degli impianti idroelettrici esistenti. L'impatto di questo strumento finanziario si unirà all'effetto del trattamento preferenziale concesso dalla sezione 6 all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Questo provvedimento guarda al futuro, e non considera quindi gli indennizzi ottenuti in passato per investimenti non ammortizzabili. Anche per questo motivo l'autorizzazione di prelevare un supplemento per il mantenimento e il rinnovamento degli impianti idroelettrici esistenti non è limitata.

Il *capoverso 2* conferisce al Consiglio federale la competenza di stabilire il momento a partire dal quale sarà possibile prelevare i supplementi menzionati nel capoverso 1. L'esistenza di investimenti non ammortizzabili dipende direttamente dal ritmo e dal grado di apertura del mercato. Più ampio sarà il grado di apertura, maggiori saranno gli investimenti non ammortizzabili. A determinate condizioni, i supplementi per il mantenimento e il rinnovamento di impianti idroelettrici esistenti potrebbero rivelarsi necessari solo dopo un determinato periodo dalla liberalizzazione del mercato e solo dopo che questa ha toccato una certa ampiezza. Su richiesta degli operatori del settore, il Consiglio federale stabilirà per via d'ordinanza l'importo massimo dei supplementi, i criteri con cui vanno prelevati e la loro destinazione.

Il *capoverso 3* prevede una fatturazione separata dei supplementi. I provvedimenti messi in atto per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla legge (art. 1) vanno applicati con obiettività e trasparenza ed evitando qualsiasi discriminazione. Solo la più completa trasparenza nella fatturazione dei prezzi permette paragoni validi e quindi una fattiva concorrenza.

207.2 Investimenti non ammortizzabili (art. 13)

Il *capoverso 1* definisce gli investimenti non ammortizzabili ai sensi della presente legge. Il menzionato studio commissionato dall'Ufficio federale dell'energia (UFE) ha rivelato che, in caso di apertura completa del mercato per il 1999 e sulla base dello scenario più probabile in materia di prezzi, sia le centrali idroelettriche sia centrali nucleari sarebbero costrette a far fronte ad una serie di investimenti non ammortizzabili. Ai sensi della presente legge sono ritenuti investimenti non ammortizzabili gli investimenti operati in Svizzera per costruire, rinnovare o potenziare impianti idroelettrici prima dell'entrata in vigore della presente legge e nell'edificazione, nel rinnovamento e nel potenziamento di centrali nucleari prima del 31 dicembre 1997, e che non possono essere ammortizzati regolarmente alle condizioni di concorrenza.

Il *capoverso 2* elenca, seppur non esaustivamente, gli investimenti che possono essere ritenuti non ammortizzabili in senso lato, ma che non rientrano nel disciplinamento degli indennizzi previsti dalla legge che vi presentiamo. Quest'ultima qualifica come non ammortizzabili solo gli investimenti effettuati allo scopo di edificare, rinnovare o potenziare impianti idroelettrici. L'acquisto di interi impianti è espressamente escluso (*lett. a*). Il fatto che negli scorsi anni in Svizzera non sia stato possibile costruire nuove centrali nucleari, dapprima per ragioni politiche e in seguito per ragioni anche giuridiche (moratoria nucleare). Le prescrizioni di protezione ambientale entrate in vigore nel frattempo hanno inoltre reso più difficile l'estensione dello sfruttamento idrico. Questi due motivi hanno indotto gli operatori del settore a concludere contratti a lungo termine con fornitori esteri. Anche questi obblighi non possono essere considerati investimenti non ammortizzabili ai sensi della presente legge (*lett. b*). Lo stesso vale per le partecipazioni a centrali nucleari (acquisto di azioni, fusioni di aziende ecc.) (*lett. c*).

207.3 Calcolo degli investimenti non ammortizzabili (art. 14)

L'*articolo 14* formula i principi per calcolare gli investimenti non ammortizzabili. Lo studio sugli investimenti non ammortizzabili commissionato dall'Ufficio federale dell'energia si fonda sulle stesse basi.

Secondo il *capoverso 1* gli investimenti non ammortizzabili corrispondono alla differenza tra il valore contabile attuale di un impianto idroelettrico o di una centrale nucleare e il valore di mercato dello stesso una volta liberalizzato il mercato. I *capoversi 2 e 3* definiscono rispettivamente il valore contabile e il valore di mercato.

Secondo il *capoverso 2*, il valore contabile corrisponde agli investimenti non ancora attivati e quindi non ancora ammortizzati nel bilancio delle singole centrali idroelettriche (vale a dire ai costi di investimento iniziali, compresi eventuali investimenti per ampliamenti e rinnovamenti nonché minori introiti capitalizzati per il risanamento delle acque residue secondo l'art. 80 della legge sulla protezione delle acque), al netto degli ammortamenti effettuati regolarmente. La formulazione "effettuati regolarmente" tiene conto del fatto che, per ragioni di parità di trattamento, un disciplinamento degli indennizzi deve anche considerare la politica di ammortamento adottata da ogni singola centrale in passato. Le centrali che hanno ammortizzato più velocemente gli investimenti, e questo a carico dei loro clienti, registreranno un numero di investimenti non ammortizzabili inferiore e non dovrebbero essere penalizzate rispetto a centrali che hanno optato per periodi di ammortamento più lunghi (cfr. p. 27 dello studio UFE).

Il *capoverso 3* definisce il valore di mercato in condizioni di concorrenza. Stabilire il valore di mercato dopo la liberalizzazione è abbastanza difficile ed è impossibile se non vengono allestiti diversi scenari o prescrizioni inerenti a diversi fattori che possono influire sui costi. Sostanzialmente il valore di mercato corrisponde al valore attuale del ricavo netto previsto durante la durata residua di vita di un impianto (per il calcolo del ricavo netto annuale cfr. lo studio UFE p. 6 segg.).

Il *capoverso 4*, che si fonda sui principi di sussidiarietà e di cooperazione sanciti dall'articolo 2, invita i gestori di impianti idroelettrici e di centrali nucleari ad elaborare su basi unitarie ed equiparabili (metodi di calcolo, schemi di calcolo ecc.) per calcolare gli investimenti non ammortizzabili. Nella misura del possibile occorrerà tenere conto dei valori contabili registrati nei bilanci. Tuttavia, come già detto, i valori contabili dipendono dalla politica di ammortamento seguita in passato dai singoli gestori. Per questo motivo il *capoverso 4* secondo periodo precisa che per calcolare il valore contabile, i gestori degli impianti idroelettrici e di centrali nucleari dovranno basarsi sui metodi e sulle condizioni riconosciuti e generalmente applicati nel settore. Il Consiglio federale emanerà disposizioni sul calcolo degli investimenti non ammortizzabili solo se i gestori di impianti idroelettrici e di centrali nucleari non dovessero raggiungere un accordo.

207.4 Fondo di compensazione (art. 15)

Anche l'*articolo 15* si fonda sui principi di cooperazione e di sussidiarietà sanciti nell'articolo 2. Il *capoverso 1* obbliga le aziende di approvvigionamento e di distribuzione ad istituire, che conformemente all'articolo 12 *capoverso 1* prelevano supplementi finanziari sulle forniture di energia elettrica, ad istituire con il ricavato un fondo di compensazione di diritto privato. Il rapporto dell'Ufficio federale dell'energia sull'apertura del mercato dell'energia elettrica e lo studio da esso commissionato sugli investimenti non ammortizzabili propongono entrambi l'istituzione di un fondo di questo genere. Questo dovrà avere il carattere di una corporazione di diritto privato (ad es. una fondazione) ed

essere istituito e amministrato dagli operatori del settore. L'articolo 16 lo sottopone alla sorveglianza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

Il *capoverso 2* destina i mezzi finanziari confluiti nel fondo all'ammortamento accelerato degli investimenti non ammortizzabili nonché al sostegno di misure intese al mantenimento e al rinnovamento degli impianti idroelettrici esistenti. I mezzi finanziari accumulati nel fondo e destinati a indennizzare gli investimenti non ammortizzabili sono riservati solo a quegli investimenti che sono ritenuti tali dall'articolo 13 della legge. Gli indennizzi da versare saranno calcolati sulla base dei criteri di cui all'articolo 14 e dei metodi e schemi di calcolo che saranno elaborati. Nel versare i mezzi finanziari a sostegno delle misure di mantenimento e il rinnovo degli impianti attualmente esistenti, l'amministrazione del fondo deve definire chiari criteri secondo i principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione. I conti annuali devono essere pubblicati (*cpv. 3*).

207.5 Sorveglianza (art. 16)

L'*articolo 16* sottopone tutta la sezione 7 (Investimenti non ammortizzabili, nonché mantenimento e rinnovamento di impianti idroelettrici esistenti) alla sorveglianza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC). La sorveglianza comprende così il prelievo di supplementi sulle forniture di energia elettrica (art. 12), la definizione e il calcolo di investimenti non ammortizzabili (art. 13 e 14) come pure l'esercizio e la gestione del fondo di compensazione e l'impiego dei mezzi finanziari (art. 16). Per una maggiore autonomia e responsabilità del settore, si rinuncia a sottoporre ad approvazione i rapporti o i conti annuali (ad es. del fondo di compensazione). L'articolo 2 capoverso 1 sancisce espressamente il principio della collaborazione con l'economia. Tuttavia, per applicare all'occorrenza i diritti di sorveglianza, l'articolo 23 obbliga le aziende fornitrici e distributrici a fornire alle autorità federali le informazioni e i documenti necessari all'applicazione della presente legge.

208 Diritto internazionale

208.1 Reciprocità (art. 17)

L'*articolo 17* disciplina la questione della reciprocità rispetto a Stati esteri. La clausola di reciprocità sottostà a obblighi internazionali, in modo particolare all'accordo GATT del 1994. Una disposizione simile è prevista anche dalla legge federale del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10), entrata in vigore il 1° gennaio 1998. Essa prevede infatti, all'articolo 6 capoverso 2 (integrato soltanto in occasione del dibattito parlamentare sulla legge), che l'autorità concedente può rifiutarsi di rilasciare la

concessione a aziende estere se non è garantita la reciprocità, e qualora non vi si oppongano obblighi internazionali,

L'accordo GATT considera l'energia elettrica una merce. Per il commercio di energia elettrica sono quindi rilevanti in particolare le disposizioni del GATT 1994. In seno all'OMC sia la Svizzera sia i Paesi dell'UE hanno riformulato i loro dazi doganali sulla base di questo documento. Secondo l'articolo III del GATT 1994 l'energia elettrica prodotta all'estero non può essere trattata in modo più sfavorevole rispetto a quella prodotta all'interno del Paese. Questo significa che tutti i disciplinamenti, sia interni che esteri, devono prevedere un trattamento uguale per l'energia elettrica. Secondo l'articolo XI del GATT 1994 nell'importazione di merci non possono essere emanati o mantenuti divieti e restrizioni, sia sotto forma di contingentamenti che sotto forma di altri provvedimenti.

Creare un mercato interno dell'energia elettrica significa quindi anche aprirsi alla concorrenza estera. I produttori esteri devono poter accedere alla rete alle stesse condizioni riservate ai produttori svizzeri. Questo vale per la Svizzera, ma vale anche per l'UE. Se l'UE crea un mercato interno, i produttori svizzeri dovranno potervi accedere illimitatamente, indipendentemente dal fatto che i produttori dell'UE abbiano o meno accesso al mercato svizzero. Viceversa, al momento di creare un suo mercato interno, la Svizzera dovrà ammettere illimitatamente anche produttori esteri (da Stati membri dell'OMC). Tra la Svizzera e l'UE non è quindi necessario concludere un accordo bilaterale concernente l'apertura dei rispettivi mercati interni dell'energia elettrica. Un accordo tra Svizzera e UE che limiti il rispettivo accesso al mercato (come è accaduto nell'ambito della direttiva CE) infrangerebbe i principi dell'OMC. Secondo l'Organizzazione mondiale del commercio il mercato dell'energia elettrica è già oggi liberalizzato. Gli obblighi internazionali assunti dalla Svizzera nell'ambito del GATT 1994 sono preminenti rispetto alla clausola di reciprocità formulata dall'articolo 17. Dal profilo del disciplinamento GATT, una riserva formulata in base alla reciprocità è inammissibile. Nel caso in cui un produttore svizzero di energia elettrica dovesse incontrare difficoltà nell'accedere al mercato estero o dovesse essere impossibile accedervi, il Consiglio federale sarebbe tenuto (analogamente a quanto prevede la LTC) a difendere gli interessi del settore e a controbilanciare la tendenza.

Anche la direttiva CE concernente un mercato interno dell'energia elettrica prevede una clausola di reciprocità, che vale tuttavia solo tra i membri dell'UE, visto che la direttiva non disciplina le relazioni con i Paesi terzi. Secondo il trattato CE, la comunità non possiede competenze particolari per quanto riguarda le questioni energetiche. Ciononostante, la prassi corrente della Corte di giustizia europea, secondo la quale la Comunità può avviare trattative con Paesi terzi anche in ambiti non espressamente contemplati dal trattato istitutivo ma che sono già disciplinati al suo interno dal diritto secondario (decisione AETR del 31 mar. 1971, Rs. 22/70, Slg. 1971, p. 263), riserva alla Comunità una competenza perlomeno parziale di concludere accordi di questo tipo. La direttiva CE poggia quindi sulla competenza di realizzare un mercato interno e di coordinare le prescrizioni giuridiche e amministrative degli Stati membri nel settore della libertà dei servizi.

208.2 Accordi internazionali (art. 18)

L'*articolo 18* tiene conto dell'importanza sempre maggiore che il settore dell'energia elettrica assume a livello internazionale. L'*articolo 64* della legge federale sulle telecomunicazioni prevede già una disposizione simile.

Il *capoverso 1* autorizza il Consiglio federale a concludere accordi internazionali che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge. Il Parlamento è così esonerato dall'approvazione di ogni nuovo accordo.

Il *capoverso 2* permette al Consiglio federale di delegare gli accordi di ordine amministrativo e tecnico all'Ufficio federale dell'energia. Questo corrisponde alla prassi corrente applicata per i trattati internazionali (cfr. GAAC 51 1987 p. 400)

209 Commissione di arbitrato

209.1 Nomina, composizione e organizzazione (art. 19)

La legge che vi presentiamo propone l'istituzione di una Commissione di arbitrato federale (Commissione). Il *capoverso 1* delega la nomina dei suoi membri al Consiglio federale, che designa anche il presidente e il vicepresidente. In qualità di autorità di nomina, il Consiglio federale deve operare in base ai criteri formulati nel *capoverso 1* e garantire una composizione paritetica. In particolare non ricorrerà solo a specialisti nel settore della generazione, della trasmissione e della distribuzione di energia elettrica, ma interpellierà anche esperti con esperienza e rappresentanti dei consumatori. Anche i Cantoni dovranno essere rappresentati in questa Commissione. L'indipendenza degli esperti dovrebbe garantire che l'operato della Commissione si basi essenzialmente su criteri professionali e tecnici.

Il *capoverso 2* riserva alla Commissione un segretariato proprio che prepara le decisioni della Commissione, sbriga i lavori amministrativi e nel contempo assume il ruolo di ufficio di contatto permanente.

Il Consiglio federale esercita la sorveglianza amministrativa sull'operato della Commissione. Nell'ambito della sorveglianza approva, in virtù del *capoverso 3*, il regolamento concernente l'organizzazione e la gestione della stessa e prende conoscenza del rapporto annuale di attività (art. 20 cpv. 4).

In base al *capoverso 4* i costi della Commissione e del segretariato saranno coperti mediante tasse amministrative, prelevate nell'ambito di decisioni in merito a contenziosi concernenti la retribuzione e l'obbligo di garantire il transito. Il Consiglio federale disciplinerà i particolari.

209.2 Compiti (art. 20)

Il *capoverso 1* assegna alla Commissione di arbitrato, quale unico compito, di decidere in merito a contenziosi relativi alla retribuzione e all'obbligo di garantire il transito (art. 4 e 5). La Commissione è quindi chiamata a statuire su ricorsi inoltrati, ad esempio, perché il gestore di una rete di trasmissione o di distribuzione ha rifiutato il transito di energia elettrica adducendo una carenza di capacità (art. 4 cpv. 2). Controversa potrebbe essere anche la pretesa di accedere alla rete avanzata da una determinata persona che vorrebbe trasportare l'energia prodotta (art. 4 cpv. 1 lett. a - c). La Commissione di arbitrato potrà decidere anche di litigi inerenti all'ammontare della retribuzione per il transito (art. 5). Essa non interviene invece nelle questioni riguardanti i contratti di transito in sé (ad es. Mancato versamento della retribuzione pattuita). Simili controversie sono infatti di competenza dei tribunali civili (art. 22 cpv. 4).

Nell'esecuzione dei compiti affidati la Commissione non è vincolata, in virtù del *capoverso 2*, ad alcuna istruzione del Consiglio federale o del Dipartimento. Essa è indipendente dalle autorità amministrative. Se le sue decisioni dovessero concernere il dominio del mercato o abusi nella formulazione dei prezzi, essa sarà tenuta, in base al *capoverso 3*, a consultare rispettivamente la Commissione della concorrenza o l'incaricato del controllo dei prezzi. Questi valutano la situazione in base alla legge sui cartelli e alla legge sulla sorveglianza dei prezzi. La decisione della Commissione di arbitrato dovrà basarsi su queste perizie.

Il *capoverso 4* obbliga la Commissione a presentare ogni anno un rapporto di attività, di cui il Consiglio federale prende conoscenza, conformemente al suo compito di sorveglianza amministrativa. In ossequio all'articolo 13 dell'ordinanza del 3 febbraio 1993 concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato (RS 173.31) la Commissione di arbitrato è tenuta a pubblicare le sue decisioni.

210 Sorveglianza dei prezzi e protezione giuridica

210.1 Sorveglianza dei prezzi (art. 21)

Come già menzionato al numero 143, in base al diritto attualmente in vigore, le tariffe della maggior parte delle aziende attive nel settore dell'energia elettrica in Svizzera viene stabilita o approvata, sulla base di prescrizioni cantonali o comunali, da un'autorità politica. In base all'articolo 14 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1985 sulla sorveglianza dei prezzi (LSP; RS 942.20), in questo ambito l'incaricato del controllo dei prezzi ha solo il diritto di formulare raccomandazioni. Questo margine di manovra è insufficiente, soprattutto nell'ambito dell'approvvigionamento dei clienti stabili (cfr. a questo proposito le considerazioni al n. 205.2). Con questa disposizione intendiamo quindi estendere le competenze dell'incaricato del controllo dei prezzi per quanto riguarda i prezzi dell'energia elettrica stabiliti o approvati dalle autorità.

Il *capoverso 1* obbliga le autorità legislative o esecutive della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni a consultare l'incaricato del controllo dei prezzi prima di stabilire o approvare il prezzo o un aumento di prezzo dell'energia elettrica. La formulazione si rifà all'articolo 14 capoverso 1 primo periodo della legge sulla sorveglianza dei prezzi.

Conformemente al *capoverso 2* l'incaricato del controllo dei prezzi esamina se vi sono gli estremi di un aumento o di un mantenimento di prezzo abusivo. In tale occasione, deve tener conto di eventuali interessi superiori della collettività, quali ad esempio esigenze di politica economica o di protezione ambientale. Egli dovrà considerare il contesto globale e non potrà adottare provvedimenti che contraddicono altri obiettivi della politica nazionale. Se egli dovesse constatare un abuso, potrà adottare, in virtù degli articoli 9-11 della legge sulla sorveglianza dei prezzi, una serie di misure. Dovrà dapprima cercare un accordo amichevole con l'interessato. Se questo non è raggiunto, l'incaricato del controllo dei prezzi vieterà totalmente o in parte l'aumento del prezzo, o deciderà una sua diminuzione in caso di mantenimento di prezzi per l'energia abusivi. La validità dell'accordo amichevole o della decisione dovrà essere limitata nel tempo. In questo modo l'incaricato del controllo dei prezzi potrà intervenire contro ogni aumento o mantenimento abusivo dei prezzi dell'energia elettrica, indipendentemente dal fatto che siano stati stabiliti o approvati, o meno, da un'autorità.

210.2 Protezione giuridica (art. 22)

Il *capoverso 1* prevede che decisioni della Commissione possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale, conformemente al tenore dell'articolo 98 lettera e della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG; RS 173.110), che ammette un ricorso di diritto amministrativo direttamente al Tribunale federale contro decisioni di commissioni arbitrali, purché non esista un'altra istanza precedente. La legge

federale del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10) stabilisce parimenti che le decisioni prese e le condizioni poste dalla Commissione delle telecomunicazioni possono essere impugnate mediante ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale (art. 11 cpv. 4 e 61 cpv. 1 LTC).

Il *capoverso 2* permette di impugnare le decisioni delle ultime istanze cantonali presso la Commissione di ricorso del DATEC. L'istituzione di una simile autorità è prevista dalla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure decisionali (FF 1998 ...; cfr. n. 145). Decisioni cantonali sono possibili nell'ambito della garanzia dell'approvvigionamento (art. 9 e 10).

Secondo il *capoverso 3* sono applicabili per la procedura (in particolare dinanzi alla Commissione di arbitrato) la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021) e la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG; RS 173.110), purché la presente legge non disponga altrimenti.

Dato che i contratti di transito sono disciplinati dal diritto privato, le controversie che dovessero sorgere in merito ad essi saranno giudicate, come precisato dal *capoverso 4*, dai tribunali civili.

211 Obbligo di informare, protezione dei dati e tasse

211.1 Obbligo di informare (art. 23)

All'obbligo di informare sancito dal *capoverso 1* sottostanno le aziende che operano nei settori della generazione, della trasmissione o della distribuzione. Per elaborare i testi esecutivi e per applicare la legge le autorità federali e cantonali necessitano di tutta una serie di informazioni. L'obbligo di informare vale anche nei confronti della Commissione di arbitrato (autorità federale), che in alcuni casi deve procurarsi informazioni anche al di fuori delle concrete procedure di ricorso. Le autorità possono inoltre richiedere dati allo scopo di allestire statistiche necessarie a valutare se gli obiettivi formulati dalla legge siano raggiunti. Questi dati statistici non sono dati personali ai sensi della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1). Se l'obbligo di informare non fosse sancito espressamente, i dati necessari potrebbero essere raccolti solo in maniera lacunosa.

Il *capoverso 2* stabilisce l'obbligo di mettere a disposizione delle autorità e della Commissione anche la documentazione necessaria, come pure di concedere loro l'accesso agli impianti durante i normali orari di lavoro, analogamente a quanto formulato dall'articolo 19 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG; RS 946.51). Se gli interessati ossequiano adeguatamente l'obbligo di informare di cui al capoverso 1 e se i dati da loro forniti appaiono credibili, le autorità

sono tenute ad avvalersi solo con moderazione del diritto di consultazione e di sopralluogo.

211.2 Elaborazione di dati personali (art. 24)

Nell'ambito dello scopo della presente legge l'UFE elabora, in base al *capoverso 1*, dati personali, inclusi dati degni di particolare protezione riguardanti perseguimenti e sanzioni penali. Secondo gli articoli 17 capoverso 2 e 19 capoverso 1 della legge sulla protezione dei dati il trattamento regolare dei dati degni di particolare protezione da parte di un organo della Confederazione deve essere disciplinato espressamente in una legge formale. Dato che l'articolo 28 della presente legge autorizza l'UFE ad assumersi direttamente i perseguimenti penali, per trattare dati personali (compresi quelli degni di particolare protezione) occorre prevedere la base legale contenuta nella presente disposizioni. Non si prevede che i dati possano essere comunicati mediante una procedura di richiamo ("*online*"). In caso contrario, la legge dovrebbe prevederlo esplicitamente nella base legale, conformemente all'articolo 19 capoverso 3 della legge sulla protezione dei dati. In base all'articolo 3 lettera c numero 4 della stessa, i dati degni di particolare protezione riguardano i procedimenti e la sanzioni amministrativi o penali. Per "trattamento di dati" la legge sulla protezione dei dati intende in particolare la loro raccolta, conservazione, utilizzazione, modificazione, comunicazione o distruzione. Il *capoverso 2* permette all'UFE di conservare i dati anche sotto forma elettronica.

211.3 Segreto d'ufficio e segreto d'affari (art. 25)

Al segreto d'ufficio sancito dal *capoverso 1* sottostanno tutte le autorità di esecuzione come pure gli eventuali periti, membri di commissioni e di comitati di esperti incaricati di applicare la presente legge, di preparare disposizioni di applicazione o di studi in merito (ad es. valutazioni). Al segreto sottostanno non solo gli organi dell'amministrazione che si occupano dell'esecuzione della legge, ma anche le persone esterne all'amministrazione cui siano delegati compiti simili (cfr. art. 29 cpv. 5). L'obbligo vale in uguale misura per funzionari e autorità della Confederazione, del Cantone e dei Comuni. Le infrazioni al segreto d'ufficio sono punite dall'articolo 320 del Codice penale svizzero.

Il *capoverso 2* vieta alle autorità di fornire informazioni che riguardano il segreto di fabbricazione, anche se dovesse rivelarsi necessario nell'interesse della collettività. Prima di fornire informazioni a terzi, le autorità devono consultare gli interessati, che hanno così la possibilità di far valere le loro ragioni.

211.4 Tasse **(art. 26)**

L'*articolo 26* permette di riscuotere tasse atte per la sorveglianza, i controlli e le prestazioni speciali in relazione all'applicazione della presente legge. L'ammontare delle tasse non va stabilito per legge; la relativa competenza è esplicitamente delegata al Consiglio federale. Le tasse devono coprire i costi come previsto dalla contabilità aziendale. Determinanti per il calcolo delle tasse sono quindi le spese. I Cantoni sono liberi di riscuotere a loro volta tasse di questo genere.

212 Disposizioni penali

212.1 Contravvenzioni **(art. 27)**

Il *capoverso 1* definisce penalmente perseguibili i delitti elencati, se perpetrati intenzionalmente. Le contravvenzioni elencate nella presente legge sono esaustive. Contravvenzioni non elencate nel *capoverso 1* non sono quindi perseguibili penalmente. Non punibile ai sensi della presente disposizione è anche chi contravviene agli accordi di diritto privato di cui all'*articolo 2* della presente legge. Dato che la presente legge necessita anche di alcune disposizioni di applicazione, pure le contravvenzioni a queste disposizioni vanno perseguite penalmente: la lettera b del *capoverso 1* punisce quindi anche chi viola una disposizione di applicazione.

La multa prevede un massimo di 100 000 franchi. Un importo di questo genere verrebbe preso in considerazione solo in caso di contravvenzioni gravi. La sua entità ha anche valore preventivo e deve scoraggiare eventuali contravvenzioni.

Il *capoverso 2* punisce la negligenza per i casi elencati dal *capoverso precedente*. La multa prevista può raggiungere i 50 000 franchi.

Il tentativo, di cui la presente legge non fa menzione, è punito dall'*articolo 104 capoverso 1* del Codice penale svizzero, dato che la presente legge non li dichiara punibili. L'istigazione e la complicità sono invece punibili in ossequio all'*articolo 5* della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0).

212.2 Competenza (art. 28)

Secondo l'articolo 28 il perseguimento e il giudizio di infrazioni contro la presente legge si fondano sulla legge sul diritto penale amministrativo, di cui sono applicabili in particolare gli articoli 6 e 7, che trattano di infrazioni commesse in aziende da parte di mandatari e simili. Anche i datori di lavoro o i mandanti sottostanno alle stesse disposizioni penali. In determinate condizioni si può rinunciare a estesi provvedimenti d'inchiesta e condannare al pagamento della multa, in luogo delle persone fisiche, l'azienda stessa. L'autorità responsabile del perseguimento penale e della sentenza è l'Ufficio federale dell'energia.

213 Disposizioni finali

213.1 Esecuzione (art. 29)

Il *capoverso 1* assegna l'applicazione della sezione riguardante la garanzia dell'approvvigionamento (art. 9 e 10) ai Cantoni. Si tratta di un settore in cui esistono già diverse prescrizioni cantonali e comunali derivate dal diritto vigente e applicate dalle autorità ivi competenti. Tutti i Cantoni hanno già istituito un ufficio che si occupa in particolare di questioni energetiche; hanno tuttavia la possibilità di incaricare altri uffici dell'applicazione delle disposizioni sulla garanzia e dell'approvvigionamento.

Il *capoverso 2* affida l'applicazione delle presente legge al Consiglio federale, eccezion fatta per gli articoli 9 e 10. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive nella misura in cui le organizzazioni private dell'economia non abbiano già adottato di loro iniziativa provvedimenti in tal senso (art. 2 cpv. 2). Tra le disposizioni esecutive figurano:

- disposizioni esecutive che concretizzano obblighi sanciti dalla legge;
- disposizioni riguardanti l'organizzazione esecutiva, nella misura in cui la Confederazione ne sia responsabile.

Il *capoverso 3* obbliga il Consiglio federale e il Dipartimento a sottoporre ai Cantoni e alle organizzazioni interessate le disposizioni esecutive che hanno formulato nell'ambito di una procedura di consultazione. Questo dovere di consultazione è importante soprattutto laddove la legge sul mercato dell'energia elettrica autorizzi espressamente il Consiglio federale o il Dipartimento a emanare disposizioni che completino la legge (ad es. art. 5 cpv. 3; art. 6 cpv. 2 ecc.).

In base al *capoverso 4* il Consiglio federale può delegare l'emanazione di disposizioni di secondaria importanza all'Ufficio federale dell'energia. La delega di competenze legislative a un ufficio federale necessita di una base legale esplicita in una legge federale.

Conformemente al principio di collaborazione sancito dall'articolo 2, il *capoverso 5* autorizza il Consiglio federale a coinvolgere organizzazioni private nell'applicazione della legge. Per questi casi occorre prevedere un mandato di prestazioni. Le autorità federali rimangono comunque responsabili dell'applicazione; la sorveglianza non può essere delegata a terzi.

213.2 Modifica della legge sull'energia elettrica (art. 30)

L'articolo 43 capoverso 2 della legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti a corrente forte e a corrente debole (LIE; RS 734.0) prevede la concessione del diritto di espropriazione per il trasporto di energia elettrica sopra un impianto esistente e per la sostituzione parziale o integrale con altri impianti di maggior capacità. Dato che l'articolo 4 del presente disegno di legge propone un accesso alla rete su base contrattuale (*regulated third party access*), il diritto di espropriazione per il trasporto di energia elettrica non ha più ragione d'essere. Il passaggio corrispondente nell'articolo 43 capoverso 2 può quindi essere stralciato.

Il messaggio concernente la legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure decisionali (FF 1998 ...), adottato dal Consiglio federale il ..., adatta tra l'altro dal profilo formale alcune disposizioni della legge sull'energia elettrica. Al momento dell'entrata in vigore della suddetta legge federale, l'articolo 30 della legge andrà quindi adeguato.

213.3 Disposizioni transitorie (art. 31)

Secondo il *capoverso 1*, al momento dell'entrata in vigore della presente legge i consumatori finali potranno accedere alla rete, solo se il loro consumo annuo oltrepassa i 20 GWh. Una diminuzione di questo valore limite al di sotto dei 20 GWh già al momento dell'entrata in vigore della legge avrebbe ripercussioni estese a causa del trattamento nazionale previsto nell'articolo III dell'Accordo GATT del 1994. I fornitori esteri dovrebbero essere ammessi al mercato svizzero alle stesse condizioni poste ai fornitori svizzeri di elettricità. Nel caso in cui i Paesi confinanti applicassero un valore soglia più alto, gli operatori svizzeri del settore dell'elettricità non potrebbero prendere parte a questi mercati, subirebbero la pressione della concorrenza estera. Situando il valore soglia (inizialmente) a 20 GWh, simili disparità di trattamento possono essere limitate in modo sostenibile.

Il consumo annuo viene valutato per punto di consumo, compresa la generazione propria (cfr. art. 19 n. 1 cpv. 2 della direttiva CE concernente il mercato interno dell'energia elettrica). Sono considerati punti di consumo le sedi di consumatori finali che costituiscono un'unità economica e spaziale. Sono quindi punti di consumo anche i complessi industriali distribuiti su un'ampia area. Le FFS, le ferrovie private ed eventualmente le imprese di trasporto, le cui reti non sono di solito limitate ad un determinato luogo, costituiscono un caso a parte. Se queste imprese di trasporto vogliono rifornire le loro reti di energia elettrica, il consumo annuo (valore soglia) viene calcolato in base al consumo dell'intera rete (regionale o nazionale). Per quanto riguarda l'approvvigionamento dei singoli punti di consumo (che occupano uno spazio ben definito) di queste aziende (ad es. stazioni) il valore soglia necessario al diritto di transito corrisponde al consumo annuo di queste località.

Il valore soglia di 20 GWh è tuttavia valido solo per un periodo di transizione di tre anni dopo l'entrata in vigore della legge. In seguito il consumo annuo determinante sarà abbassato a 10 GWh e dopo ulteriori tre anni a 5 GWh. Dopo nove anni dall'entrata in vigore della legge ogni consumatore finale avrà il diritto di accedere alla rete.

Secondo il *capoverso 2*, al momento dell'entrata in vigore della legge le aziende fornitrici e distributrici avranno diritto di accedere alla rete per le quantità di energia elettrica che forniscono a consumatori finali con un consumo annuo di 20 GWh e per il 10 per cento dello smercio annuo a clienti stabili. La quota di apertura iniziale corrisponderà quindi inizialmente al 20 per cento, aderendo all'evoluzione in ambito UE. Tre anni dopo l'entrata in vigore della legge, la quota determinante dello smercio annuo verrà portata al 20 per cento e dopo ulteriori tre anni al 50 per cento. La quota di apertura del mercato corrisponderà così, dopo 6 anni, al 50 per cento. Con smercio a clienti stabili si intende la fornitura diretta di energia elettrica attraverso la propria rete a consumatori finali non legittimati ad accedere al mercato. Dopo un periodo transitorio di nove anni dall'entrata in vigore della presente legge le aziende fornitrici e distributrici potranno accedere liberamente alla rete. Alla scadenza di questo periodo di transizione, il mercato dell'energia elettrica sarà dunque completamente aperto. Il *capoverso 2*, ultimo periodo, obbliga il Consiglio federale a ridurre la quota di energia elettrica proveniente da energie rinnovabili, di cui all'articolo 11 *capoverso 2*, ad ogni estensione dell'ammissione di aziende di distribuzione. La costante diminuzione della quota di clienti stabili, determinata dalla progressiva apertura del mercato, comporterebbe che gli oneri derivanti dalle prescrizioni di politica energetica siano ripartiti tra un numero sempre più esiguo di acquirenti di energia elettrica. Per tal motivo, il Consiglio federale deve ridurre la quota di elettricità proveniente da energie rinnovabili che le aziende distributrici sono tenute ad impiegare parallelamente all'apertura del mercato. I clienti stabili, tra i quali si contano anche le piccole e medie imprese con un grande fabbisogno energetico, non devono essere eccessivamente svantaggiati.

L'articolo 7 *capoverso 1* obbliga i gestori di reti di trasmissione a fondare, entro tre anni al massimo dall'entrata in vigore della presente legge, una società nazionale di diritto privato per la gestione di una rete di trasmissione a livello nazionale (Società svizzera dei gestori di reti). Durante il periodo di transizione e sino alla fondazione della Società, quindi, i

gestori delle reti di trasmissione non sono tenuti ad operare alcun *unbundling* giuridico-organizzativo (cfr. n. 204.1). Occorre considerare che, durante il periodo di transizione, le attuali strutture rimarranno in funzione per la gestione delle reti di trasmissione. Il *capoverso 3* puntualizza pertanto che, fino al momento in cui sarà fondata la Società svizzera di gestori di rete, l'articolo 4 *capoverso 2* sarà applicabile anche alla gestione delle reti di trasmissione. Durante il periodo di transizione, i gestori di reti di trasmissione (che per finire sono aziende fornitrici di energia elettrica integrate verticalmente) sono tenuti a garantire il transito di energia elettrica solo se, una volta approvvigionati tutti i clienti propri, registrano ancora capacità inutilizzate (cfr. soprattutto n. 202).

In sintonia con le proposte dell'Unione delle centrali svizzere di elettricità (UCS) e le conclusioni dello studio *Nicht amortisierbare Investitionen als Folge der Marktöffnung im Elektrizitätsbereich*, commissionato dall'Ufficio federale dell'energia e pubblicato nel settembre del 1997, il *capoverso 4* fissa il periodo transitorio per la riscossione di un supplemento sulle forniture di elettricità volto a indennizzare gli investimenti non ammortizzabili a dieci anni al massimo dall'entrata in vigore della presente legge. L'articolo 12 *capoverso 2* autorizza il Consiglio federale a stabilire il momento a partire dal quale può essere riscosso per la prima volta il supplemento.

Il *capoverso 5* prevede un diritto di rescissione di cui possono far uso entrambe le parti allo scadere di un determinato periodo transitorio per contratti di rifornimento e di acquisto stipulati nel periodo in cui non si parlava ancora di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica. Il periodo di transizione è fissato a tre anni e sembra adeguato se si considera che il diritto di rescissione è riservato normalmente solo a contratti di acquisto e fornitura eccezionalmente lunghi e che l'obiettivo della legge è la creazione di un mercato vero e proprio dell'energia elettrica. Per evitare eventuali richieste di risarcimento, la durata del periodo transitorio sarà sottoposta a un riesame approfondito durante la procedura di consultazione.

Il *capoverso 6* formula uno speciale diritto di rescissione per le aziende fornitrici e distributrici di energia elettrica. In base al *capoverso 2*, queste aziende potranno rivolgersi ad un rifornitore di loro scelta per quanto riguarda le quantità di energia fornite a consumatori finali con un consumo annuo maggiore di 20 GWh. Questo *capoverso* prevede quindi che le aziende fornitrici e distributrici di energia elettrica possano svincolarsi dagli obblighi di acquisto nei confronti dei loro fornitori e ciò indipendentemente dal fatto che riforniscano, o meno, clienti autorizzati ad accedere alla rete, sempreché nei loro comprensori si trovino clienti autorizzati ad accedere alla rete,

213.4 Referendum ed entrata in vigore (art. 32)

La legge sul mercato dell'energia elettrica è una legge federale ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 23 marzo 1962 sui rapporti fra i Consigli (LRC; RS 171.11). L'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale sottopone le leggi federali al referendum facoltativo (*cpv. 1*).

Il *capoverso 2* autorizza il Consiglio federale a stabilire il momento dell'entrata in vigore. Conformemente all'articolo 27 capoverso 1 della direttiva CE concernente il mercato interno dell'energia elettrica, gli Stati membri sono tenuti a porre in vigore entro il 19 febbraio 1999 le prescrizioni legali e amministrative necessarie all'attuazione della direttiva. Probabilmente la legge federale sul mercato dell'energia elettrica entrerà in vigore solo in seguito. Gli operatori del settore non possono tuttavia sottrarsi all'apertura dei mercati che si farà a livello europeo e sono invitati, tenendo conto dell'evoluzione nei Paesi confinanti e nell'UE, a compiere spontaneamente entro l'inizio del 1999 i primi passi di liberalizzazione, perlomeno nei confronti dei grandi consumatori.

Indice

	Pagina
1 Parte generale	3
11 Situazione iniziale	3
111 Origine e panoramica dell'apertura del mercato nel settore dell'energia elettrica	3
112 Obiettivi dell'apertura del mercato	4
113 Condizioni quadro della politica energetica	5
114 Sviluppi a livello internazionale	7
115 Direttiva CE sul mercato interno dell'energia elettrica	9
116 Disciplinamenti previsti negli Stati limitrofi	12
117 Necessità di una legge svizzera sul mercato dell'energia elettrica	14
12 Principi dell'apertura del mercato nel settore dell'energia elettrica	14
121 Modello di accesso al mercato	15
122 Ritmo di apertura dei mercati, criteri di accesso	19
123 Reciprocità	21
124 Parità di trattamento, separazione, trasparenza dei costi	21
125 Gestione della rete	22
126 Controllo del mercato dell'energia elettrica e composizione delle controversie	22
127 Prestazioni di servizio pubblico	23
128 Protezione dell'ambiente, obiettivi di politica energetica	23
13 Ripercussioni dell'apertura del mercato	25
131 Valutazioni di fondo sull'evoluzione dei prezzi	25
132 Ripercussioni economiche	27
133 Ripercussioni sulla produzione interna di energia elettrica	29
134 Ripercussioni sulla struttura del settore economico dell'energia elettrica	31
135 Ripercussioni sul consumo energetico e sull'ambiente	32
136 Ripercussioni a livello regionale	33
137 Ripercussioni finanziarie	35
138 Valutazione delle ripercussioni	35
14 Rapporto con la legislazione in materia di concorrenza e di energia	36
141 Nota preliminare	36
142 Legge sui cartelli	36
143 Legge sulla sorveglianza dei prezzi	37
144 Legge sull'energia	38
144.1 Impianti produttori di elettricità alimentati con combustibili fossili (art. 6 LEn)	38
144.2 Condizioni di raccordo per produttori in proprio (art. 7 LEn)	39
144.3 Obbligo di autorizzazione per nuovi riscaldamenti fissi a resistenza elettrica (art. 10 cpv. 4 LEn)	39
144.4 Promovimento della produzione di energia elettrica mediante energie rinnovabili (Art. 14 LEn)	40
144.5 Compensazione destinata a preservare la libera concorrenza (art. 14 ^{bis} LEn)	40
145 Coordinamento delle procedure decisionali per grandi progetti legati al territorio	41
146 Legge sulle forze idriche e legge sulla protezione delle acque	41
147 Legge sull'approvvigionamento del Paese, legge sull'energia nucleare e legge sul CO ₂	42
15 Rapporto con il diritto cantonale	43
16 Costituzionalità della legge sul mercato dell'energia elettrica	43
161 Competenze federali nel settore della produzione	43
162 Competenze federali nei settori della trasmissione, della distribuzione e della consegna ai consumatori finali	44
163 Competenze della Confederazione per la riscossione di tasse	44

2	Parte speciale: commento alle singole disposizioni	46
201	Disposizioni generali	46
201.1	Introduzione	46
201.2	Scopo	46
201.3	Collaborazione con l'economia.....	46
201.4	Definizioni.....	47
202	Obbligo di garantire il transito di energia elettrica	48
203	Retribuzione e contabilità.....	51
203.1	Retribuzione per il transito di energia elettrica	51
203.2	Contabilità	52
204	Gestione della rete.....	53
204.1	Società svizzera dei gestori di reti	53
204.2	Compiti dei gestori di reti.....	55
205	Garanzia dell'approvvigionamento	55
205.1	Obblighi.....	55
205.2	Prezzi	57
206	Obbligo di acquisto di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili	58
207	Investimenti non ammortizzabili nonché mantenimento e rinnovamento di impianti idroelettrici esistenti.....	60
207.1	Indennizzo di investimenti non ammortizzabili nonché mantenimento e rinnovamento di impianti idroelettrici esistenti.....	60
207.2	Investimenti non ammortizzabili	62
207.3	Calcolo degli investimenti non ammortizzabili.....	62
207.4	Fondo di compensazione	63
207.5	Sorveglianza	64
208	Diritto internazionale.....	64
208.1	Reciprocità.....	64
208.2	Accordi internazionali	66
209	Commissione di arbitrato	66
209.1	Nomina, composizione e organizzazione	66
209.2	Compiti	67
210	Sorveglianza dei prezzi e protezione giuridica.....	68
210.1	Sorveglianza dei prezzi.....	68
210.2	Protezione giuridica.....	68
211	Obbligo di informare, protezione dei dati e tasse.....	69
211.1	Obbligo di informare	69
211.2	Elaborazione di dati personali	70
211.3	Segreto d'ufficio e segreto d'affari.....	70
211.4	Tasse	71
212	Disposizioni penali	71
212.1	Contravvenzioni	71
212.2	Competenza	72
213	Disposizioni finali	72
213.1	Esecuzione	72
213.2	Modifica della legge sull'energia elettrica.....	73
213.3	Disposizioni transitorie	73
213.4	Referendum ed entrata in vigore	76